

**PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI  
LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEI  
PADIGLIONI 14, 15B, 15C, 16, 24 E 25 DELL'EX  
MATTATOIO DI TESTACCIO IN LARGO G.B. MARZI 10,  
ROMA**

*Amministrazione appaltante: Università degli Studi Roma Tre*

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI NORMATIVE .....</b>	<b>7</b>
<b>PARTE I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO .....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 1 Premessa .....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 2 Oggetto dell'appalto .....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 3 Corrispettivo dell'appalto.....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 4 Modalità di stipulazione del contratto.....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 5 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili.....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 6 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili.....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 7 Variazioni delle opere progettate e varianti in corso d'opera .....</b>	<b>13</b>
<b>PARTE II - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 8 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale di Appalto e dei relativi allegati .....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 9 Documenti contrattuali.....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 10 Conoscenza delle condizioni d'appalto .....</b>	<b>24</b>
<b>ART. 11 Fallimento dell'Appaltatore .....</b>	<b>27</b>
<b>ART. 12 Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio .....</b>	<b>28</b>
<b>ART. 13 Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione .....</b>	<b>29</b>
<b>ART. 14 Convenzioni in materia di valuta e termini .....</b>	<b>31</b>
<b>PARTE III - CARATTERISTICHE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>APPALTANTE 32</b>	
<b>ART. 15 Descrizione sintetica del progetto definitivo dell'Amministrazione.....</b>	<b>32</b>
<b>ART. 16 Dati quantitativi di rilievo e di progetto.....</b>	<b>37</b>
<b>ART. 17 Caratteristiche inderogabili del Progetto Definitivo dell'Amministrazione appaltante e limiti alle varianti tecnico-migliorative.....</b>	<b>37</b>
<b>PARTE IV - CRONOPROGRAMMA DEI SERVIZI E DEI LAVORI.....</b>	<b>38</b>
<b>ART. 18 Prescrizioni di carattere generale.....</b>	<b>38</b>
<b>ART. 19 Prescrizioni di carattere specifico per la redazione del cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori di appalto 40</b>	
<b>PARTE V - NORME PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLE INDAGINI INTEGRATIVE E DELLE VERIFICHE CONOSCITIVE FINALIZZATE AL PERFEZIONAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'APPALTATORE .....</b>	<b>43</b>
<b>ART. 20 Prescrizioni di carattere generale.....</b>	<b>43</b>
<b>ART. 21 Termini per la redazione del piano delle indagini integrative e delle verifiche conoscitive .....</b>	<b>44</b>
<b>PARTE VI - NORME PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'APPALTATORE .....</b>	<b>47</b>
<b>ART. 22 Prescrizioni di carattere generale riguardo il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore.....</b>	<b>47</b>
<b>ART. 23 Termini per la redazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore.....</b>	<b>50</b>
<b>Padiglione 15B .....</b>	<b>50</b>
<b>Padiglioni 14, 24 e 25.....</b>	<b>51</b>
<b>Padiglioni 15C e 16.....</b>	<b>51</b>
<b>ART. 24 Inderogabilità dei termini per la progettazione esecutiva.....</b>	<b>52</b>
<b>ART. 25 Verifica, validazione e approvazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore.....</b>	<b>52</b>
<b>ART. 26 Proroga del termine di consegna del Progetto Esecutivo .....</b>	<b>54</b>
<b>ART. 27 Penali in caso di ritardo nella progettazione esecutiva .....</b>	<b>54</b>
<b>ART. 28 Mancata approvazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore.....</b>	<b>55</b>
<b>ART. 29 Documenti che compongono il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore.....</b>	<b>56</b>
<b>ART. 30 Relazione Generale del Progetto Esecutivo .....</b>	<b>57</b>
<b>ART. 31 Relazioni specialistiche del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore.....</b>	<b>57</b>
<b>ART. 32 Elaborati grafici del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore.....</b>	<b>58</b>
<b>ART. 33 Piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti .....</b>	<b>61</b>
<b>ART. 34 Aggiornamento del Piano di sicurezza e di coordinamento .....</b>	<b>62</b>

ART. 35	Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di lavoro;..	63
ART. 36	Elenco prezzi unitari aggiuntivi ed eventuale analisi, Computo metrico e Computo metrico estimativo del Progetto Esecutivo .....	63
<b>PARTE VII - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - RECEPIMENTO DEI CAM (CRITERI MINIMI AMBIENTALI) NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO.....</b>		
ART. 37	Principi normativi generali .....	64
<b>PARTE VIII - MODELLAZIONE B.I.M.....</b>		
ART. 38	Modellazione in formato B.I.M .....	67
<b>PARTE IX - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE INTEGRATIVE .....</b>		
ART. 39	Prescrizioni di carattere generale.....	74
ART. 40	Prestazioni professionali e specialistiche integrative in fase di progettazione esecutiva .....	74
ART. 41	Progetto Costruttivo e di Dettaglio .....	75
ART. 42	Elaborati "as built".....	77
ART. 43	Aggiornamento del Piano di Manutenzione dell'opera.....	77
ART. 44	Documentazione tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.....	78
ART. 45	Documentazione tecnica per il rilascio del nulla osta igienico sanitario .....	80
<b>PARTE X - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....</b>		
ART. 46	Consegna e inizio lavori.....	80
ART. 47	Termini per l'ultimazione dei lavori .....	81
ART. 48	Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori .....	82
ART. 49	Programma Operativo di Dettaglio dei lavori .....	83
ART. 50	Aggiornamento del Programma Operativo di Dettaglio dei lavori.....	86
ART. 51	Inderogabilità dei termini di esecuzione dei lavori.....	87
ART. 52	Proroghe del termine di ultimazione dei lavori.....	88
ART. 53	Sospensioni ordinate dal D.L. ....	88
ART. 54	Sospensioni ordinate dal R.U.P.....	90
ART. 55	Disposizioni comuni alla sospensione dei lavori.....	91
ART. 56	Penali in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori.....	93
<b>PARTE XI - DISCIPLINA ECONOMICA.....</b>		
ART. 57	Anticipazione.....	95
ART. 58	Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva.....	95
ART. 59	Pagamenti in acconto per l'esecuzione dei lavori.....	96
ART. 60	Pagamenti a saldo .....	98
ART. 61	Tracciabilità dei flussi finanziari .....	99
ART. 62	Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo.....	100
ART. 63	Anticipazione del pagamento di taluni manufatti e materiali a piè d'opera .....	100
ART. 64	Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	100
<b>PARTE XII - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.....</b>		
ART. 65	Corrispettivo dei lavori a Corpo .....	101
ART. 66	Eventuali lavori a Misura.....	101
ART. 67	Eventuali lavori in economia.....	102
ART. 68	Oneri per la sicurezza .....	103
ART. 69	Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....	103
<b>PARTE XIII - CAUZIONI E GARANZIE.....</b>		
ART. 70	Garanzia fideiussoria definitiva .....	104
ART. 71	Riduzione delle garanzie .....	105
ART. 72	Garanzia per l'anticipazione.....	106
ART. 73	Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore.....	106
ART. 74	Assicurazione relativa alla progettazione .....	107

ART. 75	<i>Fideiussione a garanzia del saldo</i> .....	108
ART. 76	<i>Polizza indennitaria decennale</i> .....	108
PARTE XV	- <b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA</b> .....	110
ART. 77	<i>Adempimenti generali in materia di sicurezza</i> .....	110
ART. 78	<i>Piano di sicurezza e di coordinamento</i> .....	110
ART. 79	<i>Piano Operativo di Sicurezza</i> .....	111
ART. 80	<i>Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza</i> .....	112
PARTE XVI	- <b>SUBAPPALTO</b> .....	113
ART. 81	<i>Subappalto</i> .....	113
ART. 82	<i>Responsabilità in materia di subappalto</i> .....	117
ART. 83	<i>Pagamento dei subappaltatori</i> .....	117
PARTE XVII	- <b>CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO</b> .....	119
ART. 84	<i>Contestazioni sugli aspetti tecnici. Verifiche in corso d'opera e difetti di costruzione. Eccedenze</i> .....	119
ART. 85	<i>Gestione delle riserve</i> .....	120
ART. 86	<i>Accordo bonario e transazione</i> .....	122
ART. 87	<i>Definizione delle controversie</i> .....	122
ART. 88	<i>Collegio Consultivo Tecnico</i> .....	122
ART. 89	<i>Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera</i> .....	123
ART. 90	<i>Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori</i> .....	125
ART. 91	<i>Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto</i> .....	128
PARTE XVIII	- <b>DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI</b> .....	129
ART. 92	<i>Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione fino al collaudo definitivo</i> .....	129
ART. 93	<i>Termini per il collaudo</i> .....	129
ART. 94	<i>Presa in consegna dei lavori ultimati</i> .....	131
ART. 95	<i>Garanzia delle opere</i> .....	131
PARTE XIX	- <b>NORME FINALI</b> .....	133
ART. 96	<i>Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore</i> .....	133
ART. 97	<i>Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore</i> .....	138
ART. 98	<i>Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione</i> .....	139
ART. 99	<i>Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati</i> .....	139
ART. 100	<i>Custodia del cantiere</i> .....	140
ART. 101	<i>Cartello di cantiere</i> .....	140
ART. 102	<i>Spese contrattuali, imposte, tasse</i> .....	140
ART. 103	<i>Conformità agli standard sociali</i> .....	141
ART. 104	<i>Codice della privacy</i> .....	142

## ABBREVIAZIONI

Stazione appaltante	Università degli Studi Roma Tre
R.U.P.	Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice
A.N.A.C.	Autorità Nazionale Anticorruzione, già Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
C.I.G.	Codice Identificativo Gara, di cui alla Deliberazione dell'A.N.A.C. del 15 febbraio 2010 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2010"
AVCpass	Authority Virtual Company Passport, servizio realizzato dall'A.N.A.C. per la verifica del possesso dei requisiti da parte degli operatori economici ai sensi della Deliberazione dell'A.N.A.C. del 20 dicembre 2012, n. 111, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013
PASSOE	Documento che attesta che l'operatore economico concorrente può essere verificato tramite AVCpass, ai sensi della Deliberazione dell'A.N.A.C. del 20 dicembre 2012, n. 111, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013
P.E.C.	Posta elettronica certificata, ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3"
Piattaforma telematica	Sistema informatico accessibile attraverso il portale all'indirizzo <a href="https://uniroma3.tuttogare.it/index.php">https://uniroma3.tuttogare.it/index.php</a> , attraverso il quale, verranno gestite le fasi di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione, oltre che gli scambi di informazioni e comunicazioni.
Profilo del committente	Sito informatico della Stazione appaltante presso il quale sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal Codice, accessibile all'indirizzo: <a href="http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c">http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c</a>
Codice	Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"
Linee guida ANAC n. 1	Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, e nuovamente aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019
Linee guida ANAC n. 2	Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile, n. 50 "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con deliberazione n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 424 del 2 maggio 2018
Linee guida ANAC n. 3	Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017
Linee guida ANAC n. 6	Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice"
R.D. 267/1942	Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'Stazione appaltante controllata e della liquidazione coatta amministrativa"
D.P.R. 642/1972	Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche e integrazioni
L. 241/1990	Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modifiche e integrazioni
D.P.R. 445/2000	Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni
D.lgs. 165/2001	Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 196/2003	Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 42/2004	Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"
D.Lgs. 82/2005	Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Stazione appaltante digitale" e successive modifiche e integrazioni
L. 266/2005	Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2006), e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 139/2006	Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 81/2008	Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
D.L. 5/2009	Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi"
D.P.R. 207/2010	D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
L. 136/2010	Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 159/2011	Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni
D. Intermin. 10 novembre 2011	Decreto del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministro per la Semplificazione normativa del 10 novembre 2011, "Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"
D.P.R. 137/2012	Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148"
D.M. 143/2013	Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria"

Regolamento (UE) 910/2014	Regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
D.M. 34/2016	Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183"
D.M. Giustizia 17/6/2016	Decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice"
Delibera ANAC 157/2016	Deliberazione ANAC 157 del 17 febbraio 2016 "Attuazione dell'art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a) della Legge 35 del 2012 – Aggiornamento della Deliberazione 20 dicembre 2012, n. 111"
Regolamento (UE) 2016/679	Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.
Circolare 3/2016	Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2016, n. 3 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016"
D.M. 2 dicembre 2016	Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50 del 2016"
D.M. 263/2016	Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"
L. 124/2017	Legge 4 agosto 2017 n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza"
D.M. 154/2017	Decreto del Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo del 22 agosto 2017, n. 154 "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016"
D.M. 11 ottobre 2017	Decreto del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"
D.M. 31/2018	Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31 "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fidejussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50"
D.M. 49/2018	Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"
D.L. 32/2019	D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici."
D.L. 76/2020	D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni)
D.P.C.M. 148/2021	Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 12 agosto 2021, n. 148 "Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
D.L. 77/2021	D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"
D.L. 4/2022	D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico".

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI NORMATIVE**

### **PARTE I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

#### **ART. 1 Premessa**

1. Il presente documento disciplina l'affidamento della PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER I LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEI PADIGLIONI 14, 15B, 15C, 16, 24 E 25 DELL'EX MATTATOIO DI TESTACCIO IN LARGO G.B. MARZI 10, ROMA. I lavori si inseriscono nel più ampio contesto del PROGETTO URBANO OSTIENSE MARCONI con particolare riferimento al PIANO DI UTILIZZAZIONE DELL'EX MATTATOIO DI TESTACCIO - PROGETTO PER L'INSEDIAMENTO DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE NELL'AREA DELL'EX MATTATOIO, e sono parte integrante della programmazione dei lavori pubblici dell'Ateneo.
2. L'Università ha acquisito, in sede di Conferenza dei Servizi il parere favorevole all'esecuzione dei lavori DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI PADIGLIONI 15B, 15C E 16 ,E DEI PADIGLIONI 14, 24 E 25 DEL COMPLESSO EDILIZIO DELL'EX MATTATOIO DI TESTACCIO A ROMA con verbale che si allega al presente capitolato.
3. L'Amministrazione ha perfezionato il processo di verifica ex Art. 26 del Codice dei Contratti Pubblici relativamente al progetto definitivo. La società incaricata della verifica ha elaborato il rapporto tecnico di verifica del progetto - che è allegato al presente capitolato
4. La progettazione esecutiva deve essere redatta in conformità al progetto definitivo verificato e approvato in sede di Conferenza dei Servizi e deve determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
5. L'incarico di progettazione esecutiva deve essere svolto secondo le maggiori specifiche di cui al presente capitolato e comprende la redazione del Piano delle Indagini e delle Verifiche conoscitive Integrative, che sono necessarie e funzionali al perfezionamento del progetto esecutivo e all'acquisizione di tutti gli ulteriori pareri, nulla osta o autorizzazioni indispensabili alla verifica e validazione del progetto esecutivo e all'avvio dei lavori oggetto della progettazione esecutiva in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di Opere Pubbliche e in conformità alle specifiche disposizioni emanate dagli enti terzi in sede di Conferenza dei Servizi .
6. Il progetto esecutivo sarà sottoposto a nuova verifica ai sensi dell'Art. 26 "Verifica preventiva della progettazione" del Codice dei Contratti Pubblici e a validazione da parte del Responsabile del Procedimento.
7. Gli altri padiglioni del complesso edilizio del mattatoio assegnati all'Ateneo, e in particolare i padiglioni 2b, 4, 6, 7, 8, 9E, 17, sono allo stato pienamente operativi come sede universitaria dell'Università degli Studi Roma Tre, e pertanto sede di svolgimento continuativo delle attività di didattica e ricerca, e di tutte le correlate attività istituzionali dell'Ateneo. Di detto utilizzo continuativo si dovrà tenere conto in fase di svolgimento dell'incarico di progettazione e nel corso dell'esecuzione dei lavori identificando tutte le procedure e gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza degli utenti e la continuità delle attività istituzionali dell'Ateneo.
8. I padiglioni oggetto del presente affidamento sono parte integrante del complesso di interesse storico archeologico dell'ex mattatoio di Testaccio in Roma vincolato ai sensi del D.Lgs. n.42 del 21.01.2004 e ss.mm.ii.

## ART. 2 Oggetto dell'appalto

1. Le prestazioni specialistiche e professionali, i servizi e i lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo le maggiori e più dettagliate specifiche che sono riportate negli elaborati grafici, nel computo e nelle relazioni specialistiche che compongono il Progetto Definitivo dell'Amministrazione appaltante, nella documentazione allegata al bando di gara e che fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, e in tutti i documenti che sono richiamati, anche indirettamente e anche se non materialmente allegati, nel presente Capitolato Speciale di Appalto, nel Progetto Definitivo dell'Amministrazione, nei documenti di gara.
  - a. La progettazione esecutiva: "PROGETTO URBANO OSTIENSE MARCONI - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELL'EX MATTATOIO DI TESTACCIO - PROGETTO PER L'INSEDIAMENTO UNIVERSITARIO DI ROMA TRE NELL'AREA DELL'EX MATTATOIO PADD. 14/15B/15C/16/24/25. Ristrutturazione e adeguamento normativo dei padiglioni 14, 15B, 15C, 16, 24 e 25" (CUP F89D21000350005) comprensiva dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dello svolgimento di tutte le prestazioni professionali e specialistiche connesse alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori secondo le specifiche di cui al presente Capitolato. La progettazione esecutiva deve essere elaborata nel rispetto dell'articolo 23, comma 8, del Codice dei contratti e degli articoli da 33 a 43 del Regolamento generale, in quanto applicabili, e in conformità al progetto definitivo posto a base di gara dalla Stazione appaltante.
  - b. La progettazione esecutiva deve comprendere, se recepiti dalla Stazione Appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.
  - c. Il progetto esecutivo redatto dal concorrente aggiudicatario e approvato dall'Amministrazione appaltante verrà di seguito denominato Progetto Esecutivo dell'Appaltatore e dovrà recepire le prescrizioni della conferenza dei servizi e quanto indicato nel Decreto del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo n° 154 del 22 agosto 2017.
  - d. La progettazione esecutiva è comprensiva della redazione del Piano delle Indagini e delle Verifiche Conoscitive Integrative, che sono necessarie e funzionali al perfezionamento del progetto esecutivo e all'acquisizione di tutti gli ulteriori pareri, nulla osta o autorizzazioni indispensabili alla verifica e validazione del progetto esecutivo e all'avvio dei lavori oggetto della progettazione esecutiva in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di Opere Pubbliche. Sono altresì comprese, nel più generale incarico di progettazione esecutiva, tutte le prestazioni professionali accessorie di assistenza allo svolgimento delle prove oggetto del Piano delle Indagini di cui sopra e la redazione della relazione tecnica conclusiva di valutazione dei risultati.
  - e. Il progetto esecutivo redatto dall'affidatario sarà sottoposto a verifica ai sensi dell'Art. 26 "Verifica preventiva della progettazione" del Codice dei Contratti Pubblici e a validazione da parte del Responsabile del Procedimento. L'Amministrazione affida l'incarico di verifica ad un operatore economico abilitato e qualificato in relazione alla tipologia dei lavori e all'importo degli stessi sulla base delle vigenti disposizioni di legge e secondo le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante.



- f. L'esecuzione di tutte le opere, somministrazioni, forniture e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori suddetti, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di Opere Pubbliche, sulla base del Progetto Definitivo dell'Amministrazione appaltante e del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore approvato dalla Stazione Appaltante, e secondo le maggiori specifiche di cui al presente Capitolato.
  - g. L'esecuzione di tutti i lavori e delle forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al presente capitolato si attua mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera ovvero conformi alla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare.
  - h. Lo svolgimento di tutti i servizi e di tutte le prestazioni professionali e specialistiche correlate sia alla fase di progettazione esecutiva che alla fase di esecuzione dei lavori in oggetto secondo le specifiche di cui al presente capitolato.
  - i. L'esecuzione di tutti i servizi, i lavori, lo svolgimento di tutte le procedure, la realizzazione di tutti gli apprestamenti e la fornitura in opera di tutte le attrezzature di protezione individuale e collettiva atti a consentire il pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, secondo le specifiche disposizioni del Progetto Definitivo dell'Amministrazione, secondo le ulteriori disposizioni di cui al presente capitolato e secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di igiene dei luoghi di lavoro, di prevenzione infortuni.
2. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

### ART. 3 Corrispettivo dell'appalto

1. L'importo complessivo per le prestazioni di cui all'ART. 2 ammonta a € **43.373.452,64** oltre gli oneri contributivi, previdenziali e fiscali di legge.
2. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

A - IMPORTO A CORPO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE CORRELATE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI	€	754.067,66
B- IMPORTO A CORPO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	€	41.665.263,37
<b>IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA</b>	<b>€</b>	<b>42.419.331,03</b>
C - ONERI PER ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA	€	954.121,61
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>43.373.452,64</b>

3. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo B della tabella del comma 2, sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

- a. costo della manodopera (CM): incidenza del **40,11%**, per un importo pari a € **16.711.871,10**;
  - b. incidenza delle spese generali (SG): 15%;
  - c. incidenza dell'Utile di impresa (UT): 10%.
4. L'importo contrattuale corrisponde alla somma dell'importo per la redazione del progetto esecutivo di cui ART. 3 comma 2 lettera A, e dell'importo per la realizzazione dei lavori di cui all'ART. 3 comma 2 lettera B ai quali deve essere applicato il ribasso percentuale complessivo offerto dall'Appaltatore in sede di gara, nonché dell'importo di cui all'ART. 3 comma 2 lettera C, relativo agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza nel cantiere.
  5. L'importo di cui ART. 3 comma 2 lettera C relativo agli oneri per la sicurezza, non è soggetto ad alcun ribasso di gara.
  6. L'insieme dei prezzi unitari adottati nello sviluppo del progetto definitivo è stato costruito nel rispetto della vigente normativa in materia, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti, con i seguenti elenchi prezzi:
    - a) Prezzi desunti da Prezzario Lazio 2022 – Opere edili ed Impiantistiche – approvato con Deliberazione 13 gennaio 2022, n. 3.
    - b) Prezzi desunti da Prezziario Impianti Tecnologici DEI - edizione II semestre 2021;
    - c) Prezzi desunti da Prezziario recupero, ristrutturazioni, manutenzione DEI - edizione I° semestre 2021.

#### **ART. 4 Modalità di stipulazione del contratto**

1. Il contratto è stipulato **“a corpo”** ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis del Codice, nonché dell'articolo 43, comma 6, del Regolamento generale e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), quarto periodo, e comma 2, primo periodo, del d.m. n. 49 del 2018.
2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi dei commi 1 e 2; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dall'Amministrazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Amministrazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali nuovi prezzi per varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi della normativa vigente.
5. Per tutto quanto riguarda le modalità di contabilizzazione dei lavori si rinvia alle disposizioni di cui alla PARTE XII - del presente Capitolato.

## ART. 5 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela "OG 2".
2. Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi sono indicate nel bando di gara e nella tabella seguente:

<b>OG2</b> - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	€ 22.514.927,46	52,83 %
<b>OS21</b> - Opere strutturali speciali	€ 15.157.226,65	35,56 %
<b>OS28</b> - Impianti termici e di condizionamento	€ 1.761.315,62	4,13 %
<b>OS30</b> - Impianto interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	€ 3.185.915,25	7,48 %
<b>TOTALE LAVORI E SICUREZZA</b>	<b>€ 42.619.384,98</b>	<b>100,00%</b>

## ART. 6 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati nella seguente tabella:

<b>OG2</b> - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	€ 22.514.927,46	52,83 %
<b>OS21</b> - Opere strutturali speciali	€ 15.157.226,65	35,56 %
<b>OS28</b> - Impianti termici e di condizionamento	€ 1.761.315,62	4,13 %
<b>OS30</b> - Impianto interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	€ 3.185.915,25	7,48 %
<b>TOTALE LAVORI E SICUREZZA</b>	<b>€ 42.619.384,98</b>	<b>100,00%</b>

Importi	Incidenza percentuale sul totale lavori
---------	---

<b>Padiglione 14</b>		
Opere strutturali	2.047.604,20 €	4,914%
Opere edili	3.209.395,03 €	7,703%
Impianti elettrici	388.919,81 €	0,933%
Impianti meccanici	294.320,29 €	0,706%
<b>Importo totale lavori Padiglione 14</b>	<b>5.940.239,33 €</b>	<b>14,257%</b>
<b>Importo oneri per la sicurezza Padiglione 14</b>	<b>181.257,11 €</b>	

<b>Padiglione 15B</b>		
Opere strutturali	2.767.061,00 €	6,641%
Opere edili	3.855.379,65 €	9,253%

Impianti elettrici	654.179,10 €	1,570%
Impianti meccanici	370.357,22 €	0,889%
<b>Importo totale lavori Padiglione 15B</b>	<b>7.646.976,97 €</b>	<b>18,353%</b>

<b>Padiglione 15C</b>		
Opere strutturali	2.421.908,07 €	5,813%
Opere edili	3.515.400,57 €	8,437%
Impianti elettrici	741.062,15 €	1,779%
Impianti meccanici	318.972,66 €	0,766%
<b>Importo totale lavori Padiglione 15C</b>	<b>6.997.343,45 €</b>	<b>16,794%</b>

<b>Padiglione 16</b>		
Opere strutturali	1.391.426,19 €	3,340%
Opere edili	2.246.452,53 €	5,392%
Impianti elettrici	444.799,14 €	1,068%
Impianti meccanici	159.952,43 €	0,384%
<b>Importo totale lavori Padiglione 16</b>	<b>4.242.630,29 €</b>	<b>10,183%</b>
<b>Importo oneri per la sicurezza Padiglione 15B, 15C, 16</b>	<b>412.063,03 €</b>	

<b>Padiglioni 24 e 25</b>		
Opere strutturali	6.529.227,19 €	15,671%
Opere edili	8.734.178,07 €	20,963%
Impianti elettrici	956.955,05 €	2,297%
Impianti meccanici	617.713,02 €	1,483%
<b>Importo totale lavori Padiglioni 24 e 25</b>	<b>16.838.073,33 €</b>	<b>40,413%</b>
<b>Importo oneri per la sicurezza Padiglioni 24 e 25</b>	<b>360.801,47 €</b>	

<b>Importo totale lavori Padiglioni 14, 15B, 15C, 16, 24 e 25</b>	<b>41.665.263,37 €</b>
<b>Importo totale oneri per la sicurezza Padiglioni 14, 15B, 15C, 16, 24 e 25</b>	<b>954.121,61 €</b>

2. I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente con i relativi importi, sono riportati nella tabella sopra. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell'Affidatario, preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante, possono essere subappaltate secondo le condizioni del Codice degli appalti, dal D.M. 248/2016 e del presente capitolato speciale.
3. Restano esclusi dall'appalto i lavori che la Stazione Appaltante si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.
4. E' escluso l'istituto dell'avvalimento per la categoria OG2, ai sensi dell'art. 146, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che lo vieta per gli appalti nel settore dei beni culturali.
5. L'Appaltatore è tenuto a fornire all'Amministrazione appaltante l'elenco dei gruppi delle lavorazioni omogenee aggiornato in relazione alla propria offerta e al Progetto Esecutivo dell'Appaltatore.

6. L'appaltatore è tenuto a sviluppare il cronoprogramma esplicitando i gruppi di lavorazioni.
7. L'elenco così integrato è da intendersi quale parte integrante del Contratto.

## **ART. 7 Variazioni delle opere progettate e varianti in corso d'opera**

1. Le eventuali modifiche e variazioni contrattuali, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106.
2. Nel caso di appalti relativi al settore dei beni culturali, non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del D.L., recante anche gli estremi dell'approvazione da parte dell'Amministrazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
4. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al D.L. prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
5. Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:
  - a. le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;
  - b. il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.
6. Ai sensi degli articoli 106 del Codice e del D.M. 49/2018, qualora la variante derivi da errori od omissioni progettuali imputabili all'Appaltatore (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali), sono a totale suo carico l'onere

- della nuova progettazione, le maggiori spese e gli ulteriori danni subiti dall'Amministrazione appaltante.
7. Ove la variante di cui al comma 6 del presente articolo ecceda il quinto dell'importo originario del contratto, l'Amministrazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara.
  8. Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva non siano tali da comportare la risoluzione del contratto a norma del precedente comma 7, l'Amministrazione appaltante può chiedere all'Appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione appaltante di affidare la nuova progettazione a un progettista diverso da quello originariamente incaricato qualora, in ragione degli errori od omissioni riscontrati, quest'ultimo non dia più garanzia di affidabilità
  9. Se gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva sono di lieve entità, la stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all'Affidatario di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione, indicandone i termini perentori. Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
  10. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'Affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni, diverse o aggiuntive, derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'Affidatario, s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee, ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso l'Affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
  11. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
  12. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
  13. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove peraltro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi.
  14. I nuovi prezzi, determinati in contraddittorio tra il D.L. e l'Appaltatore, sono approvati dal Responsabile del Procedimento.
  15. I nuovi prezzi di appalto sono stabiliti secondo le seguenti inderogabili modalità:
    - a. ricorrendo alla "Tariffa dei Prezzi regionale Opere Pubbliche ed Impiantistiche - Lazio 2022 per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche" approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale del 13 Gennaio 2022, n. 3. I prezzi della citata Tariffa sono ribassati dello sconto percentuale complessivo offerto dall'Appaltatore in sede di gara.
    - b. Raggiugliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto;

- c. Quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi condotte ai sensi della vigente normativa.
16. Per far fronte all'eventuale reintroduzione dello stato di emergenza concluso in data 31.03.2022 e alle condizioni derivanti per il contenimento della diffusione del covid – 19 nei cantieri edili, laddove venga ripristinato lo stato di emergenza successivamente al momento della stipula del contratto, la stazione appaltante può applicare l'art.106 D.Lgs 50/16 comma 1 lett. "a" prevedendo un'opzione in aumento per disciplinare le eventuali misure da valutarsi per un periodo pari a 12 mesi. L'opzione avverrà senza necessità di rivedere gli elaborati progettuali. Ai maggiori oneri derivanti dall'eventuale applicazione dell'opzione potrà essere fatto fronte con le somme previste nel quadro economico definite nelle somme a disposizione. In tali ipotesi l'importo dell'opzione in aumento non rileva ai fini della qualificazione degli operatori economici e del valore totale dell'appalto ai fini della determinazione della soglia.
17. Ogni variazione delle prestazioni e delle opere di contratto ogni variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'ART. 78 del presente Capitolato, con i conseguenti adempimenti in materia di adeguamento dei piani operativi di sicurezza di cui all'ART. 79.

## PARTE II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

### ART. 8 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale di Appalto e dei relativi allegati

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto

### ART. 9 Documenti contrattuali

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - a. il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni" ("Capitolato generale d'appalto"), per quanto vigente e non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
  - b. il presente Capitolato speciale d'appalto;
  - c. tutti gli elaborati grafici e le relazioni del Progetto Definitivo, come di seguito riportati al successivo comma 2;
  - d. Verbale di chiusura conferenza dei servizi prot. n° 000578 del 05/02/2022
  - e. Verifica e verbale di validazione del progetto definitivo del 12 maggio 2022;
  - f. Documentazione relativa alle indagini e ai saggi conoscitivi eseguiti nel decennio precedente l'appalto;
  - g. I documenti costituenti l'offerta dell'Appaltatore e la dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;
  - h. Tutti gli elaborati grafici e le relazioni del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore, integrato con le varianti proposte in gara, come approvato dall'Amministrazione



appaltante, ivi comprese eventuali prescrizioni formulate in sede di approvazione dall'Amministrazione appaltante stessa o anche in sede di approvazione del suddetto progetto da parte degli enti terzi che hanno titolo all'espressione di pareri, di nulla osta o di autorizzazioni in merito alla progettazione esecutiva;

- i. ai sensi dell'art. 24, comma 3 del Regolamento, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, come aggiornato dall'Appaltatore ed integrato con il Piano Operativo di Sicurezza D.Lgs. n.81/2009.

2. Gli elaborati grafici costituenti il Progetto Definitivo posto a base di gara sono i seguenti:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE						
PROGETTO DEFINITIVO PER IL RESTAURO E RIUSO DELL'EX MATTATOIO DI TESTACCIO						
PROGETTO DEFINITIVO (artt. 24-32 D.P.R. n.207/2010)						

DOCUMENTAZIONE GENERALE						
	CODICE EL.			TITOLO	SCALA	FORMATO
	GE	TIPO	NUM			
D	GE	RL	001	RELAZIONE GENERALE DI COORDINAMENTO	-	A4
D	GE	RL	003	RELAZIONE CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA	-	A4
D	GE	RL	004	RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI E IDRICI	-	A4
D	GE	RL	005	RELAZIONE ARCHEOLOGICA	-	A4
D	GE	RL	006	RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI		A4
D	GE	RL	008	SCHEMA UNIFILARE	-	A4
D	GE	RL	009	SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTI ELETTRICI	-	A2
D	GE	RL	010	RELAZIONE VERIFICA SCARICHE ATMOSFERICHE	-	A4
ELABORATI GENERALI						
	CODICE EL.			TITOLO	SCALA	FORMATO
	GE	TIPO	NUM			
D	GE	PL	020	PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO	1:500	A1
D	GE	PL	021	PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO E CALCOLO SUPERFICI STANDARD	1:500	A0
D	GE	RL	022	RELAZIONE SUI PARCHEGGI E LA VIABILITA'	-	A4
D	GE	PL	023	INDIVIDUAZIONE STRALCI FUNZIONALI	1:500	A1
D	GE	PL	024	PLANIMETRIA CON CENSIMENTO E PROGETTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	1:1000	A1
D	GE	RL	025	RELAZIONE GESTIONE DELLE INTERFERENZE	-	A4
D	GE	RL	026	PIANO DI GESTIONE DELLE MATERIE PRIME	-	A4
D	GE	RL	027	CRITERI AMBIENTALI MINIMI	-	A4
D	GE	RL	028	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	-	A4
D	GE	RL	029	STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE	-	A4
D	GE	RL	030	RELAZIONE STORICO CRITICA	-	A4
D	GE	RL	031	RILIEVO FOTOGRAFICO	-	A4
D	GE	PL	032	PLANIMETRIA GENERALE - IMPIANTI ELETTRICI - STRALCIO 1	1:200	A0
D	GE	PL	033	PLANIMETRIA GENERALE - IMPIANTI ELETTRICI - STRALCIO 2	1:200	A0
D	GE	PL	034	PLANIMETRIA GENERALE - IMPIANTI ELETTRICI - STRALCIO 3	1:200	A0

ELABORATI QUANTITATIVI						
CODICE EL.				TITOLO	SCALA	FORMATO
IN	TIPO	NUM				
D	EQ	CME	039	COMPUTO METRICO	-	A4
D	EQ	CME	040	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	-	A4
D	EQ	EP	041	ELENCO DEI PREZZI	-	A4
D	EQ	LO	043	LISTA DI OFFERTA	-	A4
D	EQ	CM	044	CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA	-	A4
PROGETTO ANTINCENDIO						
CODICE EL.				TITOLO	SCALA	FORMATO
IN	TIPO	NUM				
D	IN	RL	050	RELAZIONE ANTINCENDIO	-	A4
D	IN	PL	051	PLANIMETRIA ANTINCENDIO	1:500	A1
D	IN	PL	052	PIANTE ANTINCENDIO PADIGLIONI 24\25	1:100	A1
D	IN	SZ	053	PROSPETTI E SEZIONI ANTINCENDIO PADIGLIONI 24\25	1:100	A1
ELABORATI DI PROGETTO - PADIGLIONE 14						
DOCUMENTAZIONE GENERALE						
CODICE EL.				TITOLO	SCALA	FORMATO
14GE	TIPO	NUM				
D	14GE	RL	100	RELAZIONE GENERALE	-	A4
D	14GE	RL	101	RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA	-	A4
PIANO DI SICUREZZA						
CODICE EL.				TITOLO	SCALA	FORMATO
14PSC	TIPO	NUM				
D	14PSC	RL	104	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - RELAZIONE LOTTO 2	-	A4
D	14PSC	RL	105	ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI - ALLEGATO B	-	A4
D	14PSC	RL	106	DIAGRAMMA DI GANTT - ALLEGATO A	-	A3
D	14PSC	PL	107	LAYOUT DI CANTIERE - ALLEGATO C	-	A3
D	14PSC	RL	108	ONERI DELLA SICUREZZA - LOTTO 2	-	A4
D	14PSC	RL	109	FASCICOLO DELL'OPERA	-	A4
PROGETTO ARCHITETTONICO						
CODICE EL.				TITOLO	SCALA	FORMATO
14AR	TIPO	NUM				
D	14AR	RL	110	RELAZIONE DESCRITTIVA (RELAZIONE TECNICA ARCHITETTONICA)	-	A4
D	14AR	RL	All. 1	ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA - RENDER	-	A3
D	14AR	PL-SZ	111	RILIEVO STATO DI FATTO - PIANTE PIANO TERRA E SEZIONE DD' (PROSPETTO NORD SU VIA A. MANUZIO)	1:100	A1
D	14AR	PL-SZ	112	RILIEVO STATO DI FATTO - PIANTE COPERTURE E SEZIONE FF'	1:100	A1
D	14AR	SZ	113	RILIEVO STATO DI FATTO - SEZIONI AA' (PROSPETTO EST), BB', CC' (PROSPETTO OVEST), EE'	1:100	A1

D	14AR	PL-SZ	114	DEMOLIZIONI RICOSTRUZIONI - PIANTA PIANO TERRA, SEZIONE FF' E SEZIONE CC' (PROSPETTO OVEST)	1:100	A1
D	14AR	PL-SZ	115	DEMOLIZIONI RICOSTRUZIONI - PIANTA PIANO PRIMO, SEZIONE GG' E SEZIONE AA' (PROSPETTO EST)	1:100	A1
D	14AR	PL-SZ	116	DEMOLIZIONI RICOSTRUZIONI - PIANTA COPERTURE, SEZIONE EE' E SEZIONE DD' (PROSPETTO NORD)	1:100	A1
D	14AR	PL-SZ	117	PROGETTO - PIANTA PIANO TERRA E SEZIONE AA' (PROSPETTO EST)	1:100	A1
D	14AR	PL-SZ	118	PROGETTO - PIANTA PIANO PRIMO E SEZIONE BB'	1:100	A1
D	14AR	PL-SZ	119	PROGETTO - PIANTA COPERTURE E SEZIONE CC'	1:100	A1
D	14AR	SZ	120	PROGETTO - SEZIONI DD' (PROSPETTO OVEST), EE' (PROSPETTO NORD SU A. MANUZIO), FF', GG'	1:100	A1
D	14AR	SZ	121	PROGETTO - SEZIONI HH' (PROSPETTO SUD), II', LL'	1:100	A1
<b>PROGETTO STRUTTURALE</b>						
<b>CODICE EL.</b>			<b>TITOLO</b>		<b>SCALA</b>	<b>FORMATO</b>
<b>14ST</b>	<b>TIPO</b>	<b>NUM</b>				
D	14ST	RL	130	RELAZIONE TECNICA STRUTTURE (EX elaborato D14RL113 CdS)	-	A4
D	14ST	RL	131	RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE	-	A4
D	14ST	PL	132	PIANTA PIANO TERRA - SEZIONE A-A	1:50	A1
D	14ST	PL	133	PIANTA PIANO PRIMO - SEZIONE B-B	1:50/25	A1
D	14ST	PL	134	PIANTA PIANO COPERTURA E DETTAGLI CAPRIATE	1:50	A1
D	14ST	SZ	135	SEZIONI C-C, D-D, E-E	1:50	A1
D	14ST	DT	136	DETTAGLI INTERVENTI SULLE MURATURE	1:50/20	A1
<b>PROGETTO IMPIANTISTICO</b>						
<b>CODICE EL.</b>			<b>TITOLO</b>		<b>SCALA</b>	<b>FORMATO</b>
<b>14IM</b>	<b>ELAB</b>	<b>NUM</b>				
D	14IM	RL	140	RELAZIONE DI CALCOLO DEGLI IMPIANTI		A4
D	14IM	RL	141	RELAZIONE SULLA EX LEGGE 10/91 CONTENIMENTO CONSUMO ENERGETICO. APPLICAZIONE D.L. 192 e D.L. 311		A4
D	14IM	PL	142	PROGETTO - PLANIMETRIE GENERALI - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	1:100	A1
D	14IM	PL	143	PROGETTO - PLANIMETRIE GENERALI - IMPIANTO DI ADDUZIONE IDRICA	1:100	A1
D	14IM	PL	144	PROGETTO - PLANIMETRIE GENERALI - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE IDRONICO	1:100	A1
D	14IM	PL	145	PROGETTO - PLANIMETRIE GENERALI - IMPIANTO MECCANICO DI DISTRIBUZIONE ARIA	1:100	A1
D	14IM	PL	146	PROGETTO - PIANTA PIANO TERRA- IMPIANTI DI EMERGENZA	1:100	A1
D	14IM	PL	147	PROGETTO - PIANTA PIANO PRIMO- IMPIANTI DI EMERGENZA	1:100	A1
D	14IM	PL	148	PROGETTO - PIANTA PIANO TERRA- IMPIANTI ELETTRICI	1:100	A1
D	14IM	PL	149	PROGETTO - PIANTA PIANO PRIMO - IMPIANTI ELETTRICI	1:100	A1
D	14IM	PL	150	PROGETTO - PIANTA PIANO TERRA- IMPIANTI SPECIALI	1:100	A1
D	14IM	PL	151	PROGETTO - PIANTA PIANO PRIMO - IMPIANTI SPECIALI	1:100	A1
<b>ELABORATI DI PROGETTO - PADIGLIONE 15B/15C/16</b>						

DOCUMENTAZIONE GENERALE						
CODICE EL.				TITOLO	SCALA	FORMATO
15/16	TIPO	NUM				
D	15/16	RL	200	RELAZIONE GENERALE	-	A4
D	15/16	RL	201	RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA PADIGLIONI 15b E 15c	-	A4
D	15/16	RL	202	RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA PADIGLIONE 16	-	A4
PIANO DI SICUREZZA						
CODICE EL.				TITOLO	SCALA	FORMATO
15/16PSC	TIPO	NUM				
D	15/16PSC	RL	204	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - RELAZIONE LOTTO 2	-	A4
D	15/16PSC	RL	205	ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI - ALLEGATO B	-	A4
D	15/16PSC	RL	206	DIAGRAMMA DI GANTT - ALLEGATO A	-	A3
D	15/16PSC	PL	207	LAYOUT DI CANTIERE - ALLEGATO C	-	A2
D	15/16PSC	RL	208	ONERI DELLA SICUREZZA - LOTTO 2	-	A4
D	15/16PSC	RL	209	FASCICOLO DELL'OPERA	-	A4
PROGETTO ARCHITETTONICO PADIGLIONI 15b/15c						
CODICE EL.				TITOLO	SCALA	FORMATO
15AR	TIPO	NUM				
D	15AR	RL	210	RELAZIONE DESCRITTIVA	-	A4
D	15AR	RV	211	RILIEVO STATO DI FATTO - 15B	1:100	A0
D	15AR	RV	212	ANALISI DEL DEGRADO - 15B	1:100	A1+ (100cm)
D	15AR	SZ	213	INTERVENTI DI RECUPERO - 15B	1:100	A1+ (100cm)
D	15AR	DR	214	DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI - 15B	1:100	A0
D	15AR	PL	215	PROGETTO ARCHITETTONICO - PIANTE - 15B	1:100	A0
D	15AR	SZ	216	PROGETTO ARCHITETTONICO - PROSPETTI E SEZIONI - 15B	1:100	A0
D	15AR	SZ	217	DETTAGLI ARCHITETTONICI	1:20	A0
D	15AR	RV	218	RILIEVO STATO DI FATTO - 15C	1:100	A0
D	15AR	RV	219	ANALISI DEL DEGRADO - 15C	1:100	A1
D	15AR	SZ	220	INTERVENTI DI RECUPERO - 15C	1:100	A1
D	15AR	DR	221	DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI - 15C	1:100	A0
D	15AR	PL	222	PROGETTO ARCHITETTONICO - PIANTE - 15C	1:100	A0
D	15AR	SZ	223	PROGETTO ARCHITETTONICO - PROSPETTI E SEZIONI - 15C	1:100	A0
PROGETTO ARCHITETTONICO PADIGLIONE 16						
CODICE EL.				TITOLO	SCALA	FORMATO
16AR	TIPO	NUM				
D	16AR	RL	230	RELAZIONE DESCRITTIVA (RELAZIONE TECNICA ARCHITETTONICA)	-	A4
D	16AR	RV	231	RILIEVO STATO DI FATTO	1:100	A0
D	16AR	PL	232	PROGETTO ARCHITETTONICO - PIANTE	1:100	A1

D	16AR	SZ	233	PROGETTO ARCHITETTONICO - PROSPETTI E SEZIONI	1:100	A0
D	16AR	DR	234	DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI	1:100	A1+ (110cm)
<b>PROGETTO STRUTTURALE PADIGLIONI 15b/15c</b>						
<b>CODICE EL.</b>			<b>TITOLO</b>		<b>SCALA</b>	<b>FORMATO</b>
<b>15ST</b>	<b>TIPO</b>	<b>NUM</b>				
D	15ST	RL	240	RELAZIONE TECNICA STRUTTURE (EX elaborato D14RL113 CdS)	-	A4
D	15ST	RL	241	RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE	-	A4
D	15BST	PL	242	PIANTA PIANO TERRA - SEZIONI A-A, B-B	1:50	A1
D	15BST	PL	243	PIANTA PIANO PRIMO - SEZIONE C-C	1:50	A1
D	15BST	PL	244	PIANTA PIANO COPERTURA - SEZIONE D-D - DETTAGLI INTERVENTI SULLE MURATURE	1:50	A1
D	15CST	PL	245	PIANTA PIANO TERRA - SEZIONI A-A, B-B	1:50	A1
D	15CST	PL	246	PIANTA PIANO PRIMO - SEZIONE C-C	1:50	A1
D	15CST	PL	247	PIANTA PIANO COPERTURA - SEZIONE D-D - DETTAGLI INTERVENTI SULLE MURATURE	1:50	A1
<b>PROGETTO STRUTTURALE PADIGLIONE 16</b>						
<b>CODICE EL.</b>			<b>TITOLO</b>		<b>SCALA</b>	<b>FORMATO</b>
<b>16ST</b>	<b>TIPO</b>	<b>NUM</b>				
D	16ST	RL	250	RELAZIONE TECNICA STRUTTURE (EX elaborato D14RL113 CdS)	-	A4
D	16ST	RL	251	RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE	-	A4
D	16ST	PL	252	PIANTA PIANO TERRA - PIANTE PIANO PRIMO - DETTAGLI INTERVENTI SULLE MURATURE	1:100	A1
D	16ST	PL	253	PIANTA PIANO COPERTURE - SEZIONI A-A, B-B, C-C, D-D	varie	A1
<b>PROGETTO IMPIANTISTICO PADIGLIONI 15b/15c</b>						
<b>CODICE EL.</b>			<b>TITOLO</b>		<b>SCALA</b>	<b>FORMATO</b>
<b>15IM</b>	<b>ELAB</b>	<b>NUM</b>				
D	15IM	RL	260	RELAZIONE DI CALCOLO DEGLI IMPIANTI		A4
D	15IM	RL	261	RELAZIONE SULLA EX LEGGE 10/91 CONTENIMENTO CONSUMO ENERGETICO. APPLICAZIONE D.L. 192 e D.L. 311		A4
D	15IM	PL	262	PROGETTO - PLANIMETRIE GENERALI - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 15B	1:100	A1
D	15IM	PL	263	PROGETTO - PLANIMETRIE GENERALI - IMPIANTO DI ADDUZIONE IDRICA 15B	1:100	A1
D	15IM	PL	264	PROGETTO - PLANIMETRIE GENERALI - IMPIANTO FOGNARIO 15B	1:100	A1
D	15IM	PL	265	PROGETTO - PLANIMETRIE GENERALI - IMPIANTO MECCANICO DI DISTRIBUZIONE ARIA 15B	1:100	A1
D	15IM	PL	266	PROGETTO - PLANIMETRIE GENERALI - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 15C	1:100	A1
D	15IM	PL	267	PROGETTO - PLANIMETRIE GENERALI - IMPIANTO DI ADDUZIONE IDRICA 15C	1:100	A1
D	15IM	PL	268	PROGETTO - PLANIMETRIE GENERALI - IMPIANTO FOGNARIO 15C	1:100	A1
D	15IM	PL	269	PROGETTO - PLANIMETRIE GENERALI - IMPIANTO MECCANICO DI DISTRIBUZIONE ARIA 15C	1:100	A1
D	15IM	PL	270	PROGETTO - PIANTE PIANO TERRA - IMPIANTI DI EMERGENZA 15B	1:100	A1+ (27cm)
D	15IM	PL	271	PROGETTO - PIANTE PIANO PRIMO - IMPIANTI DI EMERGENZA 15B	1:100	A1+ (27cm)
D	15IM	PL	272	PROGETTO - PIANTE PIANO TERRA - IMPIANTI ELETTRICI 15B	1:100	A1+ (27cm)

D	15IM	PL	273	PROGETTO - PIANTA PIANO PRIMO - IMPIANTI ELETTRICI 15B	1:100	A1+ (27cm)
D	15IM	PL	274	PROGETTO - PIANTA PIANO TERRA- IMPIANTI SPECIALI 15B	1:100	A1+ (27cm)
D	15IM	PL	275	PROGETTO - PIANTA PIANO PRIMO - IMPIANTI SPECIALI 15B	1:100	A1+ (27cm)
D	15IM	PL	276	PROGETTO - PIANTA PIANO TERRA- IMPIANTI DI EMERGENZA 15C	1:100	A1
D	15IM	PL	277	PROGETTO - PIANTA PIANO PRIMO- IMPIANTI DI EMERGENZA 15C	1:100	A1
D	15IM	PL	278	PROGETTO - PIANTA PIANO TERRA- IMPIANTI ELETTRICI 15C	1:100	A1
D	15IM	PL	279	PROGETTO - PIANTA PIANO PRIMO - IMPIANTI ELETTRICI 15C	1:100	A1
D	15IM	PL	280	PROGETTO - PIANTA PIANO TERRA- IMPIANTI SPECIALI 15C	1:100	A1
D	15IM	PL	281	PROGETTO - PIANTA PIANO PRIMO - IMPIANTI SPECIALI 15C	1:100	A1
<b>PROGETTO IMPIANTISTICO PADIGLIONE 16</b>						
<b>CODICE EL.</b>		<b>TITOLO</b>			<b>SCALA</b>	<b>FORMATO</b>
<b>16IM</b>	<b>ELAB</b>	<b>NUM</b>				
D	16IM	RL	282	RELAZIONE DI CALCOLO DEGLI IMPIANTI		A4
D	16IM	RL	283	RELAZIONE SULLA EX LEGGE 10/91 CONTENIMENTO CONSUMO ENERGETICO. APPLICAZIONE D.L. 192 e D.L. 311		A4
D	16IM	PL	284	PROGETTO - PLANIMETRIE GENERALI - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	1:100	A1
D	16IM	PL	285	PROGETTO - PLANIMETRIE GENERALI - IMPIANTO DI ADDUZIONE IDRICA	1:100	A1
D	16IM	PL	286	PROGETTO - PLANIMETRIE GENERALI - IMPIANTO FOGNARIO	1:100	A1
D	16IM	PL	287	PROGETTO - PLANIMETRIE GENERALI - IMPIANTO MECCANICO DI DISTRIBUZIONE ARIA	1:100	A1
D	16IM	PL	288	PROGETTO - PIANTA PIANO TERRA- IMPIANTI DI EMERGENZA	1:100	A1
D	16IM	PL	289	PROGETTO - PIANTA PIANO PRIMO- IMPIANTI DI EMERGENZA	1:100	A1
D	16IM	PL	290	PROGETTO - PIANTA PIANO TERRA- IMPIANTI ELETTRICI	1:100	A1
D	16IM	PL	291	PROGETTO - PIANTA PIANO PRIMO - IMPIANTI ELETTRICI	1:100	A1
D	16IM	PL	292	PROGETTO - PIANTA PIANO TERRA- IMPIANTI SPECIALI	1:100	A1
D	16IM	PL	293	PROGETTO - PIANTA PIANO PRIMO - IMPIANTI SPECIALI	1:100	A1
<b>ELABORATI DI PROGETTO - PADIGLIONE 24/25</b>						
<b>DOCUMENTAZIONE GENERALE</b>						
<b>CODICE EL.</b>		<b>TITOLO</b>			<b>SCALA</b>	<b>FORMATO</b>
<b>24/25</b>	<b>TIPO</b>	<b>NUM</b>				
D	24/25	RL	400	RELAZIONE GENERALE	-	A4
D	24/25	RL	401	RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA	-	A4
<b>PIANO DI SICUREZZA</b>						
<b>CODICE EL.</b>		<b>TITOLO</b>			<b>SCALA</b>	<b>FORMATO</b>
<b>24/25PSC</b>	<b>TIPO</b>	<b>NUM</b>				
D	24/25PSC	RL	404	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - RELAZIONE LOTTO 3	-	A4

D	24/25PSC	RL	405	ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI - ALLEGATO B	-	A4
D	24/25PSC	RL	406	DIAGRAMMA DI GANTT - ALLEGATO A	-	A3
D	24/25PSC	PL	407	LAYOUT DI CANTIERE - ALLEGATO C	-	A4
D	24/25PSC	RL	408	ONERI DELLA SICUREZZA - LOTTO 3	-	A4
D	24/25PSC	RL	409	FASCICOLO DELL'OPERA	-	A4
<b>DOCUMENTAZIONE GENERALE</b>						
<b>CODICE EL.</b>			<b>TITOLO</b>		<b>SCALA</b>	<b>FORMATO</b>
<b>24/25GE</b>	<b>TIPO</b>	<b>NUM</b>				
D	24/25AR	RL	410	RELAZIONE DESCRITTIVA (RELAZIONE TECNICA ARCHITETTONICA)	-	A4
D	24/25AR	RV	411	RILIEVO STATO DI FATTO - PIANTA PIANO TERRA / PIANO PRIMO	1:100	A1+ (147cm)
D	24/25AR	RV	412	RILIEVO STATO DI FATTO - PIANTA SECONDO PIANO / COPERTURA	1:100	A1+ (147cm)
D	24/25AR	RV	413	RILIEVO STATO DI FATTO - SEZIONI	1:100	A1+ (147cm)
D	24/25AR	RV	414	RILIEVO STATO DI FATTO - PROSPETTI	1:100	A1+ (147cm)
D	24/25AR	DR	415	DEMOLIZIONI RICOSTRUZIONI - PIANTA PIANO TERRA / PIANO PRIMO	1:100	A1+ (147cm)
D	24/25AR	DR	416	DEMOLIZIONI RICOSTRUZIONI - PIANTA SECONDO PIANO / COPERTURA	1:100	A1+ (147cm)
D	24/25AR	DR	417	DEMOLIZIONI RICOSTRUZIONI - SEZIONI	1:100	A1+ (147cm)
D	24/25AR	DR	418	DEMOLIZIONI RICOSTRUZIONI - PROSPETTI	1:100	A1+ (147cm)
D	24/25AR	PL	419	PROGETTO - PIANTA PIANO TERRA / PIANO PRIMO	1:100	A1+ (147cm)
D	24/25AR	PL	420	PROGETTO - PIANTA SECONDO PIANO / COPERTURA	1:100	A1+ (147cm)
D	24/25AR	SZ	421	PROGETTO - SEZIONI	1:100	A1+ (147cm)
D	24/25AR	SZ	422	PROGETTO - PROSPETTI	1:100	A1+ (147cm)
<b>PROGETTO STRUTTURALE</b>						
<b>CODICE EL.</b>			<b>TITOLO</b>		<b>SCALA</b>	<b>FORMATO</b>
<b>24/25ST</b>	<b>TIPO</b>	<b>NUM</b>				
D	24/25ST	RL	430	RELAZIONE TECNICA STRUTTURE (EX elaborato D14RL113 CdS)	-	A4
D	24/25ST	RL	431	RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE	-	A4
D	24ST	PL	432	PIANTA PIANO TERRA - PIANTA PIANO INTERRATO	1:50	A0
D	25ST	PL	433	PIANTA PIANO TERRA - PIANTA SOPPALCO A Q+3.00	1:50	A0
D	24ST	PL	434	PIANTA PIANO PRIMO	1:50	A0
D	25ST	PL	435	PIANTA PIANO PRIMO	1:50	A0
D	24ST	PL	436	PIANTA PIANO SECONDO - SEZIONE A-A	1:50	A0
D	25ST	PL	437	PIANTA PIANO COPERTURA	1:50	A0
D	24ST	PL	438	PIANTA PIANO COPERTURA	1:50	A0
D	24/25ST	DT	439	DETTAGLI INTERVENTI SULLE MURATURE E SOLAI	1:50/20	A1
<b>PROGETTO IMPIANTISTICO</b>						
<b>CODICE EL.</b>			<b>TITOLO</b>		<b>SCALA</b>	<b>FORMATO</b>
<b>15IM</b>	<b>ELA B</b>	<b>NUM</b>				
D	24/25IM	RL	440	RELAZIONE DI CALCOLO DEGLI IMPIANTI		A4

D	24/25IM	RL	441	RELAZIONE SULLA EX LEGGE 10/91 CONTENIMENTO CONSUMO ENERGETICO. APPLICAZIONE D.L. 192 e D.L. 311		A4
D	24/25IM	PL	442	PROGETTO - PLANIMETRIE GENERALI - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	1:100	A1
D	24/25IM	PL	443	PROGETTO - PLANIMETRIE GENERALI - IMPIANTO DI ADDUZIONE IDRICA	1:100	A1
D	24/25IM	PL	444	PROGETTO - PLANIMETRIE GENERALI - IMPIANTO FOGNARIO	1:100	A1
D	24/25IM	PL	445	PROGETTO - PLANIMETRIE GENERALI - IMPIANTO MECCANICO DI DISTRIBUZIONE ARIA	1:100	A1
D	24/25IM	PL	446	PROGETTO - PIANTA PIANO TERRA- IMPIANTI DI EMERGENZA	1:100	A1+(62)cm
D	24/25IM	RL	447	PROGETTO - PIANTA PIANO PRIMO- IMPIANTI DI EMERGENZA	1:100	A1+(62)cm
D	24/25IM	PL	448	PROGETTO - PIANTA PIANO SECONDO- IMPIANTI DI EMERGENZA	1:100	A1+(62)cm
D	24/25IM	PL	449	PROGETTO - PIANTA PIANO TERRA- IMPIANTI DI ELETTRICI	1:100	A1+(62)cm
D	24/25IM	PL	450	PROGETTO - PIANTA PIANO PRIMO- IMPIANTI DI ELETTRICI	1:100	A1+(62)cm
D	24/25IM	PL	451	PROGETTO - PIANTA PIANO SECONDO- IMPIANTI DI ELETTRICI	1:100	A1+(62)cm
D	24/25IM	PL	452	PROGETTO - PIANTA PIANO TERRA- IMPIANTI DI SPECIALI	1:100	A1+(62)cm
D	24/25IM	PL	453	PROGETTO - PIANTA PIANO PRIMO- IMPIANTI DI SPECIALI	1:100	A1+(62)cm
D	24/25IM	PL	454	PROGETTO - PIANTA PIANO SECONDO- IMPIANTI DI SPECIALI	1:100	A1+(62)cm

3. Sono, inoltre, contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii
  - il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("*Regolamento*") Per i soli articoli non abrogati;
  - il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ("*D.Lgs. 81/2008*").

## ART. 10 Conoscenza delle condizioni d'appalto

- La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;



2. Nell'accettare i lavori, i servizi e le prestazioni professionali specialistiche e integrative di cui al presente Capitolato, ai relativi allegati e a tutti i documenti in esso direttamente o indirettamente richiamati, l'Appaltatore espressamente dichiara:
- a. di essere perfettamente a conoscenza e di accettare incondizionatamente le leggi, i regolamenti, e tutte le norme tecniche e di settore che regolano l'esecuzione dei lavori pubblici;
  - b. di essere perfettamente a conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le norme specifiche e speciali che regolano il presente appalto;
  - c. di avere attentamente esaminato tutte le condizioni del presente Capitolato, e di tutti gli allegati contrattuali e di quanto altro fornito atto a valutare l'appalto;
  - d. di avere attentamente valutato, studiato e analizzato tutti gli elaborati grafici e descrittivi del Progetto Definitivo dell'Amministrazione appaltante, e di ritenere tale Progetto Definitivo compiuto ed esauriente, in quanto individua pienamente i lavori da realizzare e le relative modalità di esecuzione;
  - e. di avere preso atto e attentamente valutato le relazioni relative ai sondaggi e alle prove conoscitive eseguite dall'Amministrazione appaltante, di ritenerle esaurienti e complete ai fini della redazione del Piano delle Indagini Integrative e delle Verifiche Conoscitive e del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore;
  - f. di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato gli immobili interessati dai lavori e di avere accertato le condizioni sia dei corpi di fabbrica che degli impianti;
  - g. di essere pienamente edotto dei vincoli di tutela riguardanti i padiglioni oggetto dei lavori e della imprescindibile necessità dell'Amministrazione di procedere alla consegna dei servizi e dei lavori in modo frazionato senza che l'impresa abbia nulla da eccepire. In particolare, l'appaltatore dichiara di essere perfettamente a conoscenza che l'Università procederà, anche nelle more del processo di perfezionamento del contratto di appalto e sotto le riserve di legge, in maniera frazionata e per stralci successivi, alla consegna e quindi all'avvio sia della progettazione esecutiva e di tutte le prestazioni specialistiche e professionali ad essa correlate dei diversi padiglioni del mattatoio oggetto dei servizi e dei lavori di appalto; sia dell'esecuzione dei lavori dei medesimi padiglioni. L'Amministrazione si riserva infatti l'insindacabile facoltà di disporre l'avvio della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori dei diversi padiglioni per fasi successive, al fine di ottemperare alla stringente tempistica e alle specifiche modalità che regolano l'erogazione dei finanziamenti ministeriali che si sono resi disponibili per effetto di specifici provvedimenti di legge e che finanziano una quota parte del presente appalto.
  - h. Di essere pienamente edotto che la consegna per stralci successivi e per fasi dei servizi e dei lavori di appalto comporta un maggior impegno contrattuale derivante dall'elaborazione per stralci operativi e per specifici ambiti di intervento della progettazione esecutiva; dall'esecuzione differenziata e articolata nel tempo e nello spazio di tutte le indagini preliminari e le verifiche conoscitive necessarie e propedeutiche alla consegna di un progetto esecutivo pienamente conforme ai requisiti di legge; dall'elaborazione e dalla consegna secondo una tempistica articolata e differenziata di tutto quanto richiesto da parte degli enti terzi aventi titolo al rilascio di pareri, nulla osta e autorizzazioni necessarie all'avvio dei lavori.

- i. Di essere pienamente consapevole che per effetto di tutto quanto sopra riportato egli non potrà sollevare eccezioni, iscrivere riserve contrattuali, invocare pretesti per il mancato rispetto dei tempi di contratto e degli obiettivi che l'appalto si prefigge.
  - j. di avere acquisito piena conoscenza dei seguenti elementi:
    - i. la natura dei luoghi, comprese le caratteristiche geologiche, idrogeologiche, meteorologiche;
    - ii. le condizioni locali, inclusi i vincoli architettonici, storici, ecologici e ambientali;
    - iii. gli eventuali vincoli derivanti da lavori da eseguirsi su impianti in esercizio o in prossimità di impianti in esercizio;
    - iv. gli eventuali vincoli derivanti da attività in corso nelle zone limitrofe all'area dove devono eseguirsi i lavori da parte di soggetti terzi rispetto all'Amministrazione appaltante;
    - v. di aver preso coscienza dell'esistenza del decreto di vincolo su tutti gli immobili;
  - k. di aver valutato le condizioni di viabilità, di accesso e movimentazione nelle aree oggetto di lavoro;
  - l. di aver valutato, nella formulazione dell'offerta, tutte le circostanze, ponderabili e non, degli elementi che possano, in qualche modo, influire sulla determinazione dei costi offerti per lo svolgimento dei servizi e dei lavori di appalto;
  - m. di avere valutato tutte le procedure esecutive, gli apprestamenti e i dispositivi di protezione individuale e collettiva necessari all'esecuzione dei lavori;
  - n. di avere attentamente valutato l'importo di contratto degli oneri per la sicurezza, fisso e invariabile, e di ritenerlo congruo e adeguato a garantire lo svolgimento dei lavori di appalto nella piena osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e delle specifiche disposizioni riportate nel presente Capitolato;
  - o. di avere liberamente esercitato il proprio diritto di raccogliere le informazioni necessarie ed opportune e di avere ricevuto dall'Amministrazione appaltante tutta la collaborazione e le informazioni richieste.
  - p. Il rispetto di tutti i vincoli della normativa sull'adeguamento sismico;
3. L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante la redazione del Progetto Esecutivo e l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che nei casi di forza maggiore previsti dal Codice Civile.
4. L'Appaltatore ha l'onere di organizzarsi per ottemperare a quanto prescritto in sede di approvazione del progetto da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in merito alla richiesta di sorveglianza archeologica. In particolare, l'Appaltatore deve ottemperare ad eventuali prescrizioni impartite dagli archeologi, e, laddove emergessero preesistenze archeologiche, eseguire carotaggi e saggi di approfondimento mirati al fine di conoscere le strutture nelle loro dimensioni fondamentali. Eventuali sospensioni delle lavorazioni conseguenti a rinvenimento di reperti archeologici o disposte dalla Soprintendenza non potranno essere oggetto di riserva da parte dell'Appaltatore. Le eventuali sospensioni saranno oggetto di proroghe disposte nei modi e nelle forme previsti dalla vigente normativa lavori pubblici.

5. Trattandosi di lavoro all'interno del centro storico l'appaltatore, nel formulare la propria offerta tecnica ed economica, ha tenuto in debito conto la particolarità del luogo di esecuzione dei lavori e la logistica del cantiere che non consente l'agevole accesso con i mezzi di cantiere, delle limitazioni logistiche sui trasporti, dei sollevamenti e della larghezza dei punti di accesso. Per le suddette particolarità quindi l'appaltatore non potrà pretendere compensi e/o indennizzi di sorta circa eventuali ritardi o costi derivanti. In aggiunta, trattandosi di bene tutelato soggetto all'applicazione dei disposti di cui al PARTE II del d.lgs 42/2004 e s.m.i. – Tutela architettonica - l'appaltatore dà atto che, senza riserva alcuna, qualsiasi opera da eseguirsi è soggetta alla vigilanza della Soprintendenza (SABAP) e, a insindacabile giudizio dell'Ente di tutela e della DLL, all'eventuale campionatura preventiva delle opere da eseguirsi. Il che comporta, senza che ciò possa ingenerare ritardi o dare adito a maggiori compensi alcuni, l'esigenza di programmare con congruo anticipo le opere e campionature in sito da eseguirsi per consentire l'espletamento delle suddette funzioni di vigilanza. Sono pertanto sempre da intendersi remunerati nell'ambito dell'appalto, tutte le prove e le verifiche di esecuzione da sottoporre al giudizio di SABAP.
6. Nell'accettare i lavori, i servizi e le prestazioni professionali specialistiche e integrative di cui al presente Capitolato, ai relativi allegati e a tutti i documenti in esso direttamente o indirettamente richiamati, l'Appaltatore espressamente dichiara di avere tenuto in conto che l'esecuzione delle opere si svolge contestualmente alle attività istituzionali dell'Università e pertanto l'Appaltatore ha previsto la possibilità di effettuare lavorazioni in periodo notturno e festivo. Il Programma Operativo di Dettaglio dei Lavori dovrà contenere indicazioni in merito alla possibilità di svolgimento dei lavori per fase, tenendo conto delle esigenze dell'Ente Usuario dell'Immobile nello svolgimento dell'attività lavorativa all'interno degli edifici oggetto dell'appalto. In tali casi, l'impresa affidataria non potrà avere null'altro a che pretendere.
7. Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore previsti negli atti contrattuali sono integralmente compensati con i corrispettivi prezzi di appalto. L'Appaltatore, pertanto, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, espressamente dichiara che, nel presentare la propria offerta, ha tenuto conto di tutti gli oneri diretti ed indiretti esplicitamente previsti o no, posti a suo carico, dal presente Capitolato, dal Capitolato Generale, dalle leggi, regolamenti, norme, cui gli atti contrattuali fanno riferimento, che potrà incontrare nella redazione del Progetto Esecutivo e nell'esecuzione dei lavori e che eventualmente non trovassero corrispondenza nei prezzi suddetti, nessuno escluso od eccettuato.
8. Nel prezzo a corpo si intendono ricompresi, tutti gli oneri derivanti da impedimenti connaturati alla complessa ed articolata vita dell'Amministrazione appaltante, che inficiano la normale pianificazione del cantiere e dei lavori, nonché la regolarità del loro sviluppo e che comportano, per un loro adeguato superamento, cautele, provvedimenti, e cure del tutto particolari, congiuntamente all'assunzione, da parte dell'Appaltatore, di responsabilità penali e civili oltre il normale.

## **ART. 11            Fallimento dell'Appaltatore**

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore l'Amministrazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 o 109 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter, del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Committente si riserva di esercitare la facoltà prevista all'art. 110 del Codice alle condizioni e modalità ivi previste.
2. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti,

ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia nei confronti dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

3. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
4. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguiti e contratti già stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dell'art. 110 del Codice mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.

## **ART. 12 Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio**

1. L'Appaltatore deve confermare il domicilio indicato in sede di offerta, ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato generale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve nominare, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, il soggetto fisico personalmente incaricato quale *Responsabile del Coordinamento Generale delle Attività di Appalto*, il quale agirà come rappresentante dell'Appaltatore fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio delle opere.
3. L'Appaltatore deve ugualmente nominare, alla stipula del contratto di appalto, la persona fisica incaricata di svolgere le funzioni del *Responsabile del Coordinamento Generale delle Attività di Appalto* in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo.
4. Il *Responsabile del Coordinamento Generale delle Attività di Appalto* deve essere a perfetta conoscenza di tutti i rapporti contrattuali che intercorrono tra tutti i soggetti – fisici o giuridici - a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di appalto.
5. Il *Responsabile del Coordinamento Generale delle Attività di Appalto* deve essere in possesso di tutti i poteri di delega necessari per gestire compiutamente tutte le attività di appalto.
6. Tutti i contatti con il personale dell'Amministrazione appaltante inerenti lo svolgimento del contratto di appalto devono essere tenuti unicamente e esclusivamente dal *Responsabile del Coordinamento Generale delle Attività di Appalto*.
7. La mancata designazione del *Responsabile del Coordinamento Generale delle Attività di Appalto* da parte dell'Appaltatore o il mancato possesso dei necessari poteri di delega, costituiscono inadempimento grave alle condizioni di contratto e pertanto comportano la risoluzione del contratto medesimo.
8. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione appaltante.
9. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle

attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

10. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL e, se del caso, il RUP, hanno il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

### **ART. 13 Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato, negli elaborati grafici del progetto definitivo e del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto. In ogni caso l'appaltatore, sia per sé che per i propri subappaltatori, fornitori e subfornitori:
  - a. deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 106 del 2017 e ai relativi allegati, nonché alle altre normative nazionali di recepimento e attuazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011. Nell'applicazione della normativa relativa ai materiali utilizzati, tutti i riferimenti all'abrogato d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, contenuti in leggi, decreti, circolari o provvedimenti amministrativi si intendono effettuati al regolamento (UE) n. 305/2011 e al decreto legislativo n. 106 del 2017;
  - b. deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» in corso di validità e alle relative e successive modifiche che intervengano prima dell'esecuzione delle opere contemplate dalle predette modifiche;
  - c. è obbligato ad utilizzare materiali e prodotti per uso strutturale, identificati a cura del fabbricante e qualificati sotto la responsabilità del medesimo fabbricante:
    - i. secondo una norma europea armonizzata il cui riferimento sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (lettera A), se disponibile;
    - ii. se non sia disponibile una norma europea armonizzata, con applicazione delle citate Norme Tecniche oppure con Marcatura CE se il fabbricante abbia optato per tale soluzione;
    - iii. se non ricorrono le condizioni precedenti, il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente "Valutazione Tecnica Europea" (ETA), oppure dovrà ottenere un "Certificato di Valutazione Tecnica" rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili

- d. sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, deve garantire che l'esecuzione delle opere e il reperimento e approvvigionamento dei materiali sia conforme ai criteri minimi ambientali di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 giugno 2022 (in G.U. n. 168 del 8 giugno 2022) recante Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, come previsti nel progetto posto a base di gara; deve altresì presentare, a semplice richiesta del RUP, le certificazioni, le dichiarazioni e la documentazione pertinente a dimostrazione del rispetto dei predetti criteri ambientali minimi.
3. La DL può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla DL, la Stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore stesso, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. In ogni caso:
- a. i materiali da utilizzare sono campionati e sottoposti all'approvazione della DL, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera, ivi comprese quelle relative al riuso di materiali e al riciclo entro lo stesso cantiere;
  - b. i materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione della DL, anche mediante, ove previsto, acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione; l'accettazione definitiva si ha solo dopo la loro posa in opera, tuttavia, anche dopo l'accettazione e la posa in opera, restano impregiudicati i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo;
  - c. non costituisce esimente l'impiego da parte dell'appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o l'esecuzione di una lavorazione più accurata, se non accettata espressamente dalla DL
  - d. i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e sono rifiutati dalla DL nel caso in cui se ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze; il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile, entro 15 (quindici) giorni dalla scoperta della non conformità del materiale utilizzato o del manufatto eseguito;
  - e. la DL, nonché il collaudatore in corso d'opera se nominato, e in ogni caso il collaudatore finale, possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti, con spese a carico dell'appaltatore, salvo che le prove o le analisi siano palesemente ultronee e arbitrarie.
4. L'appaltatore deve altresì dimostrare, a semplice richiesta del DL o, tramite questi, del RUP, che i materiali approvvigionati rispettano le caratteristiche tecniche, di sostenibilità ambientale, di ciclo di vita e ogni altra caratteristica prevista dall'appaltatore nella propria offerta tecnica con la

quale si è aggiudicato il contratto, mediante l'esibizione delle certificazioni, delle dichiarazioni e della documentazione pertinente a dimostrazione del rispetto delle predette caratteristiche tecniche, di sostenibilità ambientale, di ciclo di vita e ogni altra caratteristica prevista nell'offerta tecnica

#### **ART. 14            Convenzioni in materia di valuta e termini**

1. Negli atti predisposti dall'Amministrazione appaltante tutti i valori in cifra assoluta si intendono espressi in euro.
2. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), come regolata dalla legge. Negli atti predisposti dall'Amministrazione appaltante, i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato Speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

### **PARTE III - CARATTERISTICHE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE**

#### **ART. 15 Descrizione sintetica del progetto definitivo dell'Amministrazione**

1. Di seguito si riporta una breve descrizione della proposta progettuale, per la descrizione dettagliata dell'intervento si rimanda alle Relazioni generali e specialistiche facenti parte degli elaborati di gara.

##### **Padiglioni 15b e 15c**

2. I padiglioni 15b, 15c sono individuati come stralcio funzionale omogeneo e continuo e per questo motivo sono descritti unitariamente in questa relazione.

3. Tutti i progetti qui presentati propongono un sistema di riorganizzazione dell'esistente che tende a renderlo funzionale allo scopo previsto col minimo di modificazioni possibili e che è animato dal massimo rispetto e da un quasi filologico spirito di conservazione dei valori ambientali ed architettonici. Questo perché, come sarà chiarito anche in seguito, i progetti operano su un contesto doppiamente delicato: infatti l'ex-Mattatoio è un complesso di grande valore architettonico e storico, essendo un'opera insigne dell'ingegneria civile ottocentesca, che poi è posto su un sottosuolo ricchissimo di resti della città romana (combina quindi i temi dell'archeologia antica con quella industriale).

4. Va anche detto che i padiglioni esistenti, essendo originariamente destinati a stalle o a lavorazioni delle carni, pur essendo costruiti con grande cura ed attenzione rispetto allo stato dell'arte edilizia della fine dell'Ottocento, risultano gravemente carenti sul piano delle coibentazioni termiche (per esempio i tetti sono leggerissimi), su quello del rispetto delle nuove normative di prevenzione del rischio sismico e vanno adeguati alle esigenze igienico ambientali della loro nuova destinazione. Sinteticamente i lavori si possono sintetizzare in

- conservazione o ripristino delle volumetrie, delle sagome e delle superfici originarie;
- ripristino, ove necessario e possibile, delle volumetrie originali, attraverso la rimozione delle superfetazioni o delle aggiunte incongrue avvenute recentemente;
- conservazione dei partiti architettonici, delle tessiture murarie, dei materiali di copertura, dei rivestimenti in pietra o marmo e dei dettagli;
- introduzione di soppalcature autonome distinte dalla struttura originale e realizzazione di partizioni interne removibili, spesso vetrate e in generale tali da permettere la leggibilità delle strutture e degli ambienti originari
- introduzione, laddove la preferenziale conservazione di infissi e dettagli originali non sia possibile, di finiture coerenti con l'estetica storica e comunque coordinate con quelle adottate (da Roma Tre e dagli altri operatori) in tutte gli altri edifici in restauro del Mattatoio;
- esclusione di scavi profondi per la realizzazione di interrati e in generale limitazione degli scavi (solo per la realizzazione di solai di calpestio isolati dall'umidità e flottanti per il passaggio di impianti) ad una quota tale da non incidere sul substrato archeologico (il Mattatoio fu realizzato su un reinterro di circa 2/3 metri di altezza)
- limitazione delle opere di consolidamento statico alle zone già investite dalle fondazioni ottocentesche (quindi alle zone in cui gli eventuali resti archeologici risultino già irreversibilmente obliterati).
- progettazione delle opere di consolidamento statico, di adeguamento termico, ambientale ed impiantistico con criteri tali (vedi nei paragrafi successivi) da ottenere prestazioni



eccellenti ed aggiornate, pur col minimo impatto estetico e col minimo trauma sulle strutture e gli spazi esistenti.

### **Padiglione 16**

5. Il progetto prevede il recupero dell'edificio e la realizzazione di un solaio intermedio per consentire lo sfruttamento dell'altezza disponibile per un soppalco. Per fornire l'aria e la luce necessari per garantire il comfort delle previste funzioni di uffici si prevede di realizzare un lucernario scoperto sulla falda esposta a nord, in modo di ricavare una contro facciata interna completamente vetrata; su questa vetrata affacciano tutti gli ambienti del piano terra e del soppalco.
6. Si prevede di unire funzionalmente l'ex stalla del bestiame con il piccolo edificio di testata: qui sarà collocato l'accesso al padiglione. La scala di accesso al soppalco sarà collocata nella prima campata del padiglione principale, ed avrà rampe asimmetriche, con il pianerottolo intermedio posto ad un'altezza compatibile con la porta dell'uscita di sicurezza.
7. La distribuzione interna sarà garantita da due corridoi sovrapposti di larghezza di 180 cm, che potranno ospitare scaffali o armadiature continue. Le pareti interne degli ambienti saranno di tipo vetrato; anche le porte degli ambienti di lavoro saranno vetrate. Al piano inferiore, nelle due campate lunghe dell'edificio, saranno collocati ambienti di lavoro indivisi, che potranno ospitare sei persone ciascuno. Al piano superiore saranno invece ricavati 10 piccoli ambienti di lavoro separati, della superficie di circa 12 mq ciascuno, che potranno ospitare una sola postazione di lavoro.
8. I bagni saranno collocati in testata, nel corpo coperto a terrazzo, in prossimità dell'accesso all'edificio; saranno separati per genere e avranno due wc ciascuno, di cui uno accessibile a persone diversamente abili. In adiacenza sarà collocato un locale destinato ad alloggiare gli impianti necessari al funzionamento dell'edificio, in modo da rispettare le prescrizioni della Soprintendenza rispetto al posizionamento in copertura di eventuali macchinari. Il padiglione sarà collegato direttamente con l'adiacente padiglione 15c, sempre destinato ad ospitare il DipSA. Le altezze interne degli ambienti sono: piano terra m 3,00 piano primo h. minima m 2,60 - h max m 4,28, h media m 3,50 circa

Il progetto del padiglione 16 prevede la conservazione delle facciate originali. In generale, per le facciate, si ipotizza il restauro:

- delle murature esterne degradate e la ripresa delle lacune del paramento a cortina di mattoni pressati stuccati;
- di tutti i componenti lacunosi o danneggiati in travertino, sino all'altezza di circa 2 metri da terra (basamento/zoccolatura, bugnato, soglie e davanzali, stipiti di porte e cornici di lunette). Profili e lavorazione superfici in pietra verranno rispettati;
- di tutti i componenti lacunosi o danneggiati in muratura di mattoni e stucco tinteggiato color travertino, oltre l'altezza di circa 2 metri da terra (bugnato, modanature, cornice di imposta delle lunette e cornicione);
- per le porte, si prevede l'inserimento di nuovi infissi in ferro a doppia anta con specchiatura superiore apribile; di dimensioni e apertura diverse, ma con caratteristiche simili a quanto già realizzato nel padiglione 7, attualmente in uso; le porte che danno su esterno saranno provviste di un cancello metallico;

- per le lunette più piccole, all'origine senza infisso vista la destinazione dei locali a stalla o rimessaggio dei carri, si prevede l'utilizzo di infisso unico in ferro e apertura a vasistas; le lunette che danno su esterno saranno prive di infisso. caratteristiche simili a quanto già realizzato nel padiglione 7, attualmente in uso; le porte che danno su esterno saranno provviste di un cancello metallico; per le lunette più piccole, all'origine senza infisso vista la destinazione dei locali a stalla o rimessaggio dei carri, si prevede l'utilizzo di infisso unico in ferro e apertura a vasistas; le lunette che danno su esterno saranno prive di infisso.

## **PADIGLIONE 14**

### **9. Oggetto dell'appalto (A)**

Il presente progetto definitivo riguarda il recupero del Padiglione 14, uno tra quelli concessi dal Comune di Roma all'Università degli Studi Roma Tre: ovvero la sua ri-funzionalizzazione e trasformazione in laboratori specialistici del Dipartimento di Architettura.

Il progetto presentato propone un sistema di riorganizzazione dell'esistente Padiglione 14 che tende a renderlo funzionale allo scopo previsto col minimo di modificazioni possibili, animato dal massimo rispetto e da uno spirito di conservazione dei valori ambientali ed architettonici. Infatti, l'ex Mattatoio è un complesso di grande valore architettonico e storico, essendo un'opera insigne dell'ingegneria civile ottocentesca, posto su un sottosuolo ricchissimo di resti della città romana. Va segnalato che i padiglioni esistenti, essendo originariamente destinati a stalle o a lavorazioni delle carni, pur essendo costruiti con grande cura ed attenzione rispetto allo stato dell'arte edilizia della fine dell'Ottocento, risultano gravemente carenti sul piano delle coibentazioni termiche (per esempio i tetti sono leggerissimi), su quello del rispetto delle nuove normative di prevenzione del rischio sismico e vanno adeguati alle esigenze igienico-ambientali della loro nuova destinazione (rapporti aero illuminanti, altezze utili, ecc.).

Il progetto prevede la demolizione della attuale struttura di copertura, formata dal tetto piano, dalle travi e dalle cordolature perimetrali e dalla serie di pilastri in cemento armato e dal recupero delle murature originarie.

La concezione architettonica, spaziale e strutturale del Padiglione 14 si basa sul restauro conservativo dell'involucro murario originario mediante il recupero delle superfici esterne in mattone, il ripristino delle aperture, (lunette e vani di porte), la ricostruzione degli apparati decorativi (piedritti, cornici, modanature, e zoccoli) e sulla costruzione di un nuovo tetto a doppia falda con manto di copertura e di un soppalco entrambi realizzati con struttura a telaio in acciaio con finiture, nelle diverse tipologie di rivestimento, in mattone e tegole marsigliesi.

Un intervento di recupero immaginato attraverso la chiara giustapposizione tra un elemento di nuova concezione (il coronamento dell'edificio costituito da un tamburo e da una copertura a doppia falda, una sobria e leggera lanterna in acciaio e vetro), e l'involucro murario antico.

Se la sagoma esterna ripropone l'andamento della copertura a doppia falda, la configurazione interna della copertura si suddivide in due campate differenziate in una maggiore di circa 10.00 m ed una minore di circa 5.50 m: la navata principale ha uno sviluppo a doppia altezza, coerente con le esigenze stabilite dalle dimensioni e dalle manovre in esercizio del carro ponte;

l'altra, la più piccola, ha uno sviluppo su due livelli, ottimizzando così la possibilità di sfruttamento delle superfici sia per dislocare gli uffici del Laboratorio Prisma sia per ospitare, sul fronte opposto, il Laboratorio Progetti Modelli e Prototipi. Tra queste due entità operative, è ubicato il nucleo di servizi costituito dal vestibolo d'ingresso, dalla scala, dall'ascensore e dai servizi igienici e spogliatoi.

La struttura di sostegno della copertura e dei soppalchi, nell'obiettivo di limitare la presenza di appoggi a terra, è stata concepita come una lunga trave-parete costituita dalla sequenza di telai in acciaio poggiata all'estremità longitudinale del Padiglione attraverso due setti indipendenti dall'involucro in muratura. Dalla trave-parete, che corre lungo tutto il Padiglione, scaturiscono le strutture secondarie costituenti sia l'ossatura del tetto che il sostegno del soppalco. Un cordolo in cls armato disposto sul coronamento del perimetro dell'involucro murario stabilisce il vincolo d'appoggio della travatura trasversale. Questa scelta consente di consolidare le strutture murarie e liberarle in parte dal peso delle due falde di copertura.

Questa impostazione progettuale determina un'immagine architettonica da un lato coerente e integrata al carattere originario tardo ottocentesco del Padiglione 14 e corrispondente a quella parte dell'edificio che dal basamento con zoccolo di travertino risale fino ad incontrare la cornice di coronamento, luogo d'imposta dell'originaria copertura e doppia falda; e dall'altra, coerentemente agli allineamenti altimetrici e architettonici prodotti dalle opere di adeguamento che hanno caratterizzato lo sviluppo più recente delle sagome e delle volumetrie del Padiglione 7, (dimensioni e rapporti ormai consolidati nel contesto del Mattatoio) svolgere la funzione di testata architettonica rispetto al continuum edilizio che descrive il fronte nord del complesso lungo via A. Manuzio.

La fascia di compensazione presente tra la moderna linea di gronda e la sottostante cornice di coronamento dell'antico padiglione viene risolta attraverso la realizzazione di una lanterna, uno spazio di transizione leggero e trasparente in ferro e vetro che, in continuità corre lungo l'intero perimetro di sviluppo del Padiglione garantendo illuminazione e ventilazione naturale adeguata alle condizioni di lavoro.

Sui lati saranno riaperte tutte le porte originali, che danno comunicazione diretta con l'esterno.

Al volume murario principale viene restituita continuità con la chiusura del diaframma, oggi interrotto, che collega al braccio corto della L ovvero quello interessato dalla cabina di trasformazione Acea.

La struttura di copertura sarà costituita da travi che sosterranno un tetto coibentato, con finitura in tegole marsigliesi. Sulla falda esposta ad est è presente una sequenza di lucernari per migliorare l'areazione e la diffusione naturale della luce.

Di seguito si riporta descrizione sintetica dei lavori:

- ripristino, ove necessario e possibile, delle volumetrie originali, attraverso la rimozione delle
- superfetazioni o delle aggiunte incongrue avvenute recentemente;
- conservazione dei partiti architettonici, delle tessiture murarie, dei materiali di copertura, dei
- rivestimenti in pietra o marmo e dei dettagli;

- introduzione di soppalcature autonome distinte dalla struttura originale e realizzazione di
- partizioni interne removibili, spesso vetrate e in generale tali da renderle flessibili ed amovibili;
- rendere possibile la leggibilità delle strutture e degli ambienti originari e introduzione, laddove la preferenziale conservazione di infissi e dettagli originali non sia possibile, di finiture coerenti con l'estetica storica e comunque coordinate con quelle già adottate in tutti gli altri edifici restaurati del Mattatoio;
- esclusione di scavi profondi per la realizzazione di interrati e in generale limitazione degli scavi (solo per la realizzazione di solai di calpestio isolati dall'umidità e flottanti per il passaggio di impianti) ad una quota tale da non incidere sul substrato archeologico (il Mattatoio fu realizzato su un re-interro di circa 2/3 metri di altezza);
- progettazione delle opere di consolidamento statico, di adeguamento termico, ambientale ed impiantistico con criteri tali (vedi nei paragrafi successivi) da ottenere prestazioni eccellenti ed aggiornate, pur col minimo impatto estetico e col minimo trauma sulle strutture e gli spazi esistenti.

### **PADIGLIONI 24 \ 25 – LOTTO 3**

Il progetto di restauro e rifunzionalizzazione dell'edificio comunemente denominato "Ex - frigoriferi" e costituito dai padiglioni 24 e 25, prevede una trasformazione del corpo di fabbrica da edificio industriale ad edificio per la cultura. Per fare questo il percorso progettuale ha sfruttato per quanto possibile la morfologia e la struttura esistente, cercando di collocare i pochi interventi in maniera strategica con il fine di massimizzarne il risultato preservando l'impianto originale quanto più possibile. L'edificio mantiene quindi il carattere industriale che rimane evidente sia nel rispetto della sua morfologia originale, sia degli elementi che lo contraddistinguono (come ad esempio le grandi serpentine di cui si prevede il restauro e la ricollocazione sul terrazzo), trasformandosi in un nuovo polo culturale capace di legarsi sia al Mattatoio sia di aprirsi verso la città.

La nuova funzione predominante è quella di Biblioteca del Dipartimento di Architettura, nella sua doppia veste di biblioteca per libri e archivio materiali. Alla funzione principale, ospitata nel corpo a tre piani (ex padiglione 24), sono state affiancate una sala espositiva ed una zona ristorazione

- bar con accesso, sia interno che esterno, alla terrazza. Questi due nuclei funzionali, corrispondenti in termini volumetrici ai due corpi che definiscono l'edificio, sono divisi e connessi da un atrio pubblico, locale intermedio rispetto allo sviluppo lineare dell'edificio, che si presenta come accesso principale pubblico sia dal quartiere (in corrispondenza del nuovo mercato), sia dall'università su via Volpicelli. Il fine è quello di spezzare quello che è stato fino ad oggi un limite permeabile rendendo accessibile la sua parte centrale, mettendo nuovamente in connessione diretta due parti della città che attualmente vivono di una separazione ereditata da un contesto industriale non più attivo ormai da decenni. Ulteriori accessi sono presenti su piazza Orazio Giustiniani, in corrispondenza dell'ingresso storico - originale dell'edificio e dedicato alla Biblioteca, sia su via Volpicelli verso via Aldo Manuzio e dedicato all'area ristoro.

Per quanto riguarda il sistema delle facciate il progetto prevede un restauro e risanamento delle superfici esistenti, che presentano importanti fenomeni di degrado e crollo degli intonaci così come di alcune parti di finitura (cornici, etc..) e che, in alcuni casi, risultano tamponate a causa della manipolazione del volume nel corso degli anni. A livello architettonico il principale intervento è individuabile nel nuovo sistema di facciata che si sovrappone, con un sistema di lamelle che ne mantiene la visibilità, al prospetto esistente in corrispondenza del corpo basso. È fondamentale sottolineare come la facciata del corpo basso, realizzato successivamente al padiglione 24, sia caratterizzata da un sistema disomogeneo di aperture, causato dal susseguirsi di interventi, intasamenti e superfetazioni intervenute negli anni successivi alla prima realizzazione.

#### **ART. 16            Dati quantitativi di rilievo e di progetto**

1. I dati quantitativi di rilievo e di progetto possono essere desunti dagli elaborati grafici e dalle relazioni generali e specialistiche che compongono il progetto definitivo dell'Amministrazione. Tali dati hanno una valenza unicamente indicativa e non sono impegnativi per l'Amministrazione appaltante che si riserva la facoltà di aggiornare, integrare o ancora modificare i dati riportati.
2. Tutte le quantità e i dati dimensionali e di superficie espressi sugli elaborati grafici, sulle relazioni e in particolare sui computi del progetto definitivo dell'Amministrazione appaltante devono essere oggetto di specifiche e puntuali verifiche ed eventualmente aggiornati in sede di redazione del Progetto Esecutivo da parte dell'Appaltatore anche in ragione del recepimento delle prescrizioni della conferenza dei servizi.
3. L'Appaltatore non potrà per nessun motivo sollevare eccezioni, richiedere varianti al Progetto Definitivo approvato o, ancora, avanzare richieste di maggiori compensi o proroghe del tempo di redazione del Progetto Esecutivo o del tempo di esecuzione dei lavori in ragione dei dati di cui al precedente comma 1.

#### **ART. 17            Caratteristiche inderogabili del Progetto Definitivo dell'Amministrazione appaltante e limiti alle varianti tecnico-migliorative**

1. Le seguenti caratteristiche del Progetto Definitivo dell'Amministrazione appaltante sono inderogabili e pertanto non possono essere oggetto di proposte di varianti tecniche migliorative in sede di offerta:
  - a. Le soluzioni architettoniche interne ed esterne individuate nel progetto definitivo, la distribuzione e la destinazione funzionale degli spazi interni ed esterni, la logica di aggregazione degli ambienti interni e il loro rapporto funzionale con gli spazi esterni;
  - b. La disposizione, la superficie, il volume di tutti i locali indicati negli elaborati grafici e nei documenti che compongono il progetto definitivo;
  - c. La tipologia delle strutture portanti, gli interassi strutturali, i sovraccarichi e i carichi ammissibili, le caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni sismiche, di resistenza al fuoco e i requisiti prestazionali di tutti i componenti che assumono direttamente o indirettamente una valenza strutturale;
  - d. Le scelte estetiche e cromatiche espresse nel Progetto Definitivo dell'Amministrazione appaltante.

2. In fase di aggiudicazione dell'appalto, l'Amministrazione appaltante valuterà, verificando anche quanto prescritto nel precedente comma 1, le varianti tecniche migliorative alle opere offerte dai concorrenti sulla base dei criteri che sono indicati nel disciplinare di gara.
3. In generale, anche tutte le eventuali varianti proposte dall'Appaltatore, o opere di miglioria, devono recepire le indicazioni e le prescrizioni espresse dai vari Enti (Soprintendenza dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Vigili del Fuoco, USL, Enti erogatori di servizi a rete, ecc...) in sede di Conferenza dei Servizi che costituiscono quindi un vincolo inderogabile per l'Appaltatore, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella fase di esecuzione dell'opera. L'eventuale necessità da parte dell'Appaltatore di acquisire ulteriori pareri dagli Enti Competenti, direttamente correlati alle varianti offerte, e di eseguire ulteriori indagini conoscitive non può costituire motivo di richiesta di proroga dei tempi o per formulare riserve e restano a suo totale carico.
4. In linea di principio, tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e nulla osta che il progetto esecutivo dell'Appaltatore deve acquisire per essere pienamente conforme alla normativa vigente in materia edilizia e di opere pubbliche, devono proseguire, senza soluzione di continuità, il processo che ha portato il progetto definitivo ad acquisire le autorizzazioni, pareri e nulla osta espressi in sede di Conferenza dei Servizi. Pertanto, le varianti tecniche migliorative non devono inficiare la piena validità del titolo edilizio di legittimità acquisito.
5. Resta inteso che nelle varianti tecniche migliorative offerte sono ricomprese tutte le lavorazioni e forniture necessarie per dare il lavoro finito a regola d'arte.
6. Tutti gli oneri diretti e indiretti derivanti dalle varianti tecniche migliorative introdotte dall'Appaltatore e accettate dall'Amministrazione appaltante secondo le specifiche disposizioni del bando e del disciplinare di gara, e del presente Capitolato, restano totalmente e esclusivamente a carico dell'Appaltatore. Nulla è pertanto dovuto all'Appaltatore in ragione delle varianti tecniche migliorative introdotte rispetto al Progetto Definitivo posto a base di gara e accettate dall'Amministrazione in termini di compensazioni economiche e di ridefinizione dei tempi stabiliti contrattualmente per l'esecuzione dei servizi e dei lavori di appalto.

## **PARTE IV - CRONOPROGRAMMA DEI SERVIZI E DEI LAVORI**

### **ART. 18 Prescrizioni di carattere generale**

1. L'Appaltatore deve predisporre e presentare per approvazione alla Stazione Appaltante, contestualmente alla sottoscrizione del primo verbale di avvio del servizio di progettazione esecutiva, il Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori di appalto, che comprende tutti i tempi, espressi in giorni naturali e consecutivi, necessari per lo svolgimento dei servizi, per l'esecuzione dei lavori e per lo svolgimento di tutte le prestazioni specialistiche e professionali correlate sia alla progettazione esecutiva che all'esecuzione dei lavori secondo le specifiche di cui al presente Capitolato e secondo quanto eventualmente proposto dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta e accettato dalla Stazione Appaltante.
2. Il Cronoprogramma dei Servizi e dei lavori non potrà prevedere termini massimi maggiori di quelli previsti del presente Capitolato per la redazione del Piano delle Indagini integrative e delle Verifiche conoscitive e di cui all'ART. 21, per lo svolgimento del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore e di cui ART. 23, per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori, che devono considerarsi fissi e invariabili. L'Amministrazione non prenderà in considerazione cronogrammi con termini temporali superiori.

3. Il Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori deve esprimere i tempi necessari per lo svolgimento dei servizi, per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto e per lo svolgimento di tutte le prestazioni specialistiche e professionali secondo una scala cronologica espressa in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto di appalto o dalla data del verbale di avvio del servizio qualora la Stazione Appaltante proceda all'avvio della progettazione esecutiva sotto le riserve di legge e nelle more del perfezionamento del contratto di appalto.
4. Al fini della compilazione del Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori, l'Appaltatore deve tenere conto di tutti i tempi necessari per la procedura di approvazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore da parte della Stazione Appaltante.
5. Il Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori deve essere corredato di un grafico (diagramma di Gantt) che evidenzia quanto di seguito riportato:
  - i. l'inizio e il termine di ultimazione e consegna all'Amministrazione degli elaborati del Piano delle Indagini integrative e delle Verifiche conoscitive secondo gli stralci esecutivi previsti dal presente capitolato
  - ii. l'inizio e il termine di ultimazione e consegna all'Amministrazione degli elaborati del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore secondo gli stralci esecutivi previsti dal presente capitolato
  - iii. l'inizio, l'avanzamento e il termine di ultimazione di ognuna delle categorie di lavori previste nel progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino al termine di ultimazione degli stessi, secondo gli stralci esecutivi previsti dal presente capitolato
  - iv. l'inizio, l'avanzamento e il termine di ultimazione di ognuna delle classi e categorie di lavoro previste per ogni singolo padiglione;
6. L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori:
  - a. delle particolari condizioni dell'accesso, viabilità del cantiere e movimentazione materiali;
  - b. della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
  - c. delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
  - d. delle particolari prescrizioni e modalità operative indicate negli elaborati grafici descrittivi e di computo del progetto definitivo dell'Amministrazione;
  - e. delle specifiche esigenze di tutela dell'attività lavorativa, dell'integrità psicofisica, e della salute dei lavoratori del comparto Università, nonché delle necessità di assicurare la continuità di servizio di alcune strutture anche nel periodo di espletamento dei lavori;
  - f. della eventuale contiguità e della contemporaneità di lavorazioni escluse dal presente appalto ma che si svolgono nell'area oggetto dei lavori;
  - g. dell'obbligo contrattuale di ultimazione e di consegna anticipata di alcune parti laddove contrattualmente previsto;

- h. dalla necessità dell'Amministrazione di procedere alla consegna in più fasi degli edifici;
  - i. di tutte le condizioni particolari e speciali di svolgimento dei servizi e dei lavori di appalto indicate negli articoli del presente capitolato.
7. La consegna delle opere ultimate all'Amministrazione appaltante è subordinata alla piena funzionalità, agibilità, e sicurezza degli ambienti, e di tutti i subsistemi strutturali e impiantistici realizzati, siano essi definitivi o provvisori. In particolare, gli ambienti consegnati all'Amministrazione appaltante dovranno essere dotati di tutti gli impianti previsti dal Progetto Esecutivo dell'Appaltatore con particolare riferimento, ove presenti, agli impianti elettrici, di condizionamento, telefonici e di trasmissione dati, di rilevazione e allarme incendi, di antifurto, di amplificazione per aule didattiche e di avviso sonoro in caso di emergenza, di sistemi antitaccheggio completi in ogni componente, funzionanti e funzionali allo scopo cui sono preposti, certificati e collaudati.
8. Il Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori approvato sarà impegnativo per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche a tale Cronoprogramma in corso di progettazione esecutiva o di attuazione dei lavori, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno comunque sempre essere approvate dall'Amministrazione o ordinate dalla Direzione dei Lavori con apposita disposizione di servizio.
9. Qualora l'Amministrazione appaltante lo ritenga necessario, per motivi di continuità delle attività didattiche e lavorative dei dipartimenti e del blocco aule, l'Appaltatore dovrà modificare secondo necessità il Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori.

#### **ART. 19 Prescrizioni di carattere specifico per la redazione del cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori di appalto**

1. I servizi e i lavori di cui al presente capitolato sono in parte finanziati con risorse erogate da enti pubblici terzi, e pertanto l'Amministrazione deve rispettare le disposizioni che regolano la tempistica e le modalità di rendicontazione dei servizi e delle opere eseguite. Queste ultime sono inderogabilmente stabilite dagli stessi soggetti pubblici che finanziano l'appalto. L'Amministrazione si riserva ogni più ampia facoltà in merito alla programmazione dei servizi e delle opere di appalto e si riserva pertanto l'insindacabile diritto di disporre l'avvio dei servizi, delle prestazioni professionali specialistiche, dei servizi integrativi, dell'esecuzione dei lavori secondo stralci funzionali e secondo consegne parziali, per fasi successive e per ambiti di intervento, con il precipuo fine di adempiere alle norme che regolano l'erogazione dei finanziamenti e nell'interesse del buon esito dell'appalto nel suo complesso.
2. I padiglioni 14, 15B, 24 e 25 sono stati assegnati all'Università con l'approvazione e la pubblicazione di uno specifico Accordo di Programma a seguito del quale i medesimi padiglioni sono stati di fatto consegnati all'Ateneo e pertanto rientrano nelle piene disponibilità dello stesso. Il processo di assegnazione dei padiglioni 15C e 16 del mattatoio è stato ugualmente perfezionato ma tuttavia i suddetti padiglioni non sono ancora nella piena disponibilità della Stazione Appaltante. La programmazione dei servizi e dei lavori di appalto, e di tutte le prestazioni e le attività di cui al presente capitolato, è pertanto strettamente vincolata sia all'effettiva disponibilità del singolo padiglione che ai tempi necessari affinché i padiglioni 15C e 16 siano definitivamente consegnati alla Stazione Appaltante.
3. L'Amministrazione ha quindi stabilito di definire termini di elaborazione e consegna del Piano delle Indagini Preliminari e delle Verifiche Integrative, del Progetto Esecutivo e delle



- prestazioni accessorie, nonché di esecuzione dei lavori secondo scadenze differenziate e secondo consegne per stralci successivi.
4. In particolare, l'appaltatore sarà tenuto ad avviare, non appena intervenuta la firma del contratto o anche a seguito del verbale di avvio in caso di consegna sotto le riserve di legge, sia l'elaborazione del Piano delle Indagini Integrative e delle Verifiche Conoscitive che la progettazione Esecutiva del Padiglione 15B per consentire l'avvio dei lavori di recupero e ristrutturazione di questo padiglione quanto prima possibile e comunque entro i termini stabiliti dalle norme che regolano l'erogazione dei finanziamenti statali.
  5. Per quanto riguarda gli altri padiglioni oggetto di appalto, il RUP dispone, in base agli interessi specifici e alle priorità istituzionali stabilite ad insindacabile parere della Stazione Appaltante nonché in base all'effettivo stato di disponibilità dei singoli padiglioni, il successivo avvio del Piano delle Indagini Preliminari e delle Verifiche Integrative, e del Progetto Esecutivo specificando i padiglioni oggetto sia delle verifiche che della progettazione.
  6. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore, ancorché elaborato per stralci successivi, deve in ogni caso acquisire i necessari titoli autorizzativi funzionali all'avvio dei lavori secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di edilizia pubblica e pertanto il cronoprogramma dei servizi da sottoporre per approvazione alla Stazione Appaltante dovrà necessariamente comprendere i tempi necessari per lo svolgimento delle seguenti attività:
    - a. Approvazione del Piano delle Indagini preliminari e delle Verifiche Conoscitive da parte della Stazione Appaltante;
    - b. Affidamento, a carico della Stazione Appaltante, del contratto per l'esecuzione delle suddette indagini, svolgimento delle indagini e stesura del rapporto conclusivo da parte della società incaricata;
    - c. relazione conclusiva sui risultati delle indagini secondo i termini e le condizioni di cui all'ART. 21 del presente capitolato;
    - d. perfezionamento e consegna della progettazione esecutiva secondo i termini e le condizioni di cui all'ART. 23 del presente capitolato;
    - e. richiesta per l'acquisizione dei necessari titoli abilitativi all'esecuzione degli interventi di progetto ai soggetti terzi comunque competenti in materia di rilascio di pareri, nulla osta o autorizzazioni funzionali all'avvio dei lavori in conformità alla normativa vigente in materia edilizia di opere pubbliche;
    - f. verifica e validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'Art. 26 del Codice da parte dell'organismo nominato dalla Stazione Appaltante;
    - g. approvazione da parte della Stazione Appaltante del progetto esecutivo verificato e validato.
  7. Il Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori deve recepire tutte le disposizioni in materia di termini di avvio e di completamento dei servizi e dei lavori di appalto, in materia di organizzazione per fasi e per stralci esecutivi dei servizi e dei lavori di appalto, nonché in materia di termini per la consegna degli elaborati di progetto ai soggetti terzi comunque competenti in materia di rilascio di pareri, nulla osta o autorizzazioni, che saranno in ogni tempo emanate ad insindacabile facoltà dal Responsabile del Procedimento.
  8. Resta inteso che l'Appaltatore espressamente dichiara, con la sottoscrizione degli atti di appalto, di avere preso conoscenza e di essere perfettamente edotto in merito alla natura complessa e articolata delle modalità di svolgimento dei servizi e dei lavori di appalto e che pertanto non potrà sollevare eccezioni, iscrivere riserve, o ancora richiedere maggiori tempi

e risarcimenti di sorta a seguito delle disposizioni che saranno in ogni tempo emanate dal Responsabile del Procedimento.

**PARTE V - NORME PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLE INDAGINI  
INTEGRATIVE E DELLE VERIFICHE CONOSCITIVE FINALIZZATE  
AL PERFEZIONAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO  
DELL'APPALTATORE**

**ART. 20 Prescrizioni di carattere generale**

1. L'Appaltatore deve redigere, contestualmente alla fase di elaborazione della progettazione esecutiva, il piano delle indagini integrative e delle verifiche conoscitive finalizzate al perfezionamento del progetto esecutivo dell'appaltatore e in particolare finalizzato all'acquisizione dei necessari livelli conoscitivi per la stesura di un progetto esecutivo delle strutture che sia conforme alla normativa vigente e consegua i necessari pareri presso i competenti uffici del Genio Civile .
2. La prestazione professionale comprende inoltre l'assistenza allo svolgimento delle stesse e la redazione di una relazione tecnica conclusiva in merito alla consistenza delle strutture, nonché lo svolgimento di tutte le attività tecnico professionali connesse e correlate all'esecuzione dell'intervento. Le prestazioni oggetto di incarico dovranno essere svolte secondo le indicazioni minime contenute nel presente Capitolato e nel D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.
3. La prestazione professionale prevede sostanzialmente le seguenti attività:
  - a. Redazione di "Relazione metodologica" - contenente l'individuazione degli organismi strutturali di appalto e le fasi attuative dei sondaggi e delle verifiche tecniche necessarie per l'elaborazione del progetto esecutivo. La Relazione metodologica comprende in particolare:
    - i. la relazione descrittiva dei livelli di acquisizione dei dati e di verifica necessari in relazione al livello di conoscenza della struttura oggetto di indagine richiesto per l'elaborazione del Progetto Esecutivo secondo la normativa vigente.
    - ii. La redazione della progettazione esecutiva dei saggi e delle indagini con l'indicazione e la definizione delle campagne di indagini diagnostiche necessarie per accertare le caratteristiche di resistenza dei materiali esistenti e le caratteristiche meccaniche dei terreni di fondazione, da eseguirsi sui fabbricati oggetto dell'appalto, finalizzate alla redazione del progetto esecutivo di contratto. L'attività dovrà comprendere l'analisi di tutta la documentazione storica inerente la realizzazione degli edifici che verrà messa a disposizione dall'Ateneo.
    - iii. redazione di tutti gli elaborati grafici e descrittivi atti ad individuare in modo puntuale la localizzazione dei saggi previsti e la modalità di esecuzione, anche attraverso l'esecuzione in situ dei rilievi necessari per una valutazione compiuta dello stato di fatto delle opere oggetto di indagine.
    - iv. Redazione di tutti i documenti tecnico economici necessari e funzionali allo svolgimento della procedura di affidamento del Servizio di Indagini conoscitive e Verifiche preliminari .
  - b. Assistenza in loco alle indagini con sopralluoghi da parte di personale qualificato che sovrintenda alle indagini e dia indicazione sulle modalità di svolgimento dei prelievi,

dei carotaggi e dei rilievi da effettuare sui manufatti oggetto di indagine. Dovranno in particolare essere effettuate la programmazione temporale dei lavori e la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere congiuntamente alla società incaricata, sentiti anche i pareri degli uffici preposti all'utilizzo dell'opera, entro il termine concordato con il RUP nel rispetto delle previsioni normative.

- c. Le seguenti ulteriori prestazioni professionali:
    - i. la verifica circa lo svolgimento da parte della società incaricata, di tutte le pratiche di legge relative ai saggi e prove sperimentali effettuate sui materiali, e la raccolta sistematica e ordinata di tutte le certificazioni e le documentazioni previste;
    - ii. L'emanazione di tutte le necessarie disposizioni in merito alle prove obbligatorie e facoltative relative all'accettazione dei materiali;
    - iii. L'esame e l'approvazione del programma di svolgimento delle prove sui manufatti da analizzare;
    - iv. La sottoscrizione per accettazione dei verbali di verifica e di prova dei manufatti
  - d. La redazione di una relazione conclusiva sui risultati delle indagini effettuate
4. Il RUP assume la funzione di Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC) per l'affidamento delle indagini preliminari e le verifiche conoscitive a soggetto terzo che l'Ateneo individua secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalle norme regolamentari in vigore presso la Stazione Appaltante.
  5. Il committente si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.
  6. La società incaricata delle indagini conoscitive e delle verifiche preliminari provvederà alla consegna tempestiva di tutti i certificati di prova sui materiali analizzati e sulle strutture previsti dalla vigente normativa e dalle norme tecniche unificate. Dette certificazioni saranno raccolte dai progettisti del progetto esecutivo per essere accuratamente catalogate e consegnate alla S.A.

## **ART. 21 Termini per la redazione del piano delle indagini integrative e delle verifiche conoscitive**

### **Padiglione 15B**

1. L'Appaltatore deve predisporre il piano delle indagini integrative e delle verifiche conoscitive del Padiglione 15B che sono necessarie e funzionali al perfezionamento del progetto esecutivo e all'acquisizione di tutti gli ulteriori pareri, nulla osta o autorizzazioni indispensabili alla verifica e validazione del progetto esecutivo e all'avvio dei lavori oggetto della progettazione esecutiva in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di Opere Pubbliche e in conformità alle specifiche disposizioni emanate dagli enti terzi in sede di Conferenza dei Servizi entro il termine ultimo massimo di **10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio** di cui all'ART. 23 del presente capitolato.

2. L'Appaltatore deve consegnare la relazione conclusiva sui risultati delle indagini effettuate entro il termine ultimo massimo di **3 (tre) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ultimazione delle indagini conoscitive e delle verifiche preliminari**.
3. I termini per la redazione del Piano delle indagini conoscitive e delle verifiche preliminari e i tempi per la redazione della progettazione esecutiva del Padiglione 15B decorrono contestualmente dal medesimo verbale di avvio del servizio. Detti termini si sovrappongono dunque e non sono cumulabili.
4. La relazione conclusiva del Piano delle indagini conoscitive e delle verifiche preliminari, unitamente ai relativi allegati, sarà inviata per conoscenza al soggetto incaricato dall'Ateneo della verifica di cui all'Art. 26 del Codice dei Contratti.
5. Resta inteso che l'Appaltatore è l'unico responsabile del Piano delle indagini conoscitive e delle verifiche preliminari. Eventuali carenze, omissioni, errori e difetti di natura progettuale o programmatica non possono essere attribuiti al progetto definitivo dell'Amministrazione, alle indagini svolte precedentemente le quali sono state, con la semplice sottoscrizione del presente capitolato, integralmente e incondizionatamente accettate senza riserva o eccezioni di sorta, da parte dell'Appaltatore.

#### **Padiglioni 14, 24 e 25**

6. L'Appaltatore deve predisporre il piano delle indagini integrative e delle verifiche conoscitive dei Padiglioni 14, 24 e 25 che sono necessarie e funzionali al perfezionamento del progetto esecutivo e all'acquisizione di tutti gli ulteriori pareri, nulla osta o autorizzazioni indispensabili alla verifica e validazione del progetto esecutivo e all'avvio dei lavori oggetto della progettazione esecutiva in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di Opere Pubbliche e in conformità alle specifiche disposizioni emanate dagli enti terzi in sede di Conferenza dei Servizi entro il termine ultimo massimo di **20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio del servizio di cui all'ART. 23** del presente capitolato.
7. L'Appaltatore deve consegnare la relazione conclusiva sui risultati delle indagini effettuate entro il termine ultimo massimo di **3 (tre) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ultimazione delle indagini conoscitive e delle verifiche preliminari**
8. I termini per la redazione del Piano delle indagini conoscitive e delle verifiche preliminari e i tempi per la redazione della progettazione esecutiva dei Padiglioni 14, 24 e 25 decorrono contestualmente dal medesimo verbale di avvio del servizio e di cui all'ART. 23 del presente capitolato. Detti termini si sovrappongono dunque e non sono cumulabili.
9. La relazione conclusiva del Piano delle indagini conoscitive e delle verifiche preliminari, unitamente ai relativi allegati, sarà inviata per conoscenza al soggetto incaricato dall'Ateneo della verifica di cui all'Art. 26 del Codice dei Contratti.
10. Resta inteso che l'Appaltatore è l'unico responsabile del Piano delle indagini conoscitive e delle verifiche preliminari. Eventuali carenze, omissioni, errori e difetti di natura progettuale o programmatica non possono essere attribuiti al progetto definitivo dell'Amministrazione, alle indagini svolte precedentemente le quali sono state, con la semplice sottoscrizione del presente capitolato, integralmente e incondizionatamente accettate senza riserva o eccezioni di sorta, da parte dell'Appaltatore.

#### **Padiglioni 15C, e 16**

11. L'Appaltatore deve predisporre il piano delle indagini integrative e delle verifiche conoscitive dei Padiglioni 15C e 16 che sono necessarie e funzionali al perfezionamento del progetto esecutivo e all'acquisizione di tutti gli ulteriori pareri, nulla osta o autorizzazioni indispensabili alla verifica e validazione del progetto esecutivo e all'avvio dei lavori oggetto della progettazione esecutiva in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di Opere Pubbliche e in conformità alle specifiche disposizioni emanate dagli enti terzi in sede di Conferenza dei Servizi entro il termine ultimo massimo di **20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio del servizio di cui all'ART. 23** del presente capitolato.
12. L'Appaltatore deve consegnare la relazione conclusiva sui risultati delle indagini effettuate entro il termine ultimo massimo di **3 (tre) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ultimazione delle indagini conoscitive e delle verifiche preliminari**
13. I termini per la redazione del Piano delle indagini conoscitive e delle verifiche preliminari e i tempi per la redazione della progettazione esecutiva dei Padiglioni 15C e 16 decorrono contestualmente dal medesimo verbale di avvio del servizio e di cui all'ART. 23 del presente capitolato. Detti termini si sovrappongono dunque e non sono cumulabili.
14. La relazione conclusiva del Piano delle indagini conoscitive e delle verifiche preliminari, unitamente ai relativi allegati, sarà inviata per conoscenza al soggetto incaricato dall'Ateneo della verifica di cui all'Art. 26 del Codice dei Contratti.
15. Resta inteso che l'Appaltatore è l'unico responsabile del Piano delle indagini conoscitive e delle verifiche preliminari. Eventuali carenze, omissioni, errori e difetti di natura progettuale o programmatoria non possono essere attribuiti al progetto definitivo dell'Amministrazione, alle indagini svolte precedentemente le quali sono state, con la semplice sottoscrizione del presente capitolato, integralmente e incondizionatamente accettate senza riserva o eccezioni di sorta, da parte dell'Appaltatore.

## **PARTE VI - NORME PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'APPALTATORE**

### **ART. 22 Prescrizioni di carattere generale riguardo il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore**

1. L'importo di tutte le prestazioni professionali necessarie alla redazione del Piano delle Indagini Integrative delle Verifiche Conoscitive e di cui alla PARTE V -del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore comprensivo dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di cui alla PARTE VI -è compreso e pienamente compensato con il corrispettivo per la progettazione esecutiva, e di cui all'ART. 3 comma 2 lett. A del presente Capitolato.
2. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore deve essere redatto nel pieno rispetto di:
  - a) tutte le leggi e di tutta la normativa, tecnica e a carattere regolamentare, emanata in materia di opere pubbliche eseguite per conto delle Amministrazioni dello Stato, con particolare riferimento all'art. 23 del Codice e a quanto disposto dal Regolamento;
  - b) tutte le prescrizioni dettate dagli organi competenti (Soprintendenza, Vigili del Fuoco, USL, Genio civile ecc...) in sede di rilascio dei necessari nulla osta, pareri, concessioni, autorizzazioni, conformità urbanistiche e ambientali, che costituiscono quindi un vincolo inderogabile per l'Appaltatore.
3. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore deve comprendere e definire compiutamente tutte le varianti tecniche migliorative e le integrazioni proposte dall'Appaltatore in sede di presentazione dell'offerta ed approvate ed espressamente accettate dall'Amministrazione appaltante. In particolare, tutte le varianti tecniche migliorative al progetto definitivo dell'Amministrazione proposte dall'Appaltatore in fase di presentazione dell'offerta dovranno essere, nessuna esclusa, compiutamente definite nel Progetto Costruttivo e di Dettaglio, ed essere oggetto di specifici elaborati tecnici di approfondimento. Tutte le varianti tecniche migliorative approvate dall'Amministrazione appaltante sono impegnative per l'Appaltatore e non comportano incrementi di costo per l'Amministrazione.
4. Qualora in fase di esecuzione delle opere si riscontri l'inadeguatezza delle varianti tecniche migliorative proposte in sede di espletamento della gara di appalto dall'Appaltatore, quest'ultimo risponde direttamente all'Amministrazione appaltante per errore progettuale.
5. La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo posto a base di gara; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara.
6. Tutte le varianti al Progetto Esecutivo dell'Appaltatore rese necessarie in corso di esecuzione dei lavori in oggetto, e conseguenti a carenze progettuali del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore, non daranno allo stesso motivo per pretendere maggiori oneri, maggiori riconoscimenti di sorta, o ancora proroghe dei tempi stabiliti contrattualmente. Resta inteso che l'Amministrazione appaltante si riserva sempre e in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto in danno e di procedere alla richiesta di tutti i danni subiti e derivanti dalle carenze progettuali del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore.
7. Gli elaborati di progettazione esecutiva dell'appaltatore sono comprensivi di tutta la documentazione tecnica indispensabile all'acquisizione dell'Autorizzazione Sismica, e alla

- denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo ai sensi dell'articolo 65 del d.P.R. n. 380 del 2001 all'ottenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 82 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.
8. Gli elaborati di progettazione esecutiva dell'appaltatore sono comprensivi di tutta la documentazione necessaria alla denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all'uso razionale dell'energia, ai sensi dell'articolo 125 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.
  9. L'impresa si obbliga di introdurre nel progetto, anche se già verificato e presentato per l'acquisizione dei necessari titoli abilitativi, tutte le modifiche integrative che siano motivatamente ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione e che siano finalizzate al conseguimento del buon esito dei lavori e al rispetto della tempistica contrattuale di appalto, senza che ciò dia diritto a compensi di sorta.
  10. Nell'ambito del periodo temporale fissato per l'esecuzione della progettazione esecutiva i grafici ed i disegni del progetto dovranno essere presentati, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, in minuta per un benessere preventivo.
  11. L'Appaltatore è l'unico responsabile del Progetto Esecutivo. Eventuali carenze, omissioni, errori e difetti di natura progettuale non possono essere attribuiti al progetto definitivo dell'Amministrazione il quale viene, con la semplice sottoscrizione del presente capitolato, integralmente e incondizionatamente accettato e considerato redatto secondo i buoni principi della regola dell'arte, senza riserva o eccezioni di sorta, da parte dell'Appaltatore.
  12. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma, o della loro ritardata ultimazione, la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla stazione appaltante, né gli inconvenienti, né gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva. Le cause di cui al periodo precedente, non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, disapplicazione di penali, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto.
  13. Non costituiscono motivo di proroga all'inizio dell'attività di progettazione esecutiva e delle prestazioni correlate, la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel Capitolato speciale o che l'affidatario ritenesse di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva.
  14. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare lo svolgimento delle attività di progettazione esecutiva con una sua unilaterale decisione, neanche in caso di controversie in atto tra l'Appaltatore stesso e l'Amministrazione appaltante. La sospensione o il rallentamento delle attività necessarie per la redazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore per decisione unilaterale di quest'ultimo costituiscono inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore qualora questi, trascorsi 10 giorni naturali e consecutivi dalla diffida a riprendere le attività trasmessa dall'Amministrazione, non vi abbia ottemperato. Tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da una tale risoluzione del contratto rimangono ad esclusivo carico e onere dell'Appaltatore
  15. L'Appaltatore ha l'obbligo di mettere a disposizione tutte le attrezzature, il personale qualificato, le cognizioni tecniche e le risorse economiche per svolgere al meglio il presente contratto e di effettuare, contestualmente alla fase di redazione del Progetto Esecutivo, tutte le ulteriori verifiche che riterrà utili e che non sono parte del Piano delle Indagini Preliminari e delle Verifiche Conoscitive secondo quanto esplicitato alla PARTE V -del



presente capitolato. L'Appaltatore si impegna ad eseguire, nel corso del periodo contrattuale utile alla redazione del Progetto Esecutivo, tutti i sondaggi ed i controlli (ad es. rilievi dei sottoservizi, indagini sui materiali in opera, caratterizzazione dei materiali ai fini del relativo smaltimento, etc....) che riterrà necessari e sufficienti al fine di evitare il verificarsi di sorprese e imprevisti nel corso dei lavori che possano variare l'importo dell'appalto. Resta impregiudicata in ogni caso tutta la responsabilità dell'Appaltatore in merito alla conformità del proprio Progetto Esecutivo alla normativa vigente. Tutti gli oneri diretti e indiretti derivanti da tali attività restano totalmente ed esclusivamente a carico dell'Appaltatore e non possono costituire motivo di richiesta di proroga dei tempi o per formulare riserve.

16. L'Appaltatore deve eseguire, durante il periodo di elaborazione del Progetto Esecutivo, e durante le fasi di lavoro e di collaudo delle opere, tutti i campionamenti e le prove di caratterizzazione dei materiali che devono essere movimentati, demoliti, smaltiti. In particolare, l'Appaltatore deve affidare ad un laboratorio abilitato e specializzato l'analisi dei suddetti materiali per individuare le corrette procedure di lavoro e di smaltimento secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Tutti gli oneri per le prove di caratterizzazione e i relativi smaltimenti sono da intendersi ricompresi nel prezzo di appalto e, pertanto, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni, richiedere maggiori compensi o iscrivere riserve in ragione degli esiti delle suddette analisi.
17. Tutti gli oneri derivanti dallo smaltimento dei materiali di risulta, di qualsiasi natura, degli scavi e delle lavorazioni sono comunque ricompresi nell'importo dell'appalto.
18. L'Appaltatore deve intraprendere, di propria iniziativa ed a proprie spese, ogni attività necessaria affinché il Progetto Esecutivo possa conseguire tutti i pareri favorevoli, i nulla osta e le prescritte autorizzazioni rilasciate da enti terzi e necessarie all'inizio dei lavori e allo svolgimento degli stessi secondo le disposizioni di legge vigenti.
19. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore deve recepire e dare attuazione a tutte le eventuali richieste, disposizioni, e prescrizioni che dovessero essere in ogni tempo impartite dagli enti preposti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta, e pareri (Vigili del Fuoco, ASL, organi di controllo e vigilanza, Genio civile etc...).
20. Durante la fase di elaborazione della progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l'organo di verifica di cui all'articolo 26 del Codice dei contratti, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di una verifica negativa. Il progettista deve altresì, se ciò sia opportuno e possibile, sentire il soggetto titolare della progettazione definitiva posta a base di gara e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara.
21. Qualora il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore non consegua i necessari permessi, pareri, autorizzazioni, nulla osta da parte degli enti terzi istituzionalmente deputati alle verifiche e al controllo dell'attività edilizia, non sia conforme alle norme vigenti in merito allo svolgimento delle opere eseguite per conto delle Pubbliche Amministrazioni, in materia di igiene e salubrità dei luoghi di lavoro, di superamento delle barriere architettoniche, di tutela dei beni architettonici e paesaggistici, di sicurezza e tutela dei lavoratori, di autorizzazione sismica, l'Appaltatore e il progettista sono responsabili del mancato inizio e di tutti gli eventuali ritardi registrati nell'avanzamento dei lavori in oggetto secondo le specifiche del Cronoprogramma dei Lavori e dei Servizi approvato dall'Amministrazione. In tale caso l'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di procedere alla risoluzione anticipata e in danno del contratto di appalto e di procedere alla richiesta di tutti i danni direttamente e indirettamente subiti

22. Poiché gli interventi si realizzano in un edificio esistente è possibile che durante le fasi di ristrutturazione si scoprano manufatti contenenti amianto, che debbono essere rimossi. In tal caso, l'Appaltatore avvertirà il D.L., che provvederà a dare le disposizioni per lo smaltimento, mentre resta onere dell'Appaltatore predisporre, mettere in opera e osservare tutte le prescrizioni della normativa specifica. A smaltimento avvenuto, l'Appaltatore dovrà consegnare la relativa documentazione al D.L..
23. Sarà cura, inoltre, dell'Appaltatore, senza costi aggiuntivi, sia in fase di lavorazione che di predisposizione del Progetto Esecutivo, di verificare i punti di consegna delle utenze con le società fornitrici competenti: idrica, elettrica e gas e della consistenza dell'impiantistica esistente almeno per le parti direttamente interessate dall'intervento, attraverso sopralluoghi, rilievi topografici, esame della documentazione del progetto originale al fine di poter eseguire le lavorazioni previste e gli interventi di nuova costruzione senza che lo stato di fatto costituisca imprevisto o impedimento alla realizzazione del progetto.
24. L'elaborazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore comprensivo dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e lo svolgimento delle prestazioni connesse allo stesso sono parte integrante degli obblighi contrattuali. Il mancato adempimento di quanto prescritto dal presente Capitolato costituisce specifico inadempimento contrattuale ed è pertanto motivo di risoluzione anticipata e in danno del contratto di appalto.

## **ART. 23 Termini per la redazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore**

### **Padiglione 15B**

1. A seguito della stipula del contratto di appalto, il Responsabile del Procedimento dispone all'Appaltatore, con apposito verbale di avvio del servizio, l'immediato inizio della redazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore - comprensivo dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento - per i lavori di recupero e ristrutturazione del padiglione 15B. In mancanza dell'emissione di tale verbale di avvio del servizio, lo stesso si deve intendersi comunque ritualmente emesso e l'ordine deve intendersi come ritualmente impartito decorsi 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio di progettazione esecutiva e delle prestazioni correlate, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, se il mancato inizio dei servizi e dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti statali; il RUP indica espressamente sul verbale di avvio del servizio le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della progettazione esecutiva.
3. L'Appaltatore, previa informazione al Responsabile del Procedimento affinché lo stesso possa eventualmente disporre la presenza del D.L.L., nel corso del periodo contrattuale utile alla progettazione dei lavori di recupero e ristrutturazione del Padiglione 15B, procede agli adempimenti di cui alla PARTE V -del presente capitolato e provvede in ogni caso all'effettuazione di tutte le ulteriori attività, gli studi e le indagini necessarie sia per il maggiore approfondimento o la ulteriore verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo posto a base di gara, sia allo svolgimento di tutte le indagini complementari e integrative necessarie per il conseguimento di tutte le approvazioni, autorizzazioni e nulla osta del progetto esecutivo funzionali all'avvio dei lavori di recupero e ristrutturazione nel pieno rispetto delle norme regolamenti e di legge in materia edilizia. Tutto quanto sopra specificato non costituirà in ogni caso motivo di richiesta da parte dell'Appaltatore di compensi aggiuntivi, di eccezioni o di riserva alcuna.
4. Il tempo utile massimo stabilito dall'Amministrazione appaltante per la redazione e la consegna degli elaborati del Progetto Esecutivo per i lavori di recupero e ristrutturazione

del Padiglione 15B da parte dell'Appaltatore, comprensivo dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dello svolgimento di tutte le prestazioni professionali e specialistiche correlate, delle indagini integrative per il conseguimento di tutte le approvazioni, autorizzazioni e nulla osta del progetto esecutivo funzionali all'avvio dei lavori di recupero e ristrutturazione nel pieno rispetto delle norme regolamenti e di legge in materia edilizia, e degli ulteriori approfondimenti che lo stesso Appaltatore ha ritenuto necessari, è fissato in **45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del ricevimento del verbale di avvio del servizio di cui al comma 1 del presente articolo. Detto tempo utile massimo comprende la presentazione di tutta la documentazione tecnica funzionale all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta necessari a norma di legge per l'avvio dei lavori di recupero e ristrutturazione e per l'esecuzione degli stessi nel pieno rispetto delle norme regolamentari e di legge in materia edilizia.

### **Padiglioni 14, 24 e 25**

16. A seguito della stipula del contratto di appalto, il Responsabile del Procedimento dispone all'Appaltatore, con apposito verbale di avvio del servizio, l'inizio della redazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore - comprensivo dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento – per i lavori di recupero e ristrutturazione dei Padiglioni 14, 24 e 25.
17. L'Appaltatore, previa informazione al Responsabile del Procedimento affinché lo stesso possa eventualmente disporre la presenza del D.LL., nel corso del periodo contrattuale utile alla progettazione dei lavori di recupero e ristrutturazione dei Padiglioni 14, 24 e 25, procede agli adempimenti di cui alla PARTE V -del presente capitolato e provvede in ogni caso all'effettuazione di tutte le ulteriori attività, gli studi e le indagini necessarie sia per il maggiore approfondimento o la ulteriore verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo posto a base di gara, sia allo svolgimento di tutte le indagini complementari e integrative necessarie per il conseguimento di tutte le approvazioni, autorizzazioni e nulla osta del progetto esecutivo funzionali all'avvio dei lavori di recupero e ristrutturazione nel pieno rispetto delle norme regolamenti e di legge in materia edilizia. Tutto quanto sopra specificato non costituirà in ogni caso motivo di richiesta da parte dell'Appaltatore di compensi aggiuntivi, di eccezioni o di riserva alcuna.
18. Il tempo utile massimo stabilito dall'Amministrazione appaltante per la redazione e la consegna degli elaborati del Progetto Esecutivo per i lavori di recupero e ristrutturazione dei Padiglioni 14, 24 e 25 da parte dell'Appaltatore, comprensivo dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dello svolgimento di tutte le prestazioni professionali e specialistiche correlate, delle indagini integrative per il conseguimento di tutte le approvazioni, autorizzazioni e nulla osta del progetto esecutivo funzionali all'avvio dei lavori di recupero e ristrutturazione nel pieno rispetto delle norme regolamenti e di legge in materia edilizia, e degli ulteriori approfondimenti che lo stesso Appaltatore ha ritenuto necessari, è fissato in **90 (novanta) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del ricevimento del verbale di avvio del servizio di cui al comma 16 del presente articolo. Detto tempo utile massimo comprende la presentazione di tutta la documentazione tecnica funzionale all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta necessari a norma di legge per l'avvio dei lavori di recupero e ristrutturazione e per l'esecuzione degli stessi nel pieno rispetto delle norme regolamentari e di legge in materia edilizia.

### **Padiglioni 15C e 16**

19. A seguito della stipula del contratto di appalto, il Responsabile del Procedimento dispone all'Appaltatore, con apposito verbale di avvio del servizio, l'inizio della redazione del Progetto

Esecutivo dell'Appaltatore - comprensivo dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento – per i lavori di recupero e ristrutturazione dei Padiglioni 15C e 16.

20. L'Appaltatore, previa informazione al Responsabile del Procedimento affinché lo stesso possa eventualmente disporre la presenza del D.LL., nel corso del periodo contrattuale utile alla progettazione dei lavori di recupero e ristrutturazione dei Padiglioni 15C e 16, procede agli adempimenti di cui alla PARTE V -del presente capitolato e provvede in ogni caso all'effettuazione di tutte le ulteriori attività, gli studi e le indagini necessarie sia per il maggiore approfondimento o la ulteriore verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo posto a base di gara, sia allo svolgimento di tutte le indagini complementari e integrative necessarie per il conseguimento di tutte le approvazioni, autorizzazioni e nulla osta del progetto esecutivo funzionali all'avvio dei lavori di recupero e ristrutturazione nel pieno rispetto delle norme regolamenti e di legge in materia edilizia. Tutto quanto sopra specificato non costituirà in ogni caso motivo di richiesta da parte dell'Appaltatore di compensi aggiuntivi, di eccezioni o di riserva alcuna.
21. Il tempo utile massimo stabilito dall'Amministrazione appaltante per la redazione e la consegna degli elaborati del Progetto Esecutivo per i lavori di recupero e ristrutturazione dei Padiglioni 15C e 16 da parte dell'Appaltatore, comprensivo dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dello svolgimento di tutte le prestazioni professionali e specialistiche correlate, delle indagini integrative per il conseguimento di tutte le approvazioni, autorizzazioni e nulla osta del progetto esecutivo funzionali all'avvio dei lavori di recupero e ristrutturazione nel pieno rispetto delle norme regolamenti e di legge in materia edilizia, e degli ulteriori approfondimenti che lo stesso Appaltatore ha ritenuto necessari, è fissato in **90 (novanta) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del ricevimento del verbale di avvio del servizio di cui al comma 19 del presente articolo. Detto tempo utile massimo comprende la presentazione di tutta la documentazione tecnica funzionale all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta necessari a norma di legge per l'avvio dei lavori di recupero e ristrutturazione e per l'esecuzione degli stessi nel pieno rispetto delle norme regolamentari e di legge in materia edilizia.

#### **ART. 24 Inderogabilità dei termini per la progettazione esecutiva**

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva o di consegna del progetto esecutivo:
  - a. la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva e che lo stesso non abbia ricompreso nell'ambito del Piano delle Indagini preliminari e delle Verifiche Conoscitive e di cui alla PARTE V - del presente capitolato;
  - b. le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il Progetto Esecutivo.

#### **ART. 25 Verifica, validazione e approvazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore**

1. Ai sensi dell'articolo 26 del Codice, l'Amministrazione dispone la verifica del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore estendendo il contraddittorio al progettista che ha curato la redazione del progetto definitivo posto a base di gara.
2. L'Amministrazione appaltante comunicherà gli esiti della verifica del Progetto Esecutivo del solo padiglione 15B entro il termine massimo di **15 (quindici) giorni naturali e**

- consecutivi decorrenti dalla data di ricezione di tutti gli elaborati medesimi completi dei necessari pareri e autorizzazioni.
3. Analogamente, l'Amministrazione appaltante comunicherà gli esiti della verifica del Progetto Esecutivo dei padiglioni 14, 15C, 16, 24 e 25 entro il termine massimo di **30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione di tutti gli elaborati medesimi completi dei necessari pareri e autorizzazioni.
  4. La necessità da parte dell'Appaltatore di acquisire ulteriori pareri dagli Enti Competenti per opere di miglioria o varianti al progetto definitivo non può costituire motivo di richiesta di proroga dei tempi o per formulare riserve.
  5. L'integrale adempimento a eventuali successive prescrizioni da parte dell'Amministrazione o da parte di Enti Terzi dovrà comunque essere effettuato entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla notifica delle stesse all'Appaltatore da parte dell'Amministrazione appaltante.
  6. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore relativo al solo padiglione 15B verificato con esito positivo è validato dal RUP e approvato dall'Amministrazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, entro **7 (sette)** giorni naturali e consecutivi dall'esito positivo della verifica di cui al comma 1 del presente articolo; l'avvenuta approvazione è comunicata tempestivamente all'Appaltatore a cura del R.U.P. Dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo decorrono i termini definiti in **15 (quindici)** giorni naturali e consecutivi per la consegna dei lavori di recupero e ristrutturazione del padiglione 15B.
  7. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore relativo ai padiglioni 14, 15C, 16, 24 e 25 verificato con esito positivo è validato dal RUP e approvato dall'Amministrazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, entro **15 (quindici)** giorni naturali e consecutivi dall'esito positivo della verifica di cui al comma 1 del presente articolo; l'avvenuta approvazione è comunicata tempestivamente all'Appaltatore a cura del R.U.P. Dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo decorrono i termini definiti in **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi per la consegna dei lavori di recupero e ristrutturazione dei padiglioni 14, 15C, 16, 24 e 25.
  8. Il soggetto incaricato della verifica del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore si riserva sempre e comunque di richiedere, per il tramite del R.U.P., ulteriori approfondimenti, studi, verifiche e indagini di maggior dettaglio, la redazione di ulteriori disegni di esecuzione, la definizione di ulteriori specifiche tecniche, funzionali e prestazionali.
  9. Il soggetto incaricato della verifica del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore ha la facoltà di interrompere, motivatamente, i tempi di cui ai precedenti commi 2 e 3 per una sola volta e per un periodo di tempo che dovrà essere sottoposto ad approvazione da parte del RUP.
  10. L'Appaltatore non potrà in ogni caso avanzare richieste di compensi aggiuntivi rispetto agli importi stabiliti contrattualmente, o avanzare richieste di proroga dei tempi stabiliti dal presente capitolato, o porre eccezioni o sollevare riserva alcuna in ragione delle richieste del soggetto incaricato della verifica del Progetto Esecutivo e dei maggiori tempi necessari per l'approvazione del Progetto Esecutivo stesso.
  11. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore approvato dall'Amministrazione è impegnativo per l'Appaltatore, ferma restando la facoltà, da parte del R.U.P., di disporre tutte le eventuali integrazioni, correzioni e aggiornamenti al progetto approvato e che saranno dallo stesso R.U.P. motivatamente ritenuti necessari.
  12. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore approvato resta di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione appaltante, la quale potrà darne esecuzione o meno, come pure

potrà introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle variazioni o modifiche, anche sostanziali, che riterrà necessarie, senza che il progettista possa sollevare eccezioni di sorta.

#### **ART. 26 Proroga del termine di consegna del Progetto Esecutivo**

1. Qualora per circostanze imprevedibili al momento della stipulazione del contratto e non addebitabili a colpevole responsabilità dell'Appaltatore, quest'ultimo si trovi nell'impossibilità di rispettare il termine di consegna del progetto esecutivo secondo quanto stabilito all'ART. 23 del presente Capitolato, può avanzare al RUP motivata richiesta di proroga con congruo anticipo e comunque almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza.
2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 15 (quindici) giorni alla scadenza del termine di cui al citato ART. 23, purché in data anteriore a tale scadenza, e solo qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate successivamente; in tal caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della sua tardività.
3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta; nel caso di cui al precedente comma 2, il predetto termine è ridotto a 2 (due) giorni e comunque, qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine stabilito all'ART. 23 del presente Capitolato, essa ha effetto retroattivo a partire da tale scadenza.
4. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

#### **ART. 27 Penali in caso di ritardo nella progettazione esecutiva**

1. Il mancato rispetto dei termini per la consegna del Piano delle indagini integrative e delle verifiche conoscitive secondo quanto specificato all'ART. 21 del presente capitolato, comporta l'applicazione di una penale nella misura dello **0,1 % (zero virgola uno per cento)** dell'importo offerto dall'Appaltatore per la redazione del Progetto Esecutivo **per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo**.
2. Il mancato rispetto dei termini per la consegna del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore, comprensivo dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e delle autorizzazioni necessarie, secondo quanto prescritto all'ART. 23 del presente Capitolato, comporta l'applicazione di una penale nella misura dello **0,1 % (zero virgola uno per cento)** dell'importo offerto dall'Appaltatore per la redazione del Progetto Esecutivo, **per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo**.
3. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nel processo di approvazione del Progetto Esecutivo e di cui all' ART. 25 del presente capitolato, dovuto a deficienze dello stesso progetto esecutivo, si applica penale nella misura dello **0,1 % (zero virgola uno per cento)** dell'importo offerto dall'Appaltatore per la redazione del Progetto Esecutivo,
4. L'importo complessivo delle penali contestate ai sensi dei precedenti commi non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale per la progettazione esecutiva; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'ART. 90 in materia di risoluzione del contratto
5. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione appaltante di risolvere il contratto e pretendere il risarcimento del maggior danno, secondo quanto previsto all'ART. 90 del presente Capitolato e nel rispetto dell'articolo 108 del Codice dei contratti.

6. Si applicano, se e in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'ART. 56 del presente Capitolato.

### **ART. 28 Mancata approvazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore**

1. Ai sensi dell'art. 108 del Codice la consegna di un Progetto Esecutivo ritenuto dall'Amministrazione appaltante non meritevole di approvazione costituisce presupposto per l'avvio della procedura di risoluzione per grave inadempimento che resta comunque applicabile in via residuale in ogni ulteriore ipotesi di grave inadempimento riferibile alla progettazione.
2. Non è meritevole di approvazione il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore che presenti uno o più dei seguenti aspetti:
  - a. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore si discosta dal progetto definitivo e compromette, anche solo parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo, i tempi di realizzazione, il livello di sicurezza e di compatibilità ambientale previsti dal progetto definitivo o ancora altri elementi significativi del progetto definitivo;
  - b. Il progetto esecutivo non adempie alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi di approvazione del progetto definitivo, e non tiene conto degli aspetti di tutela del Decreto di vincolo;
  - c. La realizzazione dell'opera secondo il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore comporta l'esecuzione dei lavori secondo modalità, forme, tempi diversi rispetto a quanto stabilito nelle norme contrattuali;
  - d. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore è in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia urbanistica, edilizia, di sicurezza strutturale e impiantistica, igienico-sanitaria, di superamento delle barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di sostenibilità ambientale, di contenimento del fabbisogno energetico degli edifici;
  - e. Il Progetto Esecutivo è redatto in violazione o non tiene conto di eventuali prescrizioni vincolanti di Enti terzi che hanno titolo al rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta;
  - f. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore è redatto in violazione delle norme tecniche di settore o delle specifiche tecniche del presente capitolato, con particolare riguardo alle opere strutturali di fondazione, alle opere strutturali e di consolidamento in elevato e alle opere impiantistiche e architettoniche;
  - g. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore non illustra i lavori da eseguire in maniera compiuta o li illustra in maniera non idonea alla loro immediata cantierizzazione e esecuzione;
  - h. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore contiene errori progettuali secondo le definizioni di legge.
3. Nel caso di risoluzione disposta ai sensi del precedente comma, nulla è dovuto all'Appaltatore a titolo di indennizzo, corrispettivo o rimborso spese.
4. Ai sensi dell'art. 23, comma 7, del Regolamento, in ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, per cause non imputabili all'Appaltatore, l'Amministrazione appaltante recede dal contratto e all'Appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'art. 217 del Codice in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.
5. Con il pagamento di cui al precedente comma 4, la proprietà del Progetto Esecutivo è acquisita dall'Amministrazione appaltante.

## **ART. 29 Documenti che compongono il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore**

1. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni di appalto e deve definire compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare.
2. Il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore deve essere composto almeno dai seguenti elaborati:
  - a. Relazione Generale del Progetto Esecutivo, secondo quanto disposto dall'ART. 30 del presente Capitolato;
  - b. Relazioni specialistiche, secondo quanto disposto dall'ART. 31 del presente Capitolato;
  - c. Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e delle opere esterne e di miglioramento ambientale;
  - d. Calcoli esecutivi di tutte le strutture e di tutti gli impianti;
  - e. Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti;
  - f. Piano di Sicurezza e di Coordinamento, aggiornato dall'Appaltatore, secondo quanto maggiormente specificato alla PARTE XV - del presente Capitolato;
  - g. Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
  - h. Elenco prezzi unitari ed eventuale analisi, Computo metrico e Computo metrico estimativo
3. Ove non diversamente disposto nel presente Capitolato, gli elaborati sopra elencati dovranno essere redatti secondo le caratteristiche ed i termini prescritti dalla Sezione IV, artt. 33-42, del Regolamento.
4. Gli elaborati di Progetto Esecutivo dell'Appaltatore dovranno essere consegnati come di seguito specificato:
  - a. Tutti gli elaborati grafici devono essere consegnati su supporto magnetico in formato editabile BIM, DWG e in formato \*PDF, (i PDF dovranno essere corredati da firma digitale e timbro) e in n. 1 copia su carta opaca piegata formato 21x31. Gli elaborati consegnati in cartaceo dovranno essere timbrati e firmati in originale e essere ordinati in appositi classificatori.
  - b. Tutte i documenti e le relazioni devono essere consegnate su supporto magnetico in file formato editabile \*DOC e PDF (i PDF dovranno essere corredati da firma e timbro) e in n. 1 copia rilegate formato A4 o formato A3. I documenti consegnati in cartaceo dovranno essere timbrati e firmati in originale e essere ordinati in appositi classificatori.
5. Tutti i documenti che compongono il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore devono essere firmati e timbrati dal progettista e firmati e timbrati per accettazione dal rappresentante legale dell'Appaltatore dei lavori.
6. L'Appaltatore dovrà fornire i disegni di progetto esecutivo di tutte le opere da realizzare, nessuna esclusa in BIM. Tale modello sarà affiancato da disegni \*DWG editabili esportati e pdf delle tavole consegnate dal progettista.
7. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di disporre tramite il Responsabile del Procedimento l'utilizzo di determinati formati, e si riserva ugualmente di disporre specifici limiti dimensionali per i file oggetto di interscambio.



### ART. 30 Relazione Generale del Progetto Esecutivo

1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto e del capitolato prestazionale, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e di qualità dell'opera. Nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.
2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo dell'Amministrazione; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.

### ART. 31 Relazioni specialistiche del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore

1. In linea generale le diverse relazioni specialistiche del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore devono sviluppare e approfondire le relazioni specialistiche del progetto definitivo (architettoniche, impiantistiche, acustica e strutturali) in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione dei subsistemi costruttivi e impiantistici e di ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro.
2. Le relazioni specialistiche del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore contengono l'illustrazione di tutti i problemi esaminati e delle verifiche analitiche effettuate in sede di elaborazione della progettazione esecutiva.
3. Le relazioni specialistiche comprendono le relazioni geotecniche, la relazione specialistica architettonica, la relazione specialistica illuminotecnica e di confort visivo, la relazione specialistica di benessere acustico (indagini sulla struttura e sui materiali).
4. La **Relazione Geotecnica** illustra, a partire dalla documentazione del progetto definitivo e sulla base delle ulteriori conoscenze acquisite in sede di elaborazione del Piano delle Indagini Preliminari e delle Verifiche Conoscitive di cui PARTE V - del presente capitolato, anche attraverso gli studi e le pubblicazioni di settore, le soluzioni adottate in relazione allo stato geologico dei suoli e alle caratteristiche geotecniche degli strati fondali. In particolare:
  - a. *Relazione Geotecnica*: definisce, a partire dalle indagini geotecniche eseguite e acquisite, il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato, in maniera diretta o indiretta, dai lavori. La medesima relazione illustra i criteri di calcolo geotecnico per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno.
5. La **Relazione Specialistica Architettonica** definisce in dettaglio le modalità di esecuzione di tutte le opere civili di architettura e illustra le scelte esecutive adottate in sede di progettazione esecutiva per conseguire gli standard qualitativi, funzionali, prestazionali e tecnici attesi. In particolare, la Relazione Specialistica Architettonica comprende le schede tecniche, le certificazioni, i riferimenti di omologazione e ogni altro dettaglio utile a definire le scelte effettuate dall'Appaltatore in sede di elaborazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore. Tale documentazione deve consentire di valutare il livello qualitativo, tecnico, funzionale e prestazionale delle opere da eseguire.

6. La **Relazione Specialistica Illuminotecnica e di Comfort Visivo** rappresenta in dettaglio le scelte effettuate dall'Appaltatore in sede di progettazione esecutiva dell'intervento per assicurare il livello qualitativo di benessere visivo internamente ed esternamente agli edifici ristrutturati, anche in relazione al tipo di attività che vi si deve svolgere. Tale relazione deve essere completa di tutti gli elaborati grafici e di calcolo, d'insieme e di dettaglio, e di tutta la documentazione necessaria ad una completa definizione dei livelli di benessere visivo che si ritiene di conseguire. Tale studio di approfondimento, di tipo prevalentemente illuminotecnico, deve prendere in considerazione un livello di illuminamento – diurno e notturno - tale da garantire una prestazione visiva ottimale e specifica per ogni singolo ambiente o funzione in tutte le ore del giorno. In particolare, lo studio di approfondimento deve indicare il posizionamento e le caratteristiche tecniche funzionali e prestazionali di tutti i corpi illuminanti (e di eventuali schermi, rivestimenti e verniciature aggiuntive) con il fine precipuo di ottimizzare il livello di confort visivo dell'utente. La qualità dell'illuminamento deve pertanto essere direttamente correlata anche ad un misurato equilibrio e ad una corretta distribuzione delle luminanze, ai fenomeni di abbagliamento che devono essere evitati, agli indici di resa cromatica e alla direzionalità dei flussi luminosi degli apparecchi, alle caratteristiche ambientali (coefficienti di riflessione interni e esterni, ecc.). Tale approfondimento illuminotecnico deve ugualmente prendere in considerazione, in termini di comfort ambientale e visivo, il contributo della luce diurna. La Relazione Specialistica Illuminotecnica e di Comfort Visivo comprende le schede tecniche di tutti i corpi illuminanti, esterni e interni, che saranno forniti dall'Appaltatore nel periodo di esecuzione delle opere. La relazione specialistica illuminotecnica valuta, in analogia a quanto specificato per l'illuminazione ordinaria, anche tutti aspetti descrittivi, prestazionali, e funzionali, con particolare riferimento alla normativa vigente, dell'illuminazione di sicurezza e di emergenza.
7. La **Relazione Specialistica di Benessere acustico** comprende tutti i necessari elaborati grafici e di calcolo, d'insieme e di dettaglio, e tutta la necessaria documentazione per definire compiutamente il livello qualitativo di confort acustico che si intende realizzare negli ambienti interni e esterni anche in funzione del tipo di attività che in essi si deve svolgere. In particolare, tale studio acustico di approfondimento deve valutare i livelli di pressione sonora nei singoli ambienti, la rumorosità degli impianti, i livelli di abbattimento del rumore da parte delle strutture di separazione, e i livelli di confort acustico nei diversi ambienti.
8. La **Relazione Specialistica sulla Prestazione energetica** comprende tutti gli elaborati grafici e di calcolo, d'insieme e di dettaglio, e tutta la necessaria documentazione per definire compiutamente il livello qualitativo relativo alle prestazioni e al rendimento energetico del sistema edificio–impianti, considerando anche eventuali contributi provenienti da fonti rinnovabili, così come da normativa vigente.

## **ART. 32 Elaborati grafici del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore**

1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti più idonei, verranno consegnati all'Amministrazione appaltante su supporto cartaceo e informatico e sono costituiti dagli:
  - a. elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo dell'Amministrazione;
  - b. elaborati che risultano necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e delle indagini eseguite;
  - c. elaborati di tutti i particolari costruttivi;
  - d. elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;

- e. elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per attestare il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;
  - f. elaborati di tutte le lavorazioni e di tutte le modalità esecutive che risultano necessarie ai fini dell'ottenimento di tutte i prescritti nulla osta, pareri, autorizzazioni o licenze da parte degli enti terzi istituzionalmente preposti alla vigilanza sulla esecuzione delle Opere Pubbliche, alla vigilanza del rispetto delle norme di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro, di prevenzione del infortuni, di rispetto delle norme igienico sanitarie, e di abbattimento delle barriere architettoniche;
  - g. elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare l'esigenza di cui all'articolo 15 del Regolamento, con particolare riferimento ai seguenti punti:
    - i. uno studio della viabilità di accesso al cantiere e la progettazione della viabilità provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
    - ii. l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici.
    - iii. elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati.
  - h. Elaborati grafici del Piano del Colore. L'Appaltatore deve sviluppare, nell'ambito del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore, un Piano del Colore relativamente a tutte le opere di finitura architettonica interne e esterne e più in generale relativamente a tutte le superfici interne e esterne, orizzontali e verticali, che risultano visibili e concorrono alla percezione della qualità cromatica e compositiva dell'opera. Si citano a titolo esemplificativo, senza pretesa alcuna di esaurire l'argomento, alcune componenti di finitura architettonica che devono essere oggetto di specifiche valutazioni cromatiche nell'ambito del Piano del Colore
    - i. Pavimentazioni interne e esterne
    - ii. Pareti interne, rivestimenti, e opere di rifinitura delle superfici verticali interne e esterne
    - iii. Controsoffitti, rivestimenti e superfici orizzontali degli ambienti
    - iv. Pareti mobili e attrezzate
    - v. Sistemi di facciata, compresi gli infissi, i vetraggi, i dispositivi oscuranti o di modulazione della luce, le aperture
    - vi. Sistemi di copertura e di diffusione della luce diurna internamente al nuovo complesso edilizio
    - vii. Sistemi e subsistemi impiantistici che rimangono in vista, elettrici, termomeccanici, speciali e di automazione
2. Gli elaborati grafici del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore sono comunque redatti in scala almeno pari al doppio (ovvero maggior dettaglio) di quelli del progetto definitivo dell'Amministrazione appaltante, o comunque in modo da consentire in fase esecutiva una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
3. L'Appaltatore dovrà fornire i disegni di progetto esecutivo, costruttivo e As-built di tutte le opere da realizzare, nessuna esclusa. Tale modello sarà affiancato da disegni dwg editabili esportati e pdf delle tavole consegnate dal progettista.

4. Gli elaborati grafici prodotti dall'Appaltatore in ognuna delle fasi di appalto devono rispondere integralmente e incondizionatamente a quanto specificato in materia di modellazione BIM alla PARTE VIII -del presente capitolato. Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
  1. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.
  2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
  3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive qualora più gravose delle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.
  4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili non solo per dimostrare la piena compatibilità tra progetto architettonico, strutturale ed impiantistico e prevedere pertanto esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione, ma anche al fine di un maggior controllo in fase di progetto sugli aspetti di tutela conservazione e valorizzazione del bene architettonico vincolato.
  5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.
6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende almeno:
  - a. gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro:
    - i. per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;
    - ii. per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;
    - iii. per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione;
  - b. La relazione di calcolo contenente:
    - i. l'indicazione delle norme di riferimento;
    - ii. la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;

- iii. l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
  - iv. le verifiche statiche.
7. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
- a. gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
  - b. l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;
  - c. la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.
8. Resta inteso che tutti i valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su motivata indicazione del responsabile del procedimento.
9. Tutte le relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e gli elaborati grafici prodotti dall'Appaltatore in ognuna delle fasi di appalto devono rispondere integralmente e incondizionatamente a quanto specificato in materia di modellazione BIM alla PARTE VIII - del presente capitolato.

### **ART. 33 Piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti**

1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. Nel caso specifico di un manufatto vincolato, il piano di manutenzione si pone ugualmente l'obiettivo di preservarne le caratteristiche formali, morfologiche e tipologiche che lo caratterizzano in quanto bene soggetto a tutela.
2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del responsabile del procedimento:
  - a. il manuale d'uso;
  - b. il manuale di manutenzione;
  - c. il programma di manutenzione.
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
  - a. la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
  - b. la rappresentazione grafica;

- c. la descrizione;
  - d. le modalità di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
  - a. la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
  - b. la rappresentazione grafica;
  - c. la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
  - d. il livello minimo delle prestazioni;
  - e. le anomalie riscontrabili;
  - f. le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
  - g. le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
7. Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:
  - a. il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
  - b. il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
  - c. il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.
8. I Piani di monitoraggio e manutenzione prodotti dall'Appaltatore in ognuna delle fasi di appalto devono rispondere integralmente e incondizionatamente a quanto specificato in materia di modellazione BIM alla PARTE VIII -del presente capitolato.

### **ART. 34 Aggiornamento del Piano di sicurezza e di coordinamento**

1. Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono pertanto il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo quanto riportato nell'allegato XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi. In particolare la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.
3. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento che forma parte integrante e sostanziale del progetto definitivo dell'Amministrazione deve essere aggiornato ed eventualmente modificato, in sede di sviluppo della progettazione esecutiva di appalto, per adeguarne i contenuti alle tecnologie, alle modalità esecutive, e più in generale alla progettazione esecutiva di appalto laddove il progettista dell'appaltatore ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, o ancora per effetto della consultazione obbligatoria e preventiva dei Rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza secondo quanto previsto dall'art. 131, comma 2, par. a-b del D.Lgs. 163/2006
4. L'aggiornamento del Piano di Sicurezza del progetto definitivo è parte integrante degli obblighi contrattuali.
5. L'appaltatore assume piena e incondizionata responsabilità del Piano di Sicurezza e Coordinamento aggiornato e integrato in fase di progettazione esecutiva. Il suddetto Piano di Sicurezza e Coordinamento deve pertanto essere sottoscritto, firmato e timbrato da un professionista qualificato e abilitato che ne assume la completa responsabilità professionale, civile e penale.
6. Tutto quanto sopra specificato deve intendersi come pienamente remunerato con il corrispettivo per la progettazione esecutiva.

#### **ART. 35 Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di lavoro;**

1. Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all'articolo 86, comma 3-bis, del codice. Il quadro definisce l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro, nelle diverse fasi di attuazione dei lavori come meglio specificato nel presente capitolato.

#### **ART. 36 Elenco prezzi unitari aggiuntivi ed eventuale analisi, Computo metrico e Computo metrico estimativo del Progetto Esecutivo**

1. Per la redazione dei computi metrico estimativi del progetto esecutivo dell'Appaltatore vengono utilizzati i prezzi unitari offerti in sede di gara, integrati e aggiornati, ove necessario, da ulteriori prezzi conseguenti eventuali variazioni contrattuali intervenute in fase di elaborazione del progetto esecutivo secondo quanto specificato nel presente capitolato all'ART. 7.
2. Eventuali nuovi prezzi saranno definiti in contraddittorio con l'appaltatore e si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

3. Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l'aggiornamento del computo metrico estimativo redatto in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati per lo stesso.
4. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi unitari di offerta. Le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da dettagliati computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee.

## **PARTE VII - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - RECEPIMENTO DEI CAM (CRITERI MINIMI AMBIENTALI) NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO**

### **ART. 37 Principi normativi generali**

1. L'Università degli Studi Roma Tre contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano di Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PNA GPP), istituito con il DM Ambiente 11/04/2008 ed aggiornato con il DM Ambiente 10/04/2013. In materia di efficienza energetica e riduzione dei consumi, tutti gli edifici in uso alla Pubblica Amministrazione, a partire dal 2021, dovranno essere classificati quali "NZEB - Edifici a energia quasi zero" sulla base della normativa nazionale di cui al Decreto Interministeriale 26/06/2015 ed a quella sviluppata successivamente in sede regionale
2. In osservanza degli articoli 34 e 71 del Codice degli Appalti, i Criteri Ambientali Minimi (CAM) costituiscono parte integrante del progetto esecutivo ed hanno applicazione immediata. I criteri contenuti nel DM 23/06/2022 costituiscono criteri progettuali obbligatori che il progettista dell'Appaltatore utilizza per la redazione del progetto esecutivo.
3. La progettazione definitiva ha tenuto conto dei riferimenti normativi e gli obblighi di legge per l'applicazione dei CAM da parte delle stazioni appaltanti sono sanciti dall'art.18 della Legge 221/2015 ("Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali") e, successivamente dall'art.34 ("Criteri di sostenibilità energetica a ambientale") del Codice degli Appalti (D.lgs 50/2016).
4. La fonte normativa primaria che disciplina la materia dei CAM, sulla scorta della quale è stata elaborata la relazione sui CAM in sede di progetto definitivo, è il DM Ambiente 11/10/2017. Quest'ultimo è stato successivamente integrato e aggiornato dal Decreto ministeriale 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi", unitamente al relativo Allegato, che costituisce, anche se materialmente non allegato, parte integrante del presente capitolato e al quale si fa riferimento nel presente capitolato. Nel caso di discordanze, differenze, maggiori approfondimenti tecnici e più in generale variazioni e integrazioni intervenute rispetto al testo del DM Ambiente 11/10/2017, si farà riferimento in via esclusiva al recente DM 23/06/2022 cui fanno riferimento i criteri che sono riportati a seguire nel presente articolo.
5. Dalle attività volte alla riqualificazione, anche energetica, degli edifici, ci si attende che nessuna misura arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo



17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). Sulla base di quanto su esposto si rimanda alla lettura della Circolare n. 32 del MEF del 30.12.2021 e dei relativi allegati. Allo scopo di assistere le Amministrazioni titolari di misure e i Soggetti attuatori degli interventi nel processo di indirizzo e nella raccolta di informazioni e verifica per assicurare il rispetto del principio del non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH - Do No Significant Harm), è stata elaborata, dal Ministero della transizione ecologica, la guida operativa per il rispetto del suddetto principio, che fornisce indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti, a cui l'appaltatore è tenuto ad attenersi senza alcuna possibilità di deroga.

6. Per i livelli della progettazione esecutiva oggetto del presente capitolato si indicano a seguire i CAM di riferimento:
  - i. Punto 2.2 - " Clausole contrattuali";
  - ii. Punto 2.4 - "Specifiche tecniche progettuali per gli edifici";
  - iii. Punto 2.5 - "Specifiche tecniche dei prodotti da costruzione";
  - iv. Punto 2.6 - "Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere"
7. Per l'applicazione dei CAM alla progettazione, alla luce delle recenti interpretazioni del decreto deve considerarsi che nell'applicazione dei criteri di cui all'Allegato al DM 23/06/2022, si intendono fatte salve le normative ed i regolamenti più restrittivi, così come i pareri espressi dalle Soprintendenze competenti.
8. Premesso l'obbligo del rispetto di tutti i criteri ambientali minimi nella progettazione, compatibilmente con le esigenze di tutela e valorizzazione del bene vincolato, la Stazione Appaltante individua, secondo l'articolato di cui all'Allegato al D.M. 23.08.2022, alcune strategie energetico-ambientali, i cui criteri ambientali di riferimento dovranno essere sviluppati nelle fasi dell'incarico di progettazione esecutiva e di esecuzione delle opere di appalto di cui al presente capitolato in quanto essi sono stati ritenuti essenziali per la migliore qualità dell'opera:
  - a. **Punto 2.2 - Clausole contrattuali**
    - i. 2.2.1 – Relazione CAM
    - ii. 2.2.2 – Specifiche di progetto
  - b. **Punto 2.4 - Specifiche tecniche progettuali per gli edifici**
    - i. 2.4.1 - Diagnosi energetica
    - ii. 2.4.2 - Prestazione energetica
    - iii. 2.4.3 - Impianti di illuminazione per interni
    - iv. 2.4.4 - Ispezionabilità e manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento
    - v. 2.4.5 - Aerazione, ventilazione e qualità dell'aria
    - vi. 2.4.6 - Benessere termico
    - vii. 2.4.7 - Illuminazione naturale
    - viii. 2.4.8 - Dispositivi di ombreggiamento

- ix. 2.4.9 - Tenuta all'aria
  - x. 2.4.10 - Inquinamento elettromagnetico negli ambienti interni
  - xi. 2.4.11 - Prestazioni e comfort acustici
  - xii. 2.4.12 - Radon
  - xiii. 2.4.13 - Piano di manutenzione dell'opera
  - xiv. 2.4.14 - Disassemblaggio e fine vita
- c. Punto 2.5 - **Specifiche per i prodotti da costruzione**
- i. 2.5.1 - Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento indoor)
  - ii. 2.5.2 - Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati
  - iii. 2.5.3 - Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibrocompresso
  - iv. 2.5.4 - Acciaio
  - v. 2.5.5 - Laterizi
  - vi. 2.5.6 - Prodotti legnosi
  - vii. 2.5.7 - Isolanti termici ed acustici
  - viii. 2.5.8. - Tramezzature, contropareti perimetrali e controsoffitti
  - ix. 2.5.9. - Murature in pietrame e miste
  - x. 2.5.10. - Pavimenti
    - 1. 2.5.10.1 Pavimentazioni dure
    - 2. 2.5.10.2 Pavimentazioni resilienti
  - xi. 2.5.11. - Serramenti ed oscuranti in PVC
  - xii. 2.5.12. - Tubazioni in PVC e Polipropilene
  - xiii. 2.5.13. - Pitture e vernici
- d. Punto 2.6 - **Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere**
- i. 2.6.1 – Prestazioni ambientali di cantiere
  - ii. 2.6.2. - Demolizioni selettiva, recupero e riciclo
  - iii. 2.6.3 - Conservazione dello strato superficiale del terreno
  - iv. 2.6.4 - Rinterri e riempimenti

## PARTE VIII - MODELLAZIONE B.I.M.

### ART. 38 Modellazione in formato B.I.M

1. Il Building Information Modeling (acronimo: BIM, in italiano: Modellizzazione delle Informazioni di Costruzione) indica un metodo per l'ottimizzazione della pianificazione, realizzazione e gestione di costruzioni tramite supporto di un software. Tramite esso tutti i dati rilevanti di una costruzione possono essere raccolti, combinati e collegati digitalmente. La costruzione virtuale è visualizzabile inoltre come un modello geometrico tridimensionale.
2. Nell'ambito dell'esecuzione dell'incarico secondo un processo identificabile con il Building Information Modelling (BIM), l'intento dell'Amministrazione è quello di realizzare un percorso che, attraverso le più innovative metodologie conoscitive, rappresentative, organizzative e di processo, consenta di gestire l'intero ciclo di vita degli immobili oggetto dell'intervento di ristrutturazione, favorendo e ottimizzando la collaborazione tra tutti i professionisti coinvolti in ciascuna delle fasi distintive durante la vita utile dello stesso; raccogliendo e organizzando in un unico Modello di Dati federato tutti gli asset informativi che nel ciclo di vita del bene si modificano o si aggiungono; programmando e gestendo tutte le attività correlate.
3. Le specifiche di cui al presente articolo in materia di B.I.M. si riferiscono pertanto a tutte le attività ricomprese nell'appalto, con particolare riferimento alla progettazione esecutiva, agli elaborati emessi per costruzione del Progetto Costruttivo e di Dettaglio e di cui all'ART. 41, agli elaborati emessi per as built e di cui all'ART. 42, ai Piani di Manutenzione delle Opere di cui all'ART. 33 e all'ART. 43, alle prestazioni specialistiche e professionali integrative.
4. L'Università, nell'ambito delle sue funzioni si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi:
  - a. qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
  - b. conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
  - c. rispetto dei vincoli idro-geologici, e sismici nonché degli altri vincoli esistenti;
  - d. risparmio ed efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
  - e. riduzione del rischio sismico;
  - f. compatibilità con le preesistenze archeologiche;
  - g. razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
  - h. compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
  - i. accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.
5. L'Università ritiene strategico per la realizzazione dei propri compiti istituzionali:
  - a. il miglioramento del livello di conoscenza degli immobili;
  - b. un maggiore coordinamento delle progettazioni multidisciplinari;
  - c. l'ottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto dei tempi contrattuali;

- d. il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati nel cantiere;
  - e. la mitigazione del rischio delle varianti in corso d'opera;
  - f. un maggiore controllo dei tempi di esecuzione dei lavori;
  - g. l'acquisizione di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell'opera nella successiva fase di esercizio;
  - h. l'aggiornamento tempestivo di informazioni attendibili a supporto dei processi decisionali lungo tutto il ciclo di vita dell'opera.
6. L'Università ha pertanto individuato i seguenti obiettivi specifici:
- a. fornirsi di un unico Modello di Dati federato contenente tutte le informazioni inerenti al livello di progettazione richiesto
  - b. fornirsi di un modello edificio/impianto da utilizzarsi ai fini del calcolo della prestazione energetica;
  - c. fornirsi di informazioni in merito alle prestazioni dell'organismo strutturale
  - d. ottenere informazioni sui materiali di costruzione di tutti gli elementi che compongono il Bene
7. Per qualsiasi sviluppo e applicazione non espressamente dichiarata nel presente articolo si rimanda ai riferimenti normativi Nazionali ed Internazionali di cui al seguente elenco (indicativo e non esaustivo) e successive modifiche e integrazioni:
- a. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti Pubblici" e successive modificazioni in particolare l'articolo 23.
  - b. DM 49/2018 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»
  - c. D.M. MIT n°560 del 1.12.2017 che stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.
  - d. Serie Norma UNI 11337
  - e. British Standards and Publicly Available Specifications (PAS)
  - f. BIM Forum Level of development specification 2017
  - g. Penn State University The BIM Project Execution Planning Guide and Templates - Version 2.0
  - h. BIM Excellence - 211in Model Uses List
  - i. BIM Dictionary
  - j. Department of Veterans Affairs - The VA BIM Guide
8. La quantità e qualità dei contenuti informativi degli Elaborati e dei Modelli di dati BIM (3D – 2D - object oriented) deve essere quella necessaria e sufficiente per assicurare gli obiettivi minimi di seguito riportati:

ELABORATO	ORIGINE	NOTE
-----------	---------	------

Piante	Da viste di Modello	Contenute nel Modello
Prospetti	Da viste di Modello	Contenute nel Modello
Sezioni	Da viste di Modello	Contenute nel Modello
Legende/Dettagli	Da viste di Modello o esterne	Se esterne, importate o collegate al Modello
Computi metrici	Da abachi di Modello	Se esterni, importati o collegati al Modello
Relazioni tecniche	Esterne	Collegate ad elementi Modello
Schemi funzionali	Esterni	Importati o collegati al Modello
Definizione geometrica degli spazi e degli elementi architettonici	Da viste di Modello	Contenute nel Modello
Definizione delle caratteristiche termiche dell'involucro	Da parametri del Modello	Contenute nel Modello
Definizione geometrica e prestazionale degli impianti	Da parametri del Modello	Contenute nel Modello
Definizione geometrica e prestazionale delle strutture	Da parametri del Modello	Contenute nel Modello
Definizione delle caratteristiche tecnologiche del sistema edificio/impianto	Da parametri del Modello	Contenute nel Modello
Individuazione di aree/sistemi/elementi passibili di miglioramento prestazionale	Da viste del Modello	Contenute nel Modello
Individuazione delle caratteristiche strutturali e della classe di rischio sismico	Da viste del Modello	Contenute nel Modello
Definizione di abachi delle componenti tecnologiche e non	Da viste del Modello	Contenute nel Modello

Predisposizione per l'eventuale connessione tra Modello di Dati BIM e Tecnologie IoT	Da parametri del Modello	Contenute nel Modello
--	--------------------------	-----------------------

9. Tali obiettivi dovranno essere perseguiti tramite l'integrazione dei Modelli di Dati BIM (architettonico, impiantistico e strutturale), di elaborati 2D e 3D e relativi contenuti alfanumerici, con lo scopo di ottenere la totalità delle informazioni e dei dati richiesti partendo da un Modello di Dati del Progetto definitivo approvato in Conferenza dei Servizi con metodi tradizionali e non riconducibili al BIM.
10. La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti delle prestazioni professionali di cui al presente capitolato avvengono attraverso supporti informativi digitali in un ambiente di condivisione dei dati, nonché su supporto digitale, pur permanendo la prevalenza contrattuale della riproduzione su supporto cartaceo di tutti gli elaborati oggetto dell'incarico.
11. Il modello diventerà proprietà della Stazione Appaltante comprensivo di tutti gli oggetti ed elementi, nel rispetto delle normative a tutela della privacy e del diritto d'autore. Inoltre, dovranno essere forniti tutti i modelli relazionati/collegati ai file nativi.
12. L'Aggiudicatario deve dotare la propria struttura organizzativa di hardware idoneo alle attività di gestione digitale dei processi informativi di cui al presente disciplinare. I software utilizzati dall'Aggiudicatario dovranno essere in grado di leggere, scrivere e gestire, oltre al formato proprietario, anche i file in formato aperto non proprietario \*.IFC nella versione concordata con l'Amministrazione. L'Aggiudicatario è tenuto a utilizzare software dotati di regolare contratto di licenza d'uso. Qualsiasi aggiornamento e/o cambiamento di versioni del software da parte dell'Aggiudicatario dovrà essere concordato e autorizzato preventivamente dall'Amministrazione.
13. Per quanto concernente il protocollo di scambio dati, e fermo restando l'obbligo di consegna dei file in formato \*IFC e nativo (per quanto concerne il Modello di dati), saranno accettati file nei formati di seguito riportati, o loro equivalenti. L'elenco proposto ha carattere indicativo e pertanto va inteso a titolo esemplificativo e non esaustivo.
  - a. Documentazione: \*.docx, \*.docm, \*.pptx, \*.pptm, \*.txt, \*.xls, \*.xlsx, \*.MPG4, \*.pdf
  - b. Immagini: \*.jpg; \*.jpeg; \*.png; \*.tiff; \*.pcx, \*.gif; \*.tga
  - c. Elaborati e modelli: \*.dxf; \*.dwg; \*.IFC; \*.rvt, \*.rfa
14. Al fine di ottenere dei Modelli con un sistema di coordinate coerente, i Modelli dovranno contenere la medesima georeferenziazione e condividere un identico Punto distintivo del Progetto, meglio se riferibile ad un punto esterno al Modello di Dati, facilmente verificabile anche attraverso campagne di rilievo topografico. La localizzazione del Bene e/o del sito sul modello deve essere fissata alla longitudine e latitudine, condivisa con la Stazione Appaltante, verificando e identificando tale punto con uno specifico marker di riferimento identificato univocamente nel Modello di Dati. Il Nord effettivo della localizzazione del Bene e/o del sito sul Modello dovrà pertanto essere impostato correttamente.
15. Il livello di sviluppo degli oggetti che compongono i Modelli BIM definisce quantità e qualità del loro contenuto informativo ed è funzionale al raggiungimento degli obiettivi delle fasi cui il modello si riferisce. Il livello di sviluppo di un oggetto va considerato come risultante della sommatoria delle informazioni di tipo geometrico e non-geometrico (normativo, economico, prestazionale ecc.), che possono essere rappresentate in forma grafica (2D, 3D) e in forma

alfanumerica al fine di dare origine ad una più corretta valutazione dei contenuti informativi come tempo, costi, sostenibilità e gestione.

16. Ogni elemento del modello dovrà essere una rappresentazione verificata in termini di dimensioni, forma, posizione, quantità e orientamento della reale installazione e collocazione nel progetto.
17. I Livelli di Dettaglio minimi di riferimento da raggiungere per ogni prodotto da costruzione PBIM (Product Building Information Modelling) o per il Modello di Dati stesso, saranno elaborati dall'Aggiudicatario, previa approvazione da parte dell'Amministrazione, al fine del raggiungimento degli obiettivi delle prestazioni professionali di cui al presente capitolato in termini di dettaglio delle geometrie, dettaglio e veridicità delle informazioni non grafiche e fruibilità del Modello di Dati, che dovrà quindi essere conforme al minimo alle seguenti specifiche:

### **Modello Architettonico**

18. Il modello Architettonico dovrà contenere tutte le informazioni grafiche e non grafiche inerenti alle prestazioni di progettazione come definite nel presente capitolato. Le tavole e gli elaborati dovranno essere contenuti all'interno del Modello comprese tutte le viste di dettaglio necessarie per descrivere meglio quanto definito, così come gli abachi e le informazioni quantitative.
  - a. Livello di sviluppo geometrico: il Modello di Dati BIM dovrà assicurare che la quantità, le dimensioni, la forma, la posizione e l'orientamento di ogni oggetto corrisponda ai dati reali per quanto possibile in relazione a quanto richiesto dal presente disciplinare. Ogni elemento architettonico andrà rappresentato mediante un elemento tridimensionale avente dimensioni pari alle dimensioni reali, modellandone le stratigrafie e gli spessori. Il Modello di Dati dovrà essere tale per cui sia possibile un aggiornamento del Modello alle fasi successive, dovrà inoltre contenere le tavole di progetto con tutti i dettagli richiesti
  - b. Livello di sviluppo informativo: il Modello di Dati BIM dovrà contenere tutte le informazioni necessarie alla conoscenza approfondita di sistemi e materiali, anche in relazione alla possibile redazione dell'audit energetico e della verifica di vulnerabilità sismica. Ogni elemento modellato dovrà contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni relative a: materiali costruttivi, finiture, caratteristiche termofisiche (quali trasmittanza e resistenza termica), classe di resistenza al fuoco, piano di appartenenza dell'elemento, esposizione (N, S, E, O per i soli elementi costituenti l'involucro) in relazione alla fase di progettazione oggetto dell'incarico.

### **Modello Impiantistico**

19. Per rispondere alle occorrenze dell'Amministrazione, coerentemente con gli obiettivi proposti, il Modello Impiantistico andrà realizzato con particolare attenzione alle caratteristiche prestazionali, al fine di permettere la classificazione energetica del Bene. A tale scopo il livello di dettaglio richiesto è rappresentato di seguito per ognuno dei sistemi impiantistici.
  - a. Impianto termico - Livello di sviluppo geometrico. il Modello di Dati BIM dovrà rappresentare in maniera concettuale tutti gli elementi dello specifico sistema, modellando gli spazi e gli ingombri complessivi di componenti principali (UTA, caldaie, generatori, terminali, ecc.) nonché cavedi, tubazioni, cunicoli tecnici, definendo i percorsi impiantistici principali tenendo presente un dettaglio tale da

- ottemperare almeno alle richieste della fase di progetto come specificata dal presente disciplinare.
- b. Impianto termico - Livello di sviluppo informativo: il Modello di Dati BIM dovrà contenere tutte le informazioni necessarie alla conoscenza approfondita del sistema edificio/impianto. Ogni elemento modellato dovrà contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni relative alle reali prestazioni degli impianti, quali tipologia, portata, potenza, tensione nominale, fonte di energia utilizzata e fluido termovettore tenendo presente un dettaglio tale da ottemperare almeno alle richieste della fase di progetto specificata dal presente disciplinare.
  - c. Impianto idrico-sanitario - Livello di sviluppo geometrico: il Modello di Dati BIM dovrà rappresentare in maniera concettuale gli spazi e gli ingombri complessivi dei componenti principali quali caldaie, cavedi, colonne montanti, scarichi e tubazioni al minimo con un dettaglio tale da ottemperare almeno alle richieste della fase di progetto specificata dal presente disciplinare.
  - d. Impianto idrico-sanitario - Livello di sviluppo informativo: il Modello di Dati BIM dovrà contenere tutte le informazioni necessarie alla conoscenza approfondita del sistema edificio/impianto. Ogni elemento modellato dovrà contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni relative alle reali prestazioni degli impianti presenti, quali tipologia, portata, potenza al minimo con un dettaglio tale da ottemperare almeno alle richieste della fase di progetto specificata dal Servizio.
  - e. Impianto elettrico / videosorveglianza e di sollevamento - Livello di sviluppo geometrico: il Modello di Dati BIM dovrà rappresentare in maniera concettuale le componenti principali quali quadri elettrici, contatori, ascensori, montacarichi, servoscale con un dettaglio tale da ottemperare almeno alle richieste della fase di progetto specificata dal presente disciplinare.
  - f. Impianto elettrico / videosorveglianza e di sollevamento - Livello di sviluppo informativo: il Modello di Dati BIM dovrà contenere tutte le informazioni necessarie alla conoscenza approfondita del sistema edificio/impianto. Ogni elemento modellato dovrà contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni relative alle reali prestazioni degli impianti presenti, quali tipologia, potenza, tensione nominale con un dettaglio tale da ottemperare almeno alle richieste della fase di progetto specificata dal presente disciplinare.
20. Il Modello di Dati BIM dovrà essere integrato con grafici bidimensionali al fine di completare l'insieme delle informazioni necessarie alla conoscenza esaustiva dell'impianto, redatti a partire dalle rappresentazioni 2D estratte dal modello BIM. (es: identificazione delle reti di adduzione distribuzione scarico dell'acqua su planimetrie e sezioni ricavate dal modello BIM identificazione delle prese, degli interruttori e dei punti luce su planimetrie e sezioni ricavate dal modello BIM).

## **Modello Strutturale**

- 21. Livello di sviluppo geometrico: il Modello di Dati BIM dovrà rappresentare tutti gli elementi strutturali verticali e orizzontali, attraverso la modellazione di solidi aventi dimensioni pari a quelle reali.
- 22. Livello di sviluppo informativo: il Modello di Dati BIM dovrà contenere tutte le informazioni inerenti la rintracciabilità, la manutenzione delle strutture e le specifiche materiche dei



materiali utilizzati. Ogni elemento modellato dovrà contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni relative alle reali prestazioni tecniche delle componenti strutturali, quali materiali e proprietà meccaniche.

23. Il modello BIM dovrà essere integrato con grafici bidimensionali, al fine di completare l'insieme delle informazioni necessarie alla conoscenza esaustiva della struttura, redatti a partire dalle rappresentazioni 2D estratte dal modello BIM. (es: dettagli tecnologici dei principali nodi strutturali su planimetrie e sezioni ricavate dal modello BIM). Il grado di approssimazione delle dimensioni e delle quantità misurate dal "Modello 3D orientato a oggetti" e da ogni elaborato bidimensionale e tridimensionale da esso ricavato non potrà essere inferiore a quello della corrispondente rappresentazione redatta con metodologie tradizionali, in funzione della corrispondente scala di rappresentazione.

### **Sezione gestionale**

24. L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere l'attività di gestione informativa con soggetti in possesso delle necessarie esperienze e competenze anche in relazione alle specifiche responsabilità e ruoli che sono assunti nell'ambito della Gestione Informativa.
25. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale:
- a. Ogni oggetto con la relativa documentazione allegata (es. schede tecniche, certificazioni ecc.) dovrà essere codificato in modo strutturato e univoco secondo modalità che dovranno essere condivise con i referenti dell'Amministrazione.
26. Tutela e sicurezza del contenuto informativo:
- a. Tutte le informazioni di progetto dovranno essere trattate in maniera riservata e non potranno essere rese pubbliche senza uno specifico consenso dell'Amministrazione. Tutta la catena di fornitura dovrà adottare queste politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate in un ambiente di condivisione dei dati fornito dalla Stazione Appaltante.
27. Modalità di condivisione dei dati:
- a. Ai fini della gestione digitalizzata delle informazioni del progetto, deve essere definito un ambiente di condivisione dei dati (Common data environment) accessibile, tracciabile, trasparente, riservato e sicuro, in cui tutti i soggetti accreditati dalla Stazione Appaltante possano condividere le informazioni prodotte, secondo prestabilite regole. Sarà onere della Stazione Appaltante predisporre un ambiente di condivisione dei dati con le caratteristiche sopra riportate.
  - b. I tecnici dell'Amministrazione avranno accesso ai file nei formati specificati e a ogni altro documento o elaborato presente nell'ambiente di condivisione dei dati; sarà onere dell'Aggiudicatario caricare i dati, i documenti e gli elaborati sull'Ambiente di condivisione dell'Amministrazione secondo le indicazioni che saranno disposte dall'Amministrazione. I tempi e le modalità di caricamento dei dati verranno comunicati all'Aggiudicatario a seguito della sottoscrizione del contratto.
28. Denominazione delle directory dei file di progetto:
- a. Sarà onere dell'Amministrazione creare le cartelle per la catalogazione e conservazione dei file all'interno dell'ambiente di condivisione dati.
  - b. L'affidatario sarà l'unico responsabile del corretto caricamento dei file. Sarà inoltre onere dell'Aggiudicatario codificare i documenti e i modelli di dati 2D e 3D secondo una semantica strutturata e definita.

## **PARTE IX - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE INTEGRATIVE**

### **ART. 39 Prescrizioni di carattere generale**

1. L'Appaltatore deve sempre e comunque conformarsi al principio della massima diligenza nello svolgimento di tutte le prestazioni professionali e specialistiche oggetto dell'appalto e nell'adempimento dei propri obblighi professionali e istituzionali e trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
2. Tutte le prestazioni professionali di cui al presente capitolato devono essere svolte da professionisti abilitati e iscritti nei rispettivi albi. Tutti gli elaborati grafici e descrittivi richiesti ai sensi della normativa vigente dai soggetti competenti, devono essere firmati e timbrati da professionisti iscritti ai rispettivi albi. Tutte le spese sostenute sono a carico esclusivo dell'appaltatore.
3. L'importo di tutte le prestazioni professionali e specialistiche previste dal presente Capitolato e, in ogni caso, necessarie e funzionali alla completa e puntuale esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto è compreso e pienamente compensato con il corrispettivo per la progettazione esecutiva di cui all'ART. 3 comma 2, lett. A del presente Capitolato. L'Appaltatore non avrà pertanto diritto a compensi aggiuntivi né a risarcimenti di sorta e non potrà sollevare eccezione alcuna o richiedere rimborsi per lo svolgimento di tutte le prestazioni professionali e le relative spese da sostenere che sono funzionali all'espletamento delle prestazioni di cui al presente Capitolato, secondo le indicazioni e le disposizioni che verranno in ogni tempo e modo ordinate dall'Amministrazione appaltante e secondo le disposizioni di legge vigenti.
4. Lo svolgimento di tutte le prestazioni professionali e specialistiche previste dal presente Capitolato e, in ogni caso, necessarie e funzionali alla completa e puntuale esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto è parte integrante degli oneri e degli obblighi dell'Appaltatore stabiliti dal contratto. Il mancato adempimento di quanto prescritto dal presente Capitolato costituisce specifico inadempimento contrattuale ed è pertanto motivo di risoluzione anticipata e in danno del contratto di appalto, ai sensi dell'ART. 90 del presente Capitolato.

### **ART. 40 Prestazioni professionali e specialistiche integrative in fase di progettazione esecutiva**

1. Durante il periodo di redazione del Progetto Esecutivo, e successivamente in fase di esecuzione dei lavori, l'Appaltatore deve intraprendere di propria iniziativa e a proprio carico ogni spesa, ogni onere e ogni attività necessari per il completo e puntuale espletamento delle prestazioni professionali affinché il Progetto Esecutivo ottenga tutti i prescritti nulla osta, autorizzazioni, pareri, licenze, di ogni genere e sorta rilasciati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti da parte di enti terzi e funzionali all'inizio, allo svolgimento e alla consegna dei lavori all'Amministrazione appaltante, in piena osservanza di tutte le norme regolamentari e di legge in vigore. A tal fine, l'Appaltatore deve predisporre tutto quanto necessario, compresi gli elaborati grafici e descrittivi e le relazioni tecniche e specialistiche, al puntuale espletamento e perfezionamento delle relative pratiche tecnico-amministrative.
2. Si elencano di seguito, a puro titolo esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaurire l'argomento, le principali prestazioni professionali e integrative da svolgersi a cura e spese dell'Appaltatore durante il periodo di svolgimento della progettazione esecutiva e preliminarmente alla data di consegna dei lavori:

- a. Integrazioni e aggiornamenti al Progetto di Prevenzione Incendi approvato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- b. Integrazioni e aggiornamenti al parere igienico sanitario;
- c. Abilitazione dei professionisti incaricati della progettazione esecutiva delle strutture sul portale regionale del Genio Civile;
- d. Elaborazione e trasmissione al competente Ufficio regionale del Genio Civile, secondo le procedure di gestione telematica e digitale delle istanze, di tutta la documentazione tecnico amministrativa necessaria per acquisire l'Autorizzazione Sismica, secondo quanto stabilito in merito dalla normativa vigente sia a livello nazionale che regionale;
- e. aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e degli strumenti di gestione, pianificazione e attuazione delle misure di sicurezza;
- f. ogni integrazione, modifica e aggiornamento al progetto esecutivo richiesto in ragione delle variazioni tecniche migliorative introdotte dal concorrente in fase di gara e approvate dalla Stazione Appaltante;
- g. predisposizione di tutti gli elaborati sia tecnici che amministrative richiesti ai sensi della normativa vigente e funzionali all'inizio dei lavori, che devono essere presentati presso gli enti e gli uffici competenti (Comunicazione avvio dei lavori, Dichiarazione di Inizio Attività, Autorizzazione sismica, Inizio lavori strutturali, etc.)

#### **ART. 41 Progetto Costruttivo e di Dettaglio**

1. L'Appaltatore deve sviluppare, nella fase di cantierizzazione delle opere oggetto dell'appalto, il Progetto Costruttivo e di Dettaglio, costituito da tutti i disegni di dettaglio e di costruzione delle opere e degli impianti, affidando a un professionista abilitato e iscritto all'Ordine Professionale la responsabilità dell'esecuzione dell'opera nel pieno rispetto del progetto definitivo dell'Amministrazione appaltante e del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore e in totale coerenza con tutti i relativi documenti, elaborati grafici e relazioni.
2. L'Appaltatore non potrà dare corso ai lavori e alle forniture o procedere all'approvvigionamento, all'installazione o al montaggio di apparecchiature, componenti o sistemi impiantistici che non siano conformi alle specifiche tecniche funzionali e prestazionali del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore.
3. Il Progetto Costruttivo e di Dettaglio deve essere redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate dagli organi competenti in sede di rilascio dei necessari nulla osta, pareri, concessioni, autorizzazioni, conformità urbanistiche e ambientali.
4. Il Progetti Costruttivo e di Dettaglio si intende sempre integrato tra le diverse discipline (opere edili, impianti meccanici, impianti elettrici e speciali, ecc.).
5. In caso di avanzamento dei lavori per fasi successive e per attività comunque omogenee, resta inteso che gli elaborati e le relazioni del Progetto Costruttivo e di Dettaglio devono essere presentati per stralci funzionali e devono comunque consentire alla D.LL: e all'Amministrazione appaltante di avere un quadro completo ed esaustivo delle opere da realizzare e delle attività connesse oggetto dello stesso stralcio progettuale.
6. In ogni caso di variazione contrattuale o anche di variante, l'Appaltatore è tenuto ad una ri-elaborazione del Progetto Costruttivo e di Dettaglio, senza per questo avere titolo alla richiesta di maggiori oneri o compensi di sorta.

7. Il Progetto Costruttivo e di Dettaglio comprende la redazione dei calcoli e dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, e in componenti prefabbricati redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale. L'Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
8. Il Progetto Costruttivo e di Dettaglio comprende la redazione dei progetti costruttivi di dettaglio degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali. Tali progetti dovranno indicare per forma, tipologia, prestazione e caratteristiche tecniche e funzionali tutti i componenti degli impianti di cui sopra e essere corredati da un piano di manutenzione delle opere, e da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme. Tutti gli impianti presenti nell'appalto e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore, del Progetto Costruttivo e di Dettaglio, delle disposizioni impartite dalla Direzione lavori, delle specifiche del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e tutta la normativa specifica.
9. L'Appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni costruttivi e alle relazioni del Progetto Costruttivo e di Dettaglio, un'adeguata campionatura delle parti costituenti l'opera o l'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati e delle relative modalità di posa in opera.
10. Gli elaborati del Progetto Costruttivo e di Dettaglio devono essere consegnati alla D.LL. e alla Stazione Appaltante come di seguito specificato:
  - a. Tutti gli elaborati grafici devono essere consegnati su supporto magnetico in formato \*BIM, \*DWG e in formato \*PDF nonché in n. 2 copie su carta opaca piegata formato 21x31.
  - b. Tutte i documenti e le relazioni devono essere consegnati su supporto magnetico in files formato \*DOC nonché in n. 2 copie rilegate formato A4 o formato A3.
  - c. Tutti i documenti che compongono il Progetto Costruttivo e di Dettaglio devono essere firmati e timbrati dal progettista e firmati e timbrati per accettazione dal rappresentante legale dell'Appaltatore dei lavori.
11. I documenti e gli elaborati del Progetto Costruttivo e di Dettaglio emessi dall'Appaltatore per approvazione del D.LL. saranno restituiti da quest'ultimo entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli stessi, con le indicazioni "accettato", "accettato con prescrizioni", o ancora "non accettato". L'indicazione "accettato" autorizza l'Appaltatore a procedere con la costruzione o l'approvvigionamento. L'indicazione "accettato con prescrizioni" autorizza l'Appaltatore a procedere con la costruzione o l'approvvigionamento a condizione che recepisca interamente le prescrizioni del D.LL..I documenti e gli elaborati restituiti con l'indicazione "non accettato" devono essere revisionati dall'Appaltatore e sottoposti nuovamente ad approvazione da parte del D.LL..
12. Tutti i documenti che compongono il Progetto Costruttivo e di Dettaglio devono essere firmati e timbrati per accettazione dal D.L. prima dell'inizio delle opere.

13. Tutti gli elaborati grafici, le relazioni tecniche ed ogni documento prodotto dall'Appaltatore ai sensi del presente articolo sono da intendersi come di piena ed incondizionata proprietà dell'Amministrazione appaltante.
14. Resta impregiudicato tutto quanto descritto al presente capitolato in materia di modellazione in formato BIM delle opere da eseguire ed eseguite secondo quanto precisato alla PARTE VIII - del presente capitolato.

#### **ART. 42 Elaborati "as built"**

1. L'Appaltatore deve consegnare al D.L., entro il termine ultimo di **30 (trenta) giorni naturali e consecutivi** dal verbale di ultimazione dei lavori, tutti i disegni relativi alle opere "as built", che comprendono gli elaborati tecnici di tutte le opere civili, strutturali e impiantistiche realizzate nonché le relative certificazioni.
2. Il termine massimo di cui al precedente comma 1 deve intendersi valido anche in caso di ultimazione delle opere di appalto per fasi, per lotti omogenei oppure in ogni caso parziali. In particolare, il suddetto termine di consegna interviene a seguito dell'ultimazione dei lavori di un singolo padiglione, o anche in caso di consegna di una quota parte del singolo padiglione qualora l'Amministrazione ne richieda espressamente la consegna.
3. L'elenco dei disegni da fornire al termine dei lavori e le relative modalità di presentazione saranno definite ad insindacabile giudizio del D.L., il quale prescrive con apposito verbale, anche durante il corso di esecuzione delle opere, i requisiti minimi ed essenziali degli elaborati "as built".
4. La redazione degli elaborati "as built" è parte integrante degli oneri e degli obblighi dell'Appaltatore stabiliti dal contratto. Il mancato adempimento di quanto prescritto dal presente Capitolato costituisce specifico inadempimento contrattuale ed è pertanto motivo di risoluzione anticipata e in danno del contratto di appalto.
5. Gli elaborati "as built" devono essere consegnati come di seguito specificato:
  - a. Tutti gli elaborati grafici devono essere consegnati su supporto magnetico in formato \*BIM, \*DWG e in formato \*PDF (i PDF dovranno essere corredati da firma e timbro), e in n. 2 copie su carta opaca piegata formato 21x31 firmate e timbrate.
  - b. Tutte i documenti, le relazioni e le certificazioni devono essere consegnati su supporto magnetico in file formato \*DOC e PDF (i PDF dovranno essere corredati da firma e timbro), nonché in n. 2 copie rilegate formato A4 o formato A3.
6. Tutti gli elaborati grafici, le relazioni tecniche ed ogni documento prodotto dall'Appaltatore ai sensi del presente articolo son da intendersi come di piena e incondizionata proprietà della Amministrazione appaltante.
7. Resta impregiudicato tutto quanto descritto al presente capitolato in materia di modellazione in formato BIM delle opere eseguite secondo quanto precisato alla PARTE VIII - del presente capitolato.

#### **ART. 43 Aggiornamento del Piano di Manutenzione dell'opera**

1. Tutti gli elaborati che compongono il Piano di Manutenzione dell'opera di cui all'art. 38 del Regolamento e di cui all'ART. 33 del presente capitolato, devono essere sottoposti al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validità, e devono essere integrati, a cura e spese dell'Appaltatore, con tutti gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante la fase di esecuzione dei lavori. Il controllo e la verifica di cui

sopra sono di diretta competenza del D.L. il quale si riserva l'insindacabile facoltà di prescrivere le modalità di aggiornamento e di verifica del Piano di Manutenzione.

2. Il Piano di Manutenzione deve essere aggiornato con specifico riferimento alle apparecchiature installate in corso di esecuzione delle opere, ed in particolare, ogni Scheda di manutenzione ordinaria e programmata deve essere completa sia della Scheda tecnica del componente sottoposto a verifica che del calendario dei necessari interventi manutentivi programmati. Il Piano di manutenzione deve essere, inoltre, ordinato secondo una numerazione che permetta di individuare in maniera univoca il componente oggetto dell'intervento di manutenzione.
3. In caso di ultimazione dei lavori per fasi successive e per attività comunque omogenee, resta inteso che i Piani di Manutenzione devono essere presentati per stralci funzionali e devono comunque consentire alla D.LL. e all'Amministrazione appaltante di avere un quadro completo ed esaustivo degli interventi manutentivi da porre in essere.
4. Resta impregiudicato tutto quanto descritto al presente capitolato in materia di modellazione in formato BIM delle opere eseguite secondo quanto precisato alla PARTE VIII - del presente capitolato.

#### **ART. 44 Documentazione tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi**

1. L'Appaltatore deve predisporre tutta la documentazione tecnica necessaria per gli adempimenti previsti al fine del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi della normativa vigente in materia e di tutte le altre disposizioni in materia che verranno successivamente emanate fino alla conclusione delle opere e al collaudo finale.
2. In particolare, l'Appaltatore deve predisporre, in maniera sistematica e comunque secondo le specifiche direttive impartite dal D.L., la documentazione tecnica inerente tutte le attività, strutture, materiali, finiture, impianti, attrezzature e componenti di impianto soggetti al controllo e al parere dei Vigili del Fuoco e di cui si riporta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo: la documentazione tecnica deve essere conforme alle disposizioni di cui al D.P.R 151/2011 e del D.M. 7 agosto 2012 e agli eventuali ulteriori regolamenti emanati anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, come di seguito specificato:
  - a. DM 9 maggio 2007 Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.
  - b. Lettera Circolare prot. n. 4921 del 17 luglio 2007 Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio - D.M. 9 maggio 2007 - Primi indirizzi applicativi.
  - c. Lettera Circolare prot. n. DCPST/427 del 31 marzo 2008 Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio – Trasmissione delle linee guida per l'approvazione dei progetti e della scheda rilevamento dati predisposte dall'Osservatorio.
  - d. Scheda Rilevamento Dati
  - e. Linee guida per la valutazione dei progetti
  - f. Sezione M – Metodi del “Codice di prevenzione incendi” di cui al D.M. 3 agosto 2015 “Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139”.

3. Tutte le strutture, le finiture, gli impianti, le attrezzature e i componenti di impianto che rivestono importanza ai fini della prevenzione e della protezione antincendio del complesso edilizio devono essere compiutamente individuabili in specifici elaborati grafici che saranno allegati alla documentazione tecnica di cui al precedente comma 2.
4. Si riporta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo delle strutture, finiture, impianti, attrezzature e componenti di impianto che rivestono una specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio e di cui l'Appaltatore deve predisporre idonea documentazione tecnica:
  - a. Elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco
  - b. Materiali classificati ai fini della reazione al fuoco
  - c. Porte e altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco
  - d. Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio ricadenti nel campo di applicazione della legge 37/2008 e s.m.i. la legge 46/90 e s.m.i.,
    - i. impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica
    - ii. impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
    - iii. impianti di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme
    - iv. impianti di riscaldamento e climatizzazione
    - v. impianti di protezione antincendio per l'estinzione incendi, per l'evacuazione del fumo e del calore, per la rivelazione del fumo del gas e dell'incendio, per la comunicazione e l'allarme
  - e. Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio non ricadenti nel campo di applicazione della legge 37/2008 della legge 46/90 e s.m.i.
  - f. Attrezzature e componenti di impianto con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio.
5. In materia di Prevenzione Incendi, l'Appaltatore deve nominare, già a partire dalla data del primo, in ordine di tempo, verbale di consegna dei lavori, un professionista abilitato e iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del D.lgs. 139/2006, che affiancherà per tutta la durata dei lavori il D.LL. nominato dall'Amministrazione nello svolgimento delle attività connesse alle verifiche tecniche e documentali. In particolare il suddetto professionista si incaricherà di sistematizzare tutta la documentazione prodotta attinente la Prevenzione Incendi, di assistere la Stazione Appaltante nello svolgimento delle prove e delle verifiche – anche di collaudo – che saranno in ogni tempo disposte dal D.LL. o dai Vigili del Fuoco.
6. L'Appaltatore deve produrre a firma di tecnico abilitato e iscritto nei competenti Albi Professionali tutta la documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente, che deve essere allegata alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, con particolare riferimento alla Relazione tecnica asseverata ed agli allegati in essa richiamati. Tutta la documentazione sarà consegnata a cura e spese dell'Appaltatore che ne curerà tutte le fasi fino al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi e fornirà tutta la necessaria assistenza nel corso dei previsti sopralluoghi da parte dei VVF.
7. La presentazione della SCIA ed il perfezionamento della procedura di acquisizione del Certificato di prevenzione incendi costituiscono condizione imprescindibile per il rilascio del Certificato di collaudo di cui all'ART. 93 del presente Capitolato.

8. Tutti i documenti e gli elaborati richiamati nel presente articolo devono essere consegnati in originale in triplice copia cartacea e in formato digitale secondo le specifiche di cui segue:
  - a. Tutti gli elaborati grafici devono essere consegnati su supporto magnetico in formato \*BIM, \*DWG e in formato \*PDF.
  - b. Tutti i documenti e le relazioni devono essere consegnati su supporto magnetico in file formato \*DOC e in formato \*PDF.
9. L'Appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi né a risarcimenti di sorta e non potrà sollevare eccezione alcuna o richiedere rimborsi per lo svolgimento di tutte le prestazioni professionali e le relative spese da sostenere che sono funzionali all'espletamento delle prestazioni di cui al presente articolo secondo le indicazioni e le disposizioni che verranno in ogni tempo e modo ordinate dall'Amministrazione appaltante e secondo le disposizioni di legge vigenti.

#### **ART. 45 Documentazione tecnica per il rilascio del nulla osta igienico sanitario**

1. Sulla base del parere preventivo acquisito in sede di Conferenza dei Servizi l'impresa deve affidare ad un professionista abilitato e qualificato l'incarico di predisporre tutte le necessarie documentazioni per l'acquisizione del parere igienico sanitario secondo le specifiche indicazioni richieste dalla ASL competente per territorio.
2. L'acquisizione del nulla osta igienico sanitario ed il perfezionamento della procedura di acquisizione del Certificato di prevenzione incendi costituiscono condizione imprescindibile per il rilascio del Certificato di collaudo di cui all'ART. 93 del presente Capitolato.
3. Tutti i documenti e gli elaborati richiamati nel presente articolo devono essere consegnati in originale in triplice copia cartacea e in formato digitale secondo le specifiche di cui segue:
  - a. Tutti gli elaborati grafici devono essere consegnati su supporto magnetico in formato \*BIM, \*DWG e in formato \*PDF.
  - b. Tutti i documenti e le relazioni devono essere consegnati su supporto magnetico in file formato \*DOC e in formato \*PDF.
4. L'Appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi né a risarcimenti di sorta e non potrà sollevare eccezione alcuna o richiedere rimborsi per lo svolgimento di tutte le prestazioni professionali e le relative spese da sostenere che sono funzionali all'espletamento delle prestazioni di cui al presente articolo secondo le indicazioni e le disposizioni che verranno in ogni tempo e modo ordinate dall'Amministrazione appaltante e secondo le disposizioni di legge vigenti.

### **PARTE X - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

#### **ART. 46 Consegna e inizio lavori**

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'approvazione del Progetto Esecutivo da parte della Stazione Appaltante, come disciplinata all'ART. 25 del presente Capitolato ed a seguito del formale processo di consegna all'Appaltatore.
2. La consegna dei lavori deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore.
3. La D.LL. comunica all'Appaltatore il giorno e l'ora in cui deve presentarsi per la consegna dei lavori. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il D.LL. fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10; i termini per l'esecuzione dei lavori decorrono comunque dalla data della prima



convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell'Amministrazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per cause imputabile all'Amministrazione, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso vi sia accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore avrà diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentabili, in misura non superiore ai limiti indicati all'art. 5 commi 12 e 13 del D.M. 49/2018. Qualora l'istanza di recesso non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa formulazione di apposita riserva sul verbale di consegna) per i maggior oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14 dell'art. 5 del D.M. 49/2018;
5. In ragione di quanto specificato all'ART. 19 del presente capitolato, l'Amministrazione procederà alla consegna dei lavori con successivi verbali di consegna, ognuno dei quali sarà relativo ai lavori di appalto che interessano uno o più padiglioni oggetto dei lavori.
6. Resta comunque inteso che l'Amministrazione si riserva di procedere alla consegna dei lavori in maniera parziale, anche nell'ambito dei lavori che interessano il singolo padiglione, qualora sussista una temporanea indisponibilità delle aree, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta. In caso di urgenza, l'Appaltatore comincerà i lavori per le sole parti già consegnate. In tale evenienza, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale, che costituisce verbale di consegna definitivo.
7. In caso di consegna parziale l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree disponibili, e il loro termine di esecuzione. Nel verbale di consegna definitiva dovrà essere indicato il termine residuo di ultimazione dei lavori, risultante dalla detrazione dal termine complessivo di esecuzione dei lavori del tempo impiegato per la realizzazione delle opere già eseguite e oggetto dei verbali di consegna parziale.

#### **ART. 47 Termini per l'ultimazione dei lavori**

1. Il tempo utile massimo stabilito dall'Amministrazione appaltante per dare compiuti e ultimati tutti i lavori di recupero e ristrutturazione del padiglione 15B secondo il progetto definitivo dell'Amministrazione e sulla base del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore, è fissato in giorni **550 (cinquecentocinquanta) naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o dalla data di prima convocazione per tale consegna, in caso di mancata presentazione dell'Appaltatore, pur ritualmente preavvertito.
2. Il tempo utile massimo stabilito dall'Amministrazione appaltante per dare compiuti e ultimati tutti i lavori di recupero e ristrutturazione dei padiglioni 15C, e 16 compresi nell'appalto secondo il progetto definitivo dell'Amministrazione e sulla base del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore, è fissato in giorni **550 (cinquecentocinquanta) naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o dalla data di prima convocazione per tale consegna, in caso di mancata presentazione dell'Appaltatore, pur ritualmente preavvertito.
3. Il tempo utile massimo stabilito dall'Amministrazione appaltante per dare compiuti e ultimati tutti i lavori di recupero e ristrutturazione del padiglione 14 compreso nell'appalto secondo il progetto definitivo dell'Amministrazione e sulla base del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore, è fissato in giorni **557 (cinquecentocinquantasette) naturali e consecutivi**, decorrenti

- dalla data del verbale di consegna dei lavori o dalla data di prima convocazione per tale consegna, in caso di mancata presentazione dell'Appaltatore, pur ritualmente preavvertito.
4. Il tempo utile massimo stabilito dall'Amministrazione appaltante per dare compiuti e ultimati tutti i lavori di recupero e ristrutturazione dei padiglioni 24 e 25 compresi nell'appalto secondo il progetto definitivo dell'Amministrazione e sulla base del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore, è fissato in giorni **557 (cinquecentocinquantesette) naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o dalla data di prima convocazione per tale consegna, in caso di mancata presentazione dell'Appaltatore, pur ritualmente preavvertito
  5. Il tempo cumulativo massimo per la realizzazione dell'intero appalto di lavori rimane fissato in 2214 (duemiladuecentoquattordici) giorni naturali e consecutivi.1664+55
  6. Nel calcolo del tempo di cui ai commi precedenti si è tenuto conto dei periodi di ferie, delle festività e degli orari di lavoro di categoria.
  7. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
  8. Ai sensi dell'art. 43, comma 11, del Regolamento, nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all'art. 40 del medesimo Regolamento.
  9. Ai sensi dell'art. 107 del Codice, l'ultimazione dei lavori per ognuno dei gruppi omogenei di edifici, appena avvenuta, è comunicata dall'Appaltatore per iscritto al D.L., il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
  10. Ai sensi dell'art. 107 del Codice l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

#### **ART. 48 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori**

1. I lavori oggetto dell'appalto dovranno essere sviluppati in conformità agli strumenti contrattuali, con particolare riferimento al Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori di cui alla PARTE IV - del presente Capitolato, al Progetto Esecutivo dell'Appaltatore approvato, e al Programma Operativo di Dettaglio di cui all'ART. 49 del presente Capitolato.
2. L'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti secondo i termini e le modalità di contratto, purché, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Amministrazione appaltante.
3. In presenza di particolari esigenze l'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, durante il corso di esecuzione dei lavori, modifiche al Programma Operativo di Dettaglio predisposto dall'Appaltatore. In particolare, l'Amministrazione si riserva di ordinare, tramite la Direzione lavori, la sospensione temporanea o comunque particolari modalità e tempi di esecuzione di specifiche categorie di lavoro che pregiudicano il normale svolgimento delle attività universitarie o costituiscono potenziale rischio per la sicurezza del personale tutto dell'Amministrazione, ivi compresi gli studenti e gli utenti anche occasionali. Le modifiche e le disposizioni di servizio di cui sopra non daranno diritto all'Appaltatore di avanzare richieste

di compensi aggiuntivi o rimborsi di sorta, o ancora di richiedere delle proroghe temporali dei tempi contrattualmente stabiliti.

4. L'Amministrazione si riserva inoltre in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, in relazione alle esigenze di sicurezza del personale tecnico amministrativo, docente e non docente dell'Ateneo, e in relazione alla necessità di assicurare il normale svolgimento di tutte le attività inerenti l'efficienza e la funzionalità delle strutture dell'Amministrazione. Quest'ultima si riserva ugualmente tale diritto riguardo alla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi, muovere eccezioni al riguardo e pretendere maggiori indennizzi di sorta. In particolare, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare l'esecuzione di tali lavori anche fuori dal normale orario di lavoro e nel rispetto delle procedure in vigore, senza che l'appaltatore possa pretendere maggiori compensi o rimborsi di sorta, e senza che l'Appaltatore possa avanzare richieste di proroghe dei tempi contrattuali.
5. Qualora specifici lavori o forniture eseguiti per conto e per ordine dell'Amministrazione appaltante, ivi incluse tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che la stessa Amministrazione appaltante ritenga a suo insindacabile giudizio dover eseguire, dovessero svolgersi, anche solo parzialmente e per una durata limitata di tempo, nell'ambito di cantiere di cui al presente appalto, l'Ufficio di Direzione dei Lavori ha facoltà di indicare specifiche modalità di esecuzione per assicurare la sicurezza dei lavori contigui e contemporanei. Tali disposizioni non daranno in nessun caso diritto all'Appaltatore di richiedere maggiori compensi o risarcimenti di sorta.

#### **ART. 49 Programma Operativo di Dettaglio dei lavori**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre e consegnare al D.L., entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo del padiglione 15B e comunque prima dell'inizio dei lavori, il Programma Operativo di dettaglio dei lavori del padiglione 15B, che costituisce il necessario sviluppo del Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori di cui alla PARTE IV - del presente Capitolato e individua in maniera univoca e compiuta la sequenza temporale di tutte le attività e le lavorazioni di appalto, distinte per classe, tipo, area di pertinenza nel cantiere e per impresa esecutrice.
2. L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre e consegnare al D.L., entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo dei padiglioni 14, 15C, 16, 24 e 25 e comunque prima dell'inizio dei lavori, il Programma Operativo di dettaglio dei lavori dei padiglioni 14, 15C, 16, 24 e 25, che costituisce il necessario sviluppo del Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori di cui alla PARTE IV - del presente Capitolato e individua in maniera univoca e compiuta la sequenza temporale di tutte le attività e le lavorazioni di appalto, distinte per classe, tipo, area di pertinenza nel cantiere e per impresa esecutrice.
3. Il Programma Operativo di Dettaglio dei Lavori deve contenere tutti gli elementi utili a una valutazione globale e compiuta della capacità tecnica, operativa e di programmazione operativa e gestionale dell'Appaltatore rispetto all'esecuzione dei lavori di appalto.
4. Il programma Operativo di Dettaglio dei lavori deve consentire l'esecuzione delle lavorazioni per aree funzionali e per lotti così come indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento consentendo che per ciascuna area funzionale sia possibile eseguire tutte le lavorazioni previste in progetto senza interferire con porzioni di aree che non fanno parte della specifica area consegnata.

5. Il Programma Operativo di Dettaglio dovrà essere articolato in scala temporale giornaliera, tenendo conto dei termini massimi e inderogabili per l'ultimazione dei lavori di cui all'ART. 47 del presente Capitolato, nonché di tutti gli altri vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei lavori, da quanto previsto dal Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori di cui alla PARTE IV -del presente Capitolato, dal Progetto Esecutivo dell'Appaltatore, e da quanto stabilito con il presente Capitolato, ivi inclusi l'incidenza dei giorni stagionali sfavorevoli per i quali non potranno essere concesse proroghe per recuperare rallentamenti o soste nell'esecuzione delle prestazioni e deve essere coerente e congruente con le disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento così come aggiornato dall'Appaltatore ai sensi dell'ART. 43del presente Capitolato.
6. Il Programma Operativo di Dettaglio dovrà tenere conto, tra l'altro, dei tempi e delle modalità esecutive connesse agli spostamenti dei sottoservizi, ove previsti, da realizzare a cura degli Enti erogatori, e quindi della disponibilità delle aree occorrenti. Pertanto sarà onere dell'Appaltatore procedere, dopo la consegna dei lavori, a un'immediata pianificazione di queste attività, strategiche per il rispetto di tempi e costi.
7. L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del Programma Operativo di Dettaglio dei Lavori:
  - a. delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
  - b. delle particolari condizioni di movimentazione nell'area di cantiere;
  - c. della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
  - d. delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
  - e. delle particolari prescrizioni e modalità operative indicate sia nel Piano di sicurezza e Coordinamento che dal D.L. in fase esecutiva, in merito alle specifiche esigenze di tutela dell'attività lavorativa, dell'integrità psicofisica, e della salute dei lavoratori del comparto Università, nonché delle necessità di assicurare la continuità di servizio delle strutture tecnico amministrative anche nel periodo di espletamento dei lavori;
  - f. della contiguità e della contemporaneità di lavorazioni escluse dal presente appalto ma che si svolgono nell'area oggetto dei lavori;
  - g. dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.
8. Al Programma Operativo di Dettaglio dei lavori sarà allegato un grafico che metterà in evidenza quanto di seguito riportato:
  - a. l'inizio, l'avanzamento settimanale e il termine di ultimazione di ognuna delle categorie di lavori previste per l'esecuzione dell'appalto, a partire dalla data di consegna dei lavori
  - b. l'andamento temporale e la progressione degli importi relativi ai lavori eseguiti al termine di ognuna delle precedenti categorie di opere. Tali importi dovranno essere percentualizzati in relazione all'importo complessivo di aggiudicazione. Resta inteso che gli importi delle differenti categorie di opere saranno desunti dalla composizione dell'offerta dell'Appaltatore
  - c. l'andamento complessivo, nel tempo, degli importi maturati da parte dell'Appaltatore in relazione all'importo complessivo di aggiudicazione.

9. Il Direttore di Lavori, entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione del Programma Operativo di Dettaglio, sentito il parere del Responsabile del Procedimento, comunicherà all'Appaltatore l'esito della verifica dello stesso (approvazione o richiesta di modifica), con riferimento alla coerenza con il Cronoprogramma di cui alla PARTE IV - del presente Capitolato, all'adeguatezza delle risorse e delle stime di durata e alla conseguente congruenza della valorizzazione economica.
10. Trascorso il predetto termine senza che il Direttore di Lavori si sia pronunciato, il Programma Operativo di dettaglio s'intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.
11. In caso di richiesta di modifica l'Appaltatore dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni ad apportare le eventuali modifiche richieste.
12. Una volta emesso nella sua versione finale e approvato dal D.L., previa intesa con il R.U.P., il Programma Operativo di dettaglio approvato è impegnativo per l'Appaltatore e costituirà il riferimento da seguire per tutta la durata dell'appalto, salvo eventuali riprogrammazioni che si rendessero necessarie, purché preventivamente autorizzate, nelle forme previste dalla normativa, dal D.L..
13. Qualora il D.L., durante l'esecuzione della costruzione, riscontrasse carenze di attrezzature, mezzi e mano d'opera rispetto a quanto previsto nel Programma Operativo di dettaglio, che possano incidere negativamente sull'andamento dei lavori, segnalerà detta circostanza con apposito ordine di servizio, in conseguenza del quale l'Appaltatore è tenuto a disporre immediata azione correttiva.
14. Fermo restando il termine finale per l'esecuzione dei lavori, il Programma Operativo di dettagli predisposto dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dall'Amministrazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni qual volta sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
  - a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile a inadempimenti o ritardi dell'Amministrazione appaltante;
  - c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'Amministrazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
  - d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 81/2008; in ogni caso il Programma Operativo di dettagliato deve essere coerente con il Piano di sicurezza e di coordinamento, eventualmente integrato e aggiornato.
15. La redazione del Programma Operativo di Dettaglio dei Lavori e delle sue eventuali integrazioni è parte integrante degli obblighi contrattuali, e pertanto la mancata presentazione del suddetto programma e/o dei suoi aggiornamenti costituisce un grave inadempimento contrattuale ed è motivo di risoluzione anticipata e in danno del contratto di appalto.

16. L'accettazione del Programma Operativo di Dettaglio dei Lavori da parte del D.L. non esclude né diminuisce le responsabilità dell'Appaltatore che resta comunque responsabile della regolare e tempestiva esecuzione delle opere e non implica limitazione delle facoltà che l'Ente Appaltante si è riservato negli articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
17. Ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del Regolamento generale, l'appaltatore è obbligato a redigere e consegnare alla DL, per l'approvazione e contestualmente alla presentazione del Programma Operativo di Dettaglio, un Piano di Qualità di Costruzione e di Installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità. Il Piano di qualità deve essere pienamente coerente e compatibile con il Cronoprogramma di cui alla PARTE IV - del presente capitolato.

### **ART. 50 Aggiornamento del Programma Operativo di Dettaglio dei lavori**

1. L'Appaltatore emetterà, con cadenza bimestrale, il Programma Operativo di Dettaglio dei lavori aggiornato alla data corrente, in base all'avanzamento dei lavori, entro i successivi 5 giorni naturali consecutivi del bimestre di riferimento.
2. Il D.L., entro 5 (cinque) giorni dalla presentazione del Programma Operativo di Dettaglio aggiornato alla data corrente, ne eseguirà la verifica, sia con riferimento alla coerenza con il Programma Operativo di Dettaglio approvato, sia con riferimento alla adeguatezza delle risorse, delle stime di durata e dei prezzi e comunicherà l'esito della stessa (approvazione o richiesta di modifica) all'Appaltatore. Quest'ultimo dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni ad apportare le eventuali modifiche richieste.
3. Ogni bimestre sarà effettuato un contraddittorio tra il D.L. e l'Appaltatore per confrontare l'avanzamento dei lavori con il Programma Operativo di Dettaglio approvato.
4. Il riscontro, in occasione della verifica bimestrale, di eventuali ritardi nella produzione, comporterà l'obbligo per l'Appaltatore di presentare le proprie giustificazioni entro il termine di 5 giorni dalla data della verifica, con la previsione degli incrementi operativi, di attrezzature, mezzi d'opera e turni di manodopera necessari per conseguire il recupero del ritardo nel periodo successivo, al fine di rispettare i termini utili contrattuali e ad indicare la nuova programmazione temporale bimestrale.
5. In occasione della verifica bimestrale l'Appaltatore è tenuto a presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori le proprie proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di sicurezza conseguenti alla suddetta riorganizzazione.
6. Qualora il rapporto tra l'importo totale contabilizzato e quello programmato nel bimestre in esame risultasse inferiore a 0,50 in occasione di due verifiche in contraddittorio successive, l'Amministrazione appaltante potrà risolvere il Contratto con le modalità previste all'ART. 90 del presente Capitolato.
7. Le riprogrammazioni del Programma Operativo di Dettaglio, una volta approvate dal D.L., costituiranno il nuovo riferimento per il controllo dei lavori.
8. Inoltre, alla fine di ogni settimana lavorativa, l'Appaltatore dovrà tra l'altro fornire il Programma Operativo di Dettaglio delle lavorazioni che eseguirà nella settimana successiva.
9. Per ogni lavorazione dovranno essere indicate tutte le prove prescritte dal Contratto e dalle norme di legge.

10. Qualora il Direttore di lavori non potesse presenziare alla effettuazione delle prove previste dal Programma Operativo di Dettaglio a causa di una mancata o intempestiva presentazione del Programma stesso, potrà richiedere di fare eseguire prove aggiuntive sulle opere in questione a carico dell'Appaltatore stesso.
11. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il Programma Operativo di Dettaglio dei lavori deve essere aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale. Ogni aggiornamento del Programma Operativo di Dettaglio dei Lavori deve essere approvato dal D.L. ed essere trasmesso al Responsabile del Procedimento.
12. Eventuali aggiornamenti del Programma Operativo di Dettaglio dei Lavori, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal D.L., subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità e attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

### **ART. 51 Inderogabilità dei termini di esecuzione dei lavori**

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il Programma Operativo di Dettaglio o della loro ritardata ultimazione:
  - a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal D.L. o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, anche qualora siano ordinati dal D.L. o espressamente approvati da questi in quanto strettamente correlati all'esecuzione a regola d'arte dei lavori che devono essere eseguiti;
  - d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato;
  - f. le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
  - g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
  - h. le sospensioni disposte dall'Amministrazione appaltante, dal D.L., dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
  - i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo degli organi di vigilanza in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento

dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con l'Amministrazione appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto all'Amministrazione appaltante medesima, tramite il D.L. le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi precedenti non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del Contratto secondo quanto specificato nel presente capitolato
4. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. al D.L. l'ultimazione di ogni singola categoria di lavori non appena avvenuta, nonché l'ultimazione di tutti i lavori previsti contrattualmente.

### **ART. 52 Proroghe del termine di ultimazione dei lavori**

1. L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'ART. 47 del presente Capitolato, può chiedere una proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo e comunque almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'ART. 47.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'ART. 47, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al Direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del D.L..
4. Ai sensi dell'art. 107 del Codice, la proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del D.L. qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del D.L. qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P..
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'ART. 47, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2, e 5 costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l'articolo 159 del Regolamento.

### **ART. 53 Sospensioni ordinate dal D.L.**

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali o altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il D.L., d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del codice, redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore.



2. Ai sensi dell'art. 107 del codice, tra le circostanze speciali di cui al comma 1 del presente articolo rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'Appaltatore.
3. Ai sensi dell'art. 107 del codice, il verbale di sospensione deve contenere:
  - a. le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
  - b. l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
  - c. l'indicazione delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri;
  - d. il verbale di consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;
  - e. l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
4. Ai sensi dell'art. 107 del codice il verbale di sospensione redatto dal D.L. e controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dall'Amministrazione appaltante.
5. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili. Ai sensi dell'art. 107 del codice qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, si procede a norma del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 dell'articolo e non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita ai sensi del precedente comma 4. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P..
7. Ai sensi dell'art. 107 del codice, il D.L. dispone, nel corso della sospensione, visite al cantiere a intervalli di tempo non superiori a 90 (novanta) giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e impartendo, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria a evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
8. Ai sensi dell'art. 107 del codice, la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione della esecuzione dell'appalto.
9. Ai sensi dell'art. 107 del codice, non appena cessate le cause della sospensione, il D.L. redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve

indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari alla durata della sospensione.

10. Ai sensi dell'art. 107 del codice, il verbale di ripresa dei lavori redatto dal D.L. e controfirmato dall'Appaltatore è trasmesso al R.U.P. ed è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
11. Ai sensi dell'art. 107 del codice, per le sospensioni di cui al presente articolo non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
12. Ai sensi dell'art. 107 del codice, salvo che la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
13. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 11 del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e a riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali. In tal caso, ai sensi dell'art. 107 del codice, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei soli lavori non eseguibili in conseguenza dei sopravvenuti impedimenti. Ai sensi dell'art. 107 del codice, nell'eventualità di sospensione parziale, il differimento dei termini contrattuali è pari a un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori di cui alla PARTE IV - del presente Capitolato.
14. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva cumulativa prevista dall'ART. 47, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, calcolati sulla base di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del d.m. n. 49 del 2018, in proporzione al periodo di sospensione eccedente gli stessi termini, iscrivendoli nella documentazione contabile.
15. Ai sensi dell'art. 107 del codice, l'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, senza che l'Amministrazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il R.U.P. a dare le necessarie disposizioni al D.L. perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

#### **ART. 54 Sospensioni ordinate dal R.U.P.**

1. Ai sensi dell'art. 107 del codice, il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al D.L. ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Ai sensi dell'art. 107 del codice, lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al D.L..
3. Ai sensi dell'art. 107 del codice, qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per

l'esecuzione dei lavori di cui all'ART. 47, o comunque quando superino complessivamente 6 (sei) mesi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; l'Amministrazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto, ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

4. Ai sensi dell'art. 107 del codice, per le sospensioni di cui al presente articolo non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo, salvo quanto previsto al precedente comma 3, ultima parte.
5. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'ART. 53, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, purché compatibili.

### **ART. 55 Disposizioni comuni alla sospensione dei lavori**

1. In tutti i casi di sospensione, da qualunque causa determinata, la DL dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
2. Non appena cessate le cause della sospensione la DL ne dà comunicazione tempestiva al RUP il quale, altrettanto tempestivamente dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale ove differito. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, la DL procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.
3. Se l'appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, egli può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni alla DL perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nel verbale di sospensione e anche nel successivo verbale di ripresa dei lavori, al momento della loro sottoscrizione oppure entro 48 (quarantotto) ore dal loro ricevimento al domicilio digitale in forma elettronica; limitatamente alle sospensioni inizialmente illegittime o per le quali la DL ha arbitrariamente omissa la redazione del verbale di sospensione, è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori di cui al comma 2. Alla mancata iscrizione consegue irrimediabilmente il diritto a formulare contestazioni di qualunque genere sulla sospensione o sulla ripresa.
5. In caso di sospensioni illegittime imputabili alla Stazione appaltante, ovvero non rientranti nei casi previsti dai precedenti articoli, è prevista una penale a carico della stessa Stazione appaltante, a titolo di risarcimento dovuto all'appaltatore, quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, comma 2, del d.m. n. 39 del 2018, tenendo presente che:
  - a. in caso di sospensioni parziali gli importi delle diverse componenti del risarcimento di cui alla lettera a), della norma citata, sono ridotti proporzionalmente in rapporto alle attività delle quali è in atto la sospensione rispetto alle attività previste dal programma di esecuzione dei lavori;
  - b. la DL, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, annota sul giornale dei lavori e quantifica per il RUP, possibilmente in contraddittorio con l'appaltatore, la

consistenza della manodopera alla quale sono state corrisposte inutilmente le retribuzioni nel periodo di sospensione e le attrezzature inutilizzate nel cantiere ai fini del calcolo dell'incidenza del loro ammortamento.

6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
7. Fino al 30 giugno 2023, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:
  - a. cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
  - b. gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
  - c. gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
  - d. gravi ragioni di pubblico interesse.
8. La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento e gestita secondo i casi disciplinati all'articolo 5, Legge n. 120/2020.
9. Nelle ipotesi di sospensione di cui alla lettera a), si provvede alla risoluzione del contratto che opera di diritto, secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 4, Legge n. 120/2020.
10. Nelle ipotesi di sospensione di cui alle lettere b) e d), su parere del Collegio Consultivo Tecnico, le stazioni appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.
11. Per quanto riguarda i casi di sospensione previsti dalla lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.
12. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui ai periodi precedenti, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera.
13. Il rispetto delle misure di contenimento COVID-19, ove impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del

decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.

### **ART. 56 Penali in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori**

1. Qualora i tempi previsti per l'esecuzione e l'ultimazione di ognuna delle singole categorie di lavoro previste per l'esecuzione dell'appalto, determinati nell'ambito del Programma Operativo di Dettaglio dei Lavori di cui all'ART. 49 del presente Capitolato e secondo le ulteriori disposizioni del presente Capitolato, non siano rispettati dall'Appaltatore, sarà applicata una **penale giornaliera – per ogni giorno naturale e consecutivo – pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale dei lavori** relativi alla categoria di lavoro nella quale è stato riscontrato il ritardo. È fatto salvo ogni diritto dell'Amministrazione Appaltante al risarcimento di eventuali maggiori danni.
2. La penale, nella misura di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal D.L. per la consegna degli stessi, ai sensi dell'ART. 46, qualora l'Amministrazione appaltante non si avvalga della facoltà di risolvere il contratto;
  - b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal D.L.;
  - c. nel rispetto dei termini imposti dal D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati
  - d. Nel rispetto delle soglie temporali fissate nel Programma Operativo di Dettaglio dei lavori di cui all'ART. 49 del presente Capitolato.
3. La penale di cui al comma 2, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel Programma Operativo di Dettaglio dei lavori di cui all'ART. 49 del presente Capitolato.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale e rese note all'appaltatore mediante tempestiva annotazione negli atti contabili.
6. Le penali, valutate dal D.L., vengono iscritte a debito dell'Appaltatore nel Conto Finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d'opera il D.L. ritenga che il ritardo nell'adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'Appaltatore da esporre sul Conto Finale non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.
7. L'importo complessivo delle penali contestate ai sensi dei precedenti commi non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'ART. 90, in materia di risoluzione del contratto.

8. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione appaltante a causa dei ritardi.

## PARTE XI - DISCIPLINA ECONOMICA

### ART. 57 Anticipazione

1. All'Appaltatore sarà corrisposta, secondo le modalità di seguito specificate, un'anticipazione pari al 20% dell'importo del contratto.
2. All'appaltatore sarà corrisposta una prima quota di anticipazione pari al 20 % sull'importo di contratto per la progettazione esecutiva, entro 15 giorni naturali e consecutivi dal verbale del RUP di avvio del servizio.
3. Una seconda quota dell'anticipazione sarà erogata all'Appaltatore entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data del primo verbale, in ordine di tempo, di consegna dei lavori.
4. Ogni anticipazione deve essere erogata a condizione che sia effettivamente iniziata la prestazione, entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione e sempre che sia costituita una fidejussione pari all'importo corrisposto maggiorato dagli interessi legali calcolati in ragione dell'arco temporale programmato per l'adempimento. L'importo della garanzia andrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti secondo il cronoprogramma della prestazione. Dunque, l'anticipazione del prezzo non è subordinata all'espressa richiesta da parte dell'operatore economico ma è necessariamente subordinata alla costituzione della specifica garanzia.
5. Per il progressivo recupero dell'importo dell'anticipazione, sulla base del Programma operativo di dettaglio dei lavori di cui all'ART. 49 del presente Capitolato e, conseguentemente, del numero di pagamenti in acconto che si prevede di eseguire nel corso del periodo di svolgimento dell'appalto, l'Amministrazione appaltante definirà il piano di totale compensazione dell'anticipazione, attraverso il recupero della stessa, in ratei di pari importo.
6. Ai sensi dell'art. 35 del Codice, l'Appaltatore decadrà dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procederà secondo i tempi previsti nel Programma Operativo di Dettaglio, e sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

### ART. 58 Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva

1. L'Amministrazione appaltante provvede al pagamento di una prima rata di acconto, pari al **10% (dieci per cento)** del corrispettivo contrattuale relativo alle prestazioni di progettazione esecutiva, entro **30 (trenta)** giorni dalla approvazione del progetto esecutivo del Padiglione 15B da parte della Stazione Appaltante.
2. L'Amministrazione appaltante provvede al pagamento di una seconda rata di acconto, pari al **50% (cinquanta per cento)** del corrispettivo contrattuale relativo alle prestazioni di progettazione esecutiva, entro **30 (trenta)** giorni dalla approvazione del progetto esecutivo dei padiglioni 14, 15C, 16, 24 e 25 da parte della Stazione Appaltante.
3. Qualora l'Amministrazione disponga l'avvio della progettazione esecutiva dei padiglioni 14, 15C, 16, 24 e 25 in maniera frazionata e per stralci esecutivi, si assume che l'importo di cui al precedente comma 2 sia ugualmente suddiviso per ognuno dei cinque padiglioni nella misura del 10 per cento per ognuno di essi.
4. L'Amministrazione appaltante provvede al pagamento di una quota parte del corrispettivo stabilito contrattualmente per la progettazione esecutiva pari al **35% (trentacinque per cento)** in misura strettamente proporzionale agli importi degli stati di avanzamento contabili emessi dal D.LL. per la contabilizzazione dei lavori di appalto.

5. Il pagamento dell'ultima rata, di saldo e pari al **5% (cinque per cento)** del corrispettivo contrattuale relativo alle prestazioni di progettazione esecutiva, avrà luogo solo a seguito del perfezionamento del certificato di collaudo provvisorio delle opere eseguite.
6. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia; trova applicazione l'ART. 59, comma 13 del presente Capitolato.

#### **ART. 59 Pagamenti in acconto per l'esecuzione dei lavori**

1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera per l'esecuzione dei lavori, al maturare di Stati di Avanzamento Lavori. Le rate sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati secondo le modalità previste nel presente Capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensivo della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2 del presente articolo e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunga una cifra non inferiore a € **1.500.000,00 (Euro unmilione cinquecentomila/00)** e sempre che il credito maturato risulti congruente con il Programma Operativo di Dettaglio dei lavori di cui all'ART. 49 del presente Capitolato.
2. Ai sensi dell'art. 30 del Codice a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello **0,50% (zero virgola cinquanta per cento)**, da svincolarsi in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione appaltante del certificato provvisorio di collaudo, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
3. L'importo degli oneri per la sicurezza sarà valutato, nello Stato di Avanzamento contabile emesso dal D.L., secondo il loro effettivo avanzamento calcolato sulla base del Computo metrico estimativo degli stessi e solo a seguito di specifica attestazione rilasciata dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sempre che siano congruenti con il Programma Operativo di Dettaglio dei Lavori di cui all'ART. 49 del presente Capitolato.
4. Gli importi delle penali, stabiliti secondo quanto specificato al presente Capitolato, saranno sottratti all'importo in sede di Conto Finale dei lavori.
5. L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
6. Il Direttore dei Lavori, accertata la conformità dei lavori al contratto d'appalto e verificato, quindi, il raggiungimento delle condizioni contrattuali adotta lo stato di avanzamento, contestualmente al ricevimento della comunicazione fatta dall'esecutore. Laddove si dovesse verificare una difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
7. Il direttore dei lavori trasmette lo stato di avanzamento al RUP, il quale previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, emette il certificato di pagamento contestualmente allo stato di avanzamento e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.
8. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e l'emissione della stessa non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
9. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.



10. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1 del presente articolo, il D.L. emette lo Stato di Avanzamento dei Lavori, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data di chiusura, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e comunque entro un termine non superiore a 60 giorni e purché ciò sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche
11. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
12. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate, raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale per i lavori, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l'importo della relativa rata sia inferiore all'importo minimo di cui al citato comma 1. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale. Si specifica che per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
13. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
  - a. All'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C., dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, da parte dell'Amministrazione appaltante che abbiano effettuato lavorazioni nel periodo temporale cui si riferisce lo stato di avanzamento lavori. A tal fine, entro cinque giorni dalla sottoscrizione dei documenti contabili relativi allo stato di avanzamento lavori, l'Appaltatore dovrà inoltrare all'Amministrazione appaltante il modulo predisposto dalla stessa per la richiesta di D.U.R.C. agli enti previdenziali, compilato con i dati necessari relativi allo stesso Appaltatore e a tutte le imprese titolari di subappalti che abbiano effettuato lavorazioni nel periodo temporale cui si riferisce lo stato di avanzamento lavori. In caso di irregolarità del D.U.R.C. dell'Appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, l'Amministrazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza; il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto dall'Amministrazione appaltante direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi.
  - b. All'acquisizione di specifica dichiarazione da parte dell'Appaltatore circa la verifica dell'insussistenza di inadempienze contributive e retributive a carico dei subcontraenti e subfornitori che abbiano effettuato lavorazioni e/o forniture nel periodo temporale cui si riferisce lo stato di avanzamento lavori. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o del cottimista impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante procede ai sensi dell'art. 5 del Regolamento.
  - c. Qualora l'Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, alla trasmissione delle fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente. Ai sensi dell'art. 105 del Codice in caso di mancato rispetto del predetto obbligo, qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal D.L., l'Amministrazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal D.L..

- d. All'accertamento, da parte dell'Amministrazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ai sensi e per gli effetti del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, l'Amministrazione appaltante opererà ai sensi del citato D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.
14. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
  15. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, DM 143/2021, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, deve essere richiesta dal committente o dall'impresa affidataria, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
  16. A tal fine l'impresa affidataria avrà l'obbligo di attestare la congruità dell'incidenza della manodopera mediante la presentazione del DURC di congruità riferito all'opera complessiva (art. 4, comma 3, d.m. 143/2021).
  17. L'attestazione di congruità sarà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, entro dieci giorni dalla richiesta, su istanza dell'impresa affidataria.
  18. Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruità nei dati (art. 5, d.m. 143/2021), lo comunicherà all'impresa affidataria, la quale avrà 15 giorni di tempo, dalla ricezione dell'avviso, per regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruità ed ottenere il rilascio del DURC di congruità.
  19. Laddove invece, decorra inutilmente il termine di 15 giorni, la Cassa Edile comunicherà, l'esito negativo della verifica di congruità ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con l'indicazione dell'importo a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
  20. Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l'attestazione di congruità previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
  21. L'impresa affidataria che risulti non congrua può, altresì, dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante l'esibizione di documentazione provante costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
  22. L'esito negativo della verifica di congruità inciderà, in ogni caso, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l'impresa affidataria, del DURC ordinario
  23. Per quanto riguarda le norme relative al pagamento diretto dei subappaltatori si rimanda a quanto disposto in merito al successivo ART. 83 del presente Capitolato.

## **ART. 60 Pagamenti a saldo**

1. Il D.L. compila il Conto Finale dei lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale e provvede a trasmetterlo al R.U.P.; col Conto Finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del Certificato di Collaudo provvisorio e alle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Il Conto Finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il Conto Finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al Conto Finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'ART. 59, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio, previa presentazione di regolare fattura fiscale e solamente a condizione che:
  - a. Siano state acquisite e risultino regolari tutte le documentazioni di cui all'ART. 59, comma 9 del presente Capitolato;
  - b. L'Appaltatore abbia presentato apposita garanzia fideiussoria, secondo quanto prescritto all'ART. 75 del presente Capitolato;
  - c. L'Appaltatore abbia presentato la polizza indennitaria decennale di cui all'ART. 76 del presente Capitolato;
  - d. Sia stato acquisito il Certificato di prevenzione incendi come previsto nel D.P.R. 151/2011 e il nulla osta igienico sanitario.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta ed accettata. L'Appaltatore e il D.L. devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

#### **ART. 61 Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore (*e, in caso di pagamento diretto, il progettista*) assume pienamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa. A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto dovranno essere registrati su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. e dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, e devono essere effettuati esclusivamente – salve le eccezioni previste dalla citata normativa – tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Università, o da eventuali subcontraenti, il codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione - ANAC.
3. L'Appaltatore provvederà a comunicare all'Università gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al presente articolo nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
4. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, l'Università procederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale fermo restando il risarcimento del danno, ai sensi dell'ART. 90 del presente Capitolato.

5. L'Università verificherà che, qualora l'Appaltatore stipuli sub-contratti, negli stessi sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno degli operatori economici interessati assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010. Nel caso in cui l'Appaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, gli stessi sono tenuti ad informare immediatamente l'Università e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.

#### **ART. 62 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo**

1. Fino al 31 dicembre 2023 trova applicazione l'art. 29, comma 1, lettera b del D.L. 27 gennaio 2022, convertito dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25. Decorso tale termine, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori norme derogatorie, si applica l'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, pertanto eventuali variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate, sulla base dei prezzi di cui all'art. 23, comma 7 del Codice, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

#### **ART. 63 Anticipazione del pagamento di taluni manufatti e materiali a piè d'opera**

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

#### **ART. 64 Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Università appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'ART. 90 del presente Capitolato.

## **PARTE XII - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

### **ART. 65 Corrispettivo dei lavori a Corpo**

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori "a corpo" s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori "a corpo", siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori "a corpo" è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro ricomputate sulla base dell'offerta dell'Appaltatore, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, in conformità a quanto prescritto ai sensi del Decreto Ministeriale n. 49 del 2008.
4. La contabilizzazione delle opere a corpo non tiene conto, sotto il profilo economico, di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle categorie e delle aggregazioni utilizzate per la contabilizzazione.
5. La contabilizzazione delle opere a corpo deve dare evidenza, nello stato di avanzamento dei lavori e nel registro di contabilità, della corretta esecuzione delle opere in modo da porre in evidenza le lavorazioni, le quantità e i relativi importi differenziandoli per singolo padiglione e per ciascun ambito di intervento.
6. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori "a corpo" non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori di appalto, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
7. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, nelle more dell'acquisizione delle certificazioni e dei collaudi tecnici, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera; in tal caso l'appaltatore deve comunque fornire la richiesta documentazione tempestivamente e, in ogni caso, prima dell'ultimazione dei lavori.

### **ART. 66 Eventuali lavori a Misura**

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell'ART. 7 del presente capitolato, e per tali variazioni ricorrano le condizioni per cui risulti

eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate “a misura”. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal D.L.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori “a misura” s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di contratto.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati “a misura” in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

#### **ART. 67 Eventuali lavori in economia**

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali. Per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'Appaltatore stesso, con le modalità previste dall'art. 14 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 49 del 2008 secondo le ulteriori specifiche:
  - a. per quanto riguarda tutto quanto diverso dal costo del lavoro, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi;
  - b. per il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
  - a. nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell'articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti, qualora in sede di aggiudicazione sia stato effettuato il subprocedimento di verifica;
  - b. nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in presenza di tali analisi, applicando agli stessi il ribasso contrattuale;
3. Non costituiscono variante contrattuale i maggiori costi dei lavori in economia causati dalla differenza tra il costo del lavoro vigente al momento dell'esecuzione dei predetti lavori in economia e il costo del lavoro eventualmente previsto; in tal caso resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell'avvio dei lavori in economia.

### **ART. 68 Oneri per la sicurezza**

1. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'ART. 3 comma 2 lettera C, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo il loro effettivo avanzamento, calcolato sulla base del Computo metrico estimativo degli stessi e solo a seguito di specifica attestazione rilasciata dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
2. Gli oneri per l'esecuzione delle opere per la sicurezza non soggetti al ribasso di offerta, corrispondono, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 222/2003 e s.m.i, alla esecuzione di quelle opere espressamente richiamate negli strumenti progettuali di pianificazione della Sicurezza, e nella fattispecie, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento dell'Appaltatore di cui all' ART. 78 del presente Capitolato, eventualmente modificato e aggiornato in base a quanto previsto nel presente Capitolato.
3. Tutte le variazioni migliorative introdotte al progetto definitivo accettate dall'Amministrazione secondo quanto specificato al presente capitolato, e tutti gli eventuali aggiornamenti e modifiche al Piano di Sicurezza e Coordinamento dell'Amministrazione non daranno luogo a rivalutazioni, aggiornamenti, variazioni, incrementi o diminuzioni dell'importo degli oneri per la sicurezza a base di gara, che resta fisso e invariabile.

### **ART. 69 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera**

1. I materiali approvvigionati nel cantiere e provvisti a piè d'opera, anche se sono stati accettati dal D.L., non saranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori e non saranno soggetti a valutazione.

## PARTE XIII - CAUZIONI E GARANZIE

### ART. 70 Garanzia fideiussoria definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103 del Codice è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia è presentata in originale all'Amministrazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 deve essere costituita con le modalità e nei termini prescritti dagli articoli 113, comma 2, e 75, comma 3, del Codice.
3. Ai sensi degli artt. 103 del Codice, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di atti formali, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25% (venticinque per cento), deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
5. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del Codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.
6. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'esecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva.
7. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'Amministrazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
8. L'Amministrazione appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere



ridotta o aumentata in ragione dei nuovi importi contrattuali; non è comunque integrata in caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

9. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 del presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte dell'Amministrazione appaltante della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo Codice.
10. Per tutto quanto non specificato al presente articolo, in merito alle finalità e alle modalità di gestione della cauzione, si rinvia all'art. 103, commi da 1 a 5 del Codice.

### **ART. 71 Riduzione delle garanzie**

1. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'ART. 70 del presente Capitolato è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici che siano micro, piccole o medie imprese ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003
2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'ART. 70 è ridotta del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum).
3. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'ART. 70 è ridotta del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure, in alternativa, del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001
4. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'ART. 70 è ridotta del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
5. Le riduzioni di cui al comma 1 e di cui al comma 2 non sono tra loro cumulabili; le riduzioni di cui al comma 1, oppure di cui al comma 2, limitatamente ad una sola delle due fattispecie, sono cumulabili con le riduzioni di cui al comma 3 e di cui al comma 4; in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
6. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la riduzione di cui al comma 1, è accordata solo se la condizione di microimpresa, piccole o media impresa ricorre per tutte le imprese raggruppate o consorziate.
7. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
8. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote d'incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

9. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 2, limitatamente al possesso della certificazione ISO 9001, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento ed essere indissolubilmente connesso alla relativa attestazione SOA oggetto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.
10. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il possesso del requisito di cui al medesimo comma 2 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:
  - a. l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
  - b. l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità, ma il possesso del requisito di cui al comma 2 non sia stato ancora riportato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
  - c. l'impresa non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA.
11. Le riduzioni di cui al presente articolo prescindono dal possesso del sistema di qualità in capo ai progettisti.

#### **ART. 72 Garanzia per l'anticipazione**

1. L'Appaltatore è tenuto a costituire, e a trasmettere all'Amministrazione appaltante, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori, garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione concessa maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

#### **ART. 73 Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore**

1. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice, l'Appaltatore è obbligato a stipulare e produrre, almeno 10 giorni naturali e consecutivi prima della sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che copra i danni subiti dall'Amministrazione appaltante a causa ed in relazione all'esecuzione dell'appalto e, assicuri l'Amministrazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori medesimi. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per entrambe le coperture di cui al comma 1. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, per le opere preesistenti e adiacenti alle preesistenze, per demolizioni e sgomberi, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.).
4. L'importo della somma assicurata è pari all'importo posto a base d'asta. La polizza deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
5. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari al cinque per cento della somma assicurata di cui al comma 4.
6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
7. Le garanzie prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.
8. Nel corso del periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere il relativo atto di integrazione all'Amministrazione appaltante.
9. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti l'Appaltatore si impegna a garantire l'Università per la durata di due anni dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio, per vizi e difetti di qualsiasi grado e natura, che diminuiscano l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. In ragione di ciò, la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere integrata, a decorrere dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio, da idonea polizza che tenga indenne l'Università da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
10. L'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'Appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto.
11. Restano impregiudicate le condizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

#### **ART. 74 Assicurazione relativa alla progettazione**

1. L'Appaltatore è tenuto a presentare all'Amministrazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che l'Amministrazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione

- progettuale e i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni;
3. Si intende per nuove spese di progettazione gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dall'Amministrazione appaltante qualora, per motivate ragioni, affidino la nuova progettazione ad altri
  4. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo dei lavori progettati, con il limite di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila).
  5. La validità della polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore di cui all'ART. 25 del presente Capitolato e permane per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
  6. L'assicurazione deve essere presentata, in alternativa:
    - a. dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'Appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo;
    - b. dall'Appaltatore medesimo, qualora questi sia qualificato per la progettazione e la progettazione esecutiva sia redatta dal suo staff tecnico.
  7. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili all'Amministrazione appaltante.
  8. La mancata presentazione della polizza di cui al comma 1 esonera l'Amministrazione appaltante dal pagamento della parcella professionale relativa alla progettazione.
  9. La liquidazione del danno da parte dell'assicuratore è regolata dalle vigenti norme in materia.

#### **ART. 75 Fideiussione a garanzia del saldo**

1. L'Appaltatore è tenuto a costituire, ai sensi dell'art. 103 del Codice, la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento della rata di saldo.
2. Detta garanzia fideiussoria deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio e alle seguenti condizioni:
  - a. importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni, intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'art. 102 del Codice.
  - b. efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio;
3. la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione.

#### **ART. 76 Polizza indennitaria decennale**

1. L'Appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi e autorizzazioni di qualunque specie.

2. Il limite d'indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al quaranta per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.
3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
4. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 3.

## **PARTE XV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **ART. 77 Adempimenti generali in materia di sicurezza**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore è obbligato:
  - a. a osservare e a far osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. nonché le altre misure di prevenzione previste dalle disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
  - b. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008;
  - c. a osservare e a far osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere;
  - d. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.
3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore deve trasmettere al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori:
  - a. Il D.U.R.C. in corso di validità;
  - b. il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
  - c. il nominativo e i recapiti del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
  - d. l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'ART. 34, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'ART. 78
  - e. il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'ART. 79 del presente Capitolato.
5. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

### **ART. 78 Piano di sicurezza e di coordinamento**

1. L'Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal Coordinatore per la progettazione e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, ai sensi del D,Lgs. N. 81/2008 e s.m.i., così come aggiornato e integrato ai sensi dell'ART. 34 del presente capitolato.
2. L'Appaltatore può presentare direttamente al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di sicurezza e coordinamento di cui sopra per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, ed anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei

Rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza secondo quanto previsto dall'art. 131, comma 2, par. a-b del D.Lgs. 163/2006.

3. L'Appaltatore ha diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, entro 10 giorni prorogabili di ulteriori 10, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
4. L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivi.

#### **ART. 79 Piano Operativo di Sicurezza**

1. L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al D.L. e al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori
2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'ART. 78 del presente Capitolato.
3. Il Piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 23 del Codice, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto Decreto, comprende il Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
4. L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.
5. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1 bis, del D.Lgs. 81/2008, il piano operativo non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato D.Lgs. 81/2008.
6. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014).
7. Tutti i Piani Operativi di Sicurezza devono essere sottoscritti dall'Appaltatore e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
8. L'Appaltatore si obbliga ad attuare le regolamentazioni derivanti dal DPCM 26/04/2020 e relativi allegati (con particolare riferimento ai cantieri edili, Allegato 7, pag. 44) in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e a dare attuazione a tutto quanto stabilito nei protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nei cantieri edili. L'impresa attuerà tutte le misure, procedure, disposizioni organizzative, azioni, derivanti dal seguente protocollo generale, declinandole attuativamente nel cantiere edile.
9. In particolare, l'impresa – per accedere al cantiere – deve fare propri i protocolli sopra descritti, recependoli come parte integrante del proprio POS, piano operativo di sicurezza, integrandoli con la precisazione delle modalità attuative ed esecutive riferite allo specifico cantiere.

10. Si stabilisce inoltre con valore pattizio tra le parti (committente e impresa) che l'impresa stessa dia attuazione ai succitati in applicazione delle Linee Guida ANCE ed altri del 24/04/2020.
11. Nel caso, invece, continui a persistere la condizione derivanti dal superamento dell'emergenza, nulla cambia la natura contrattuale dell'appalto.

#### **ART. 80 Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D.Lgs. 81/2008, alle direttive 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta dell'Amministrazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere, nominato dall'Appaltatore ai sensi dell'ART. 96, comma 1, lett. a. del presente Capitolato, è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 105 del Codice e nel rispetto del decreto legge Semplificazioni-bis (d.l. n.77 del 2021, convertito in legge dalla l.n.108/2021) che ha modificato in vari punti la disciplina del subappalto prevista dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2021, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.



## PARTE XVI - SUBAPPALTO

### ART. 81 Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
2. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
3. Nel rispetto dei principi dettati dall'ordinamento eurounitario di libertà di stabilimento (art. 49 TFUE), di libera prestazione dei servizi (art. 56 TFUE) e di proporzionalità, nonché dell'art. 71, Direttiva 2014/24/UE - che non prevede alcun limite al subappalto -, al fine di favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese (PMI), la stazione appaltante non pone soglie all'affidatario relativamente alla parte dell'appalto che intende subappaltare a terzi nell'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto.
4. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante, alle seguenti condizioni:
  - a. che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
  - b. che l'Appaltatore provveda al deposito presso l'Amministrazione appaltante:
    - i. almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, di copia autentica del contratto di subappalto; dal contratto di subappalto deve risultare se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al D.Lgs. 81/2008;
    - ii. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio.
  - c. che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta all'Amministrazione appaltante:
    - i. la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

- ii. una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice.
  - d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 150.000,00, l'Appaltatore deve produrre all'Amministrazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.Lgs. 159/2011; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, dello stesso D.Lgs. 159/2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 84, comma 4 e dall'art. 91, comma 6 del citato D.Lgs. 159/2011.
5. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 (trenta) giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l'Amministrazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante sono ridotti della metà.
6. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a. nel rispetto del decreto legge Semplificazioni-bis (d.l. n.77 del 2021, convertito in legge dalla l.n.108/2021) che ha modificato in vari punti la disciplina del subappalto prevista dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2021), l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; l'Amministrazione appaltante, sentito il D.L. e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
  - b. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
  - c. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
7. Le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere all'Amministrazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

- a. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, il modulo predisposto dall'Amministrazione appaltante per la richiesta di D.U.R.C. agli enti previdenziali, compilato con i dati necessari relativi alla singola impresa subappaltatrice, come indicato nell'ART. 59, comma 13, lett. a. del presente Capitolato.
  - b. copia del Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice in coerenza con i piani di cui all'ART. 78 e all'ART. 79 del presente Capitolato.
8. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
  9. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al presente articolo.
  10. L'affidamento in subappalto è altresì subordinato all'osservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. ART. 61 del presente Capitolato.
  11. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
  12. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.
  13. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. Il subappaltatore riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

14. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
15. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
16. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
17. Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
  - a. di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
  - b. di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
  - c. che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
18. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice. L'Amministrazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al cottimo di cui all'art. 170, comma 6 del Regolamento.
20. Relativamente alle attività relative alla progettazione esecutiva il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 91, comma 3 del Codice. In tal caso, ai sensi dell'art. 252, comma 5 del Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del Codice.

21. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- a. verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
- b. controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c. registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d. provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni relative al subappalto di cui all'articolo 105 del codice.

#### **ART. 82 Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il D.L. e il R.U.P., nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave e pertanto costituisce presupposto per l'avvio della procedura di risoluzioni del contratto a norma dell'art. 136, comma 1 del Codice, ai sensi dell'art. ART. 90 del presente Capitolato, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii..
4. L'Appaltatore è responsabile in solido con i subappaltatori/cottimisti dell'integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito a favore dei dipendenti di questi ultimi dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

#### **ART. 83 Pagamento dei subappaltatori**

1. L'Università non provvederà al pagamento diretto di subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi o fornitori di beni, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice. In quest'ultimo caso, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Università, tempestivamente e comunque entro venti giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti,

- specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. In tutti gli altri casi, i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore
2. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere all'Amministrazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
  3. Qualora l'Università provveda al pagamento diretto del subappaltatore, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere all'Amministrazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
  4. Per quanto riguarda le modalità di definizione del credito del subappaltatore resta inteso che tutte le trattenute che verranno effettuate ai sensi del presente capitolato saranno imputate esclusivamente in conto all'Appaltatore principale.
  5. Qualora, nei casi previsti dal comma 3 del presente articolo, l'Amministrazione appaltante provveda a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi, trova applicazione quanto previsto dall'ART. 59, comma 13, del presente Capitolato.
  6. Qualora l'Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, l'Amministrazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non provveda.
  7. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.
  8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 e ss.mm.ii., gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'Appaltatore.

## PARTE XVII - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

### **ART. 84 Contestazioni sugli aspetti tecnici. Verifiche in corso d'opera e difetti di costruzione. Eccedenze.**

1. Ai sensi dell'art. 164, comma 1, del Regolamento, il D.L. o l'esecutore comunicano al R.U.P. le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il R.U.P. convoca le parti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; la decisione del R.U.P. è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il D.L. redige in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni; in quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al D.L. nel termine di 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento; in mancanza di osservazioni entro tale termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate; il predetto verbale sottoscritto dall'esecutore o dai testimoni è trasmesso al R.U.P. con le eventuali osservazioni dell'esecutore medesimo.
3. I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati; tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo all'Amministrazione appaltante.
4. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il D.L. accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze; se l'Appaltatore contesta l'ordine del D.L., la decisione è rimessa al R.U.P.; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto. Qualora il D.L. presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore; quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
5. Il D.L. può accettare eventuali opere eseguite dall'Appaltatore in difformità dalle prescrizioni del presente Capitolato; in tal caso esse saranno valutate tenendo conto dell'eventuale loro minore costo, restando obbligato l'Appaltatore di eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette. Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità dalle prescrizioni contrattuali o comunque impartite non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione. L'Appaltatore non potrà mai opporre ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale della Direzione Lavori, l'approvazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore, l'approvazione dei documenti del Progetto Costruttivo e di Dettaglio, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali da parte della Direzione Lavori.
6. Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa anche senza l'opposizione del D.L., impiegasse materiali di dimensione eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che la Direzione Lavori accetti le opere così come eseguite, l'Appaltatore medesimo non avrà diritto ad alcun

aumento dei prezzi contrattuali. Tali varianti non possono comportare modifiche alla durata dei lavori stabilita contrattualmente.

7. Ai sensi dell'art. 227, comma 1, del Regolamento, riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'art. 232 del medesimo Regolamento. Ai sensi dell'art. 227, comma 2, del Regolamento, se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del D.L., confermata dal R.U.P., risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica; nel caso di inottemperanza da parte dell'Appaltatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 224, comma 3, del citato Regolamento in materia di esecuzione in danno e lavori in economia. Ai sensi dell'art. 227, comma 3, del Regolamento, se i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore.
8. Ai sensi degli art. 102 del Codice e 229, comma 3, del Regolamento, e salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'Appaltatore, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, risponde per le difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo; il R.U.P. provvede a denunciare, entro il biennio di cui all'art. 102, del succitato Codice, il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il D.L. e l'organo di collaudo in contraddittorio con l'Appaltatore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso propone all'Amministrazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, o in suo danno, i necessari interventi.
9. Ai sensi dell'art. 228, comma 1, del Regolamento, ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità, previo parere vincolante dell'Amministrazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate; altrimenti sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al R.U.P. proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni; il R.U.P. trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, all'Amministrazione appaltante che delibera al riguardo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relazione.

## **ART. 85 Gestione delle riserve**

1. L'appaltatore può apporre riserve oppure sottoscrivere con riserva la documentazione che gli è sottoposta dalla DL o dal RUP, con le seguenti modalità e alle seguenti condizioni:
  - a. sul verbale di consegna dei lavori per contestazioni inerenti le condizioni relative alla consegna e rilevabili al momento della consegna;
  - b. sugli ordini di servizio, fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di uniformarsi ai predetti ordini e di darne esecuzione, per contestazioni inerenti i contenuti del medesimo ordine;
  - c. sui verbali:
    - i. di sospensione dei lavori nonché sul successivo verbale di ripresa dei lavori, per contestazioni inerenti la sospensione;



- ii. di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti esclusivamente la ripresa dei lavori oppure per contestazioni inerenti la sospensione nel solo caso questa sia illegittima sin dall'origine oppure non gli sia stato messo a disposizione i precedenti verbale di sospensione;
    - iii. di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti la mancata ripresa, a condizione che l'appaltatore abbia preventivamente agito mediante formale diffida;
  - d. sul registro di contabilità:
    - i. per contestazioni inerenti i lavori contabilizzati o che si ritengono contabilizzati erroneamente, o per
    - ii. pretese di lavori non contabilizzati, in ogni caso inerenti alla sola fase esecutiva posteriore alla precedente sottoscrizione del registro di contabilità;
    - iii. per la conferma di contestazioni e riserve già iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c), posteriormente alla precedente sottoscrizione del registro di contabilità;
  - e. sul conto finale, per conferma di contestazioni e riserve già iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c), per le quali non sia intervenuta una soluzione. Le riserve non confermate espressamente si intendono abbandonate e perdono qualunque efficacia giuridica. L'appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori.
- 2. Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
- 3. All'atto della firma con riserva del registro di contabilità, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. Se l'appaltatore, al momento dell'iscrizione della riserva, per motivi oggettivi e che devono corredare la riserva stessa, non abbia la possibilità di esporne la quantificazione economica, deve formulare e iscrivere con precisione le somme di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio a pena di decadenza dei successivi 15 (quindici) giorni.
- 4. La quantificazione delle riserve è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
- 5. Le riserve e le contestazioni:
  - a. formulate con modalità diverse da quanto previsto al comma 1, oppure formulate tardivamente rispetto al momento entro il quale è prevista la loro iscrizione di cui al comma 2, sono inefficaci e non producono alcuna conseguenza giuridica;
  - b. iscritte ma non quantificate alle condizioni o entro i termini di cui al comma 3, o non confermate espressamente sul conto finale, decadono irrimediabilmente e non sono più reiterabili.
- 6. La DL e il collaudatore in corso d'opera, devono comunicare tempestivamente al RUP il contenuto delle riserve e contestazioni di cui al comma 1 e fornire allo stesso RUP con altrettanta tempestività una relazione riservata avente per oggetto le valutazioni di merito, sotto i profili di fatto, di diritto e di contenuto economico, delle riserve e contestazioni avanzate dall'appaltatore dopo la loro quantificazione.

### **ART. 86 Accordo bonario e transazione**

1. Ai sensi dell'articolo 205, del Codice, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui sopra.
2. Per tutto quanto non specificato al presente capitolato, si fa riferimento all'articolo 205 del Codice dei Contratti.
3. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende l'Amministrazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dall'Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione all'Appaltatore, previa audizione del medesimo.
4. La procedura di cui al comma 3 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione appaltante.

### **ART. 87 Definizione delle controversie**

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'ART. 86 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Roma ed è esclusa la competenza arbitrale.

### **ART. 88 Collegio Consultivo Tecnico**

1. Fino al 30 giugno 2023 trova applicazione l'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ed è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 del cd. "Decreto Semplificazioni" e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.
2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento

- di un dottorato di ricerca oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento.
3. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo, e che il terzo componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.
  4. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto. Le funzioni del collegio consultivo sono disciplinate dagli articoli 5 e 6 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 come convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
  5. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.
  6. Il collegio può convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.
  7. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.
  8. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

### **ART. 89 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b. i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;

- c. è responsabile in rapporto all'Amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione appaltante;
  - d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'Amministrazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
3. L'Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno presentare all'Amministrazione appaltante, prima della sottoscrizione del contratto e prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, la documentazione necessaria per la richiesta di D.U.R.C. agli enti previdenziali di cui all'ART. 59 comma 13, lett. a. del presente Capitolato, fermo restando che durante il corso dei lavori potrà essere richiesta dal D.L. copia dei versamenti contributivi, previdenziali e/o assistenziali dovuti dall'impresa o dagli eventuali subappaltatori in forza di norme e contratti di lavoro.
4. In ogni momento il D.L. e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del D.L. 112/2008 convertito dalla legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato
5. L'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
7. L'appaltatore e, tramite di esso i subappaltatori e i subaffidatari, devono informare quotidianamente la DL del numero, del nominativo e delle posizioni contrattuali di tutti i lavoratori presenti in cantiere, ai fini dell'annotazione sul giornale dei lavori e del controllo e verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 1

## ART. 90 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. L'Amministrazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione. In tali casi, l'Appaltatore ha diritto al solo pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
2. Costituisce presupposto per l'avvio della procedura di risoluzione **per grave inadempimento**, oltre che nei casi previsti da altre disposizioni del presente Capitolato, anche in ogni altra ipotesi di grave inadempimento accertata dal D.L. tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, il ricorrere di una delle seguenti circostanze:
  - a. Qualora il Progetto Esecutivo dell'Appaltatore non sia meritevole di approvazione per le motivazioni di cui all'ART. 28 del presente Capitolato.
  - b. In caso di sostituzione senza giustificato motivo e/o comunicazione all'Amministrazione appaltante dei progettisti designati per la redazione del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore o del professionista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche indicati in sede di offerta.
  - c. In caso di frode nell'esecuzione dell'appalto.
  - d. In caso di non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera.
  - e. In caso di immotivato inadempimento alle disposizioni del D.L. riguardo l'esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti.
  - f. In caso di sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo.
  - g. In caso di rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
    - a. In caso di manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell'Appaltatore o dei subappaltatori/cottimisti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
    - b. In caso di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto.
    - c. In caso di inadempienza accertata alle norme di legge sulla sicurezza sul lavoro, la prevenzione degli infortuni, e le assicurazioni obbligatorie del personale e di inosservanza dei piani di sicurezza di cui all'ART. 78 e all'ART. 79 o delle prescrizioni impartite al riguardo dal D.L., dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza.
    - d. In caso di azioni o omissioni dell'Appaltatore finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere agli organi dell'Amministrazione appaltante, al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.
    - e. In caso di inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ART. 61 del presente Capitolato.
    - f. In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive, previo esperimento della procedura di cui all'art. 6, comma 8 del Regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
  - a. la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - b. il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;
  - c. la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei contratti.
4. Nei casi di cui al comma 2 del presente articolo, il D.L. invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore. Su indicazione del R.U.P., il D.L. formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni di questi al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente dette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione appaltante, su proposta del R.U.P. dispone la risoluzione del contratto.
5. Costituisce presupposto per l'avvio della procedura di risoluzione **per grave ritardo**, al di fuori delle ipotesi già contemplate da altre disposizioni del presente Capitolato, il ricorrere di una delle seguenti circostanze:
  - a. Mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori da parte dell'Appaltatore entro il termine a tal fine fissato dall'Amministrazione appaltante;
  - b. Ritardo imputabile all'Appaltatore, rispetto al termine per la consegna del Progetto Esecutivo del Padiglione 15B, indicato all'ART. 23 del presente Capitolato, eventualmente prorogato ai sensi dell'art. ART. 26 del medesimo Capitolato, **superiore a 15 (quindici) giorni** naturali consecutivi;
  - c. Ritardo imputabile all'Appaltatore, rispetto al termine per la consegna del Progetto Esecutivo dei Padiglioni 14, 15C, 16, 24 e 25 indicato all'ART. 23 del presente Capitolato, eventualmente prorogato ai sensi dell'art. ART. 26 del medesimo Capitolato, **superiore a 30 (trenta) giorni** naturali consecutivi;
  - d. Ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori indicato nell'ART. 47 del presente Capitolato, eventualmente prorogato nei termini previsti dal medesimo Capitolato, superiore a **60 (sessanta) giorni** naturali consecutivi;
  - e. Sospensione unilaterale e non autorizzata o rallentamento o mancata ripresa dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo, che determini un ritardo rispetto al Programma Operativo di Dettaglio dei lavori di cui all'ART. 49 del presente Capitolato.

- f. In tutti gli altri casi in cui l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenze dell'appaltatore rispetto alle previsioni del Programma Operativo di Dettaglio dei lavori di cui all'ART. 49 del presente Capitolato.
6. Nei casi di cui al comma 5 del presente articolo, il D.L. assegna un termine non inferiore, salvo i casi di urgenza, a 10 (dieci) giorni, per compiere i lavori in ritardo; tale termine decorre dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'Appaltatore. Decorso il termine assegnato, il D.L. verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita e compila il relativo verbale da trasmettere al R.U.P.. Sulla base di tale verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione appaltante su proposta del R.U.P. delibera la risoluzione del contratto.
  7. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi del comma 4 del presente articolo, la penale di cui all'ART. 56, comma 1 del presente Capitolato, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al Programma Operativo di Dettaglio dei lavori e il termine assegnato dal D.L. per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 6 del presente articolo.
  8. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo dell'Appaltatore che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106 del Codice, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza delle opere eseguite, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
  9. In tutti i casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione appaltante è fatta all'Appaltatore tramite PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori eseguiti. In tale data si fa luogo, in contraddittorio fra il D.L. e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
  10. L'Amministrazione appaltante provvede, altresì alla redazione del verbale di accertamento tecnico e contabile. In sede di liquidazione finale è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stessa non si sia avvalsa della facoltà di cui all'art. 110 del Codice.
  11. In caso di risoluzione disposta ai sensi del presente articolo, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 110 del Codice.
  12. In tutti i casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione appaltante, ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

### **ART. 91 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto**

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 121 del D.Lgs. 104/2010.
2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 122 del D.Lgs. 104/2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 del D.Lgs. 104/2010.



## **PARTE XVIII - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

### **ART. 92 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione fino al collaudo definitivo**

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, il D.L. redige, entro 30 giorni dalla richiesta, il Certificato di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 12 del D.M. 49 del 2018; entro 30 giorni dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori, il D.L. procede all'accertamento sommario delle regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal D.L., fatto salvo il risarcimento del danno all'Amministrazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'ART. 56 del presente Capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo.
4. L'Amministrazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dal D.L. ai sensi dei commi precedenti.
5. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere eseguite; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte dell'Amministrazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale. In particolare, l'Appaltatore è responsabile della cura, della salvaguardia e della manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto da lui eseguito ed installato, ed è tenuto all'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, preventiva, predittiva e programmata previsti nel Piano di manutenzione delle opere, aggiornato secondo quanto previsto dall'ART. 43 del presente Capitolato, nonché di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria derivanti da rotture anche accidentali dei componenti edilizi ed impiantistici di appalto, da usura e consumo dei componenti e da riparazioni necessarie per assicurare la piena funzionalità delle opere eseguite. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, ai ripristini, e alle sostituzioni eventualmente necessarie, il tutto a insindacabile giudizio dell'Amministrazione appaltante. Ove l'Appaltatore non provveda alle riparazioni, ripristini, sostituzioni richieste, l'Amministrazione appaltante entro quindici giorni darà corso alla esecuzione di quanto necessario, addebitando il relativo costo all'Appaltatore.
6. Resta fissato che il Conto Finale verrà compilato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

### **ART. 93 Termini per il collaudo**

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Entro il termine di cui al comma precedente, l'Appaltatore deve avere presentato la SCIA e la relativa relazione tecnica asseverata, come previsto nel D.P.R. 151/2011, avere perfezionato l'intera procedura di acquisizione del Certificato di prevenzione incendi secondo quanto previsto nella citata norma, avere depositato il collaudo statico delle strutture, aver acquisito il nulla osta igienico sanitario.
3. Il collaudo ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo s'intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
4. Ai sensi dell'art. 215, comma 4, del Regolamento, è obbligatoriamente previsto il collaudo in corso d'opera.
5. Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato o nel contratto.
6. Ai sensi dell'art. 224, commi da 1 a 3, del Regolamento, l'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico; rimane a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore; si applicano le disposizioni previste dall'art. 125, comma 6, lettera f), del Codice e nel limite di importo non superiore a € 200.000,00 (duecentomila) previsto dall'art. 125, comma 5, del medesimo Codice.
7. Ai sensi dell'art. 224, comma 4, del Regolamento, sono a esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale dell'Amministrazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze; tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.
8. Ai sensi dell'art. 229, comma 1, del Regolamento, l'organo di collaudo, ultimate le operazioni di propria competenza, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il Certificato di collaudo. Resta fermo quanto previsto dal presente Capitolato con riferimento ai difetti di costruzione e alle eccedenze.
9. Ai sensi dell'art. 232 del Regolamento, nel caso in cui l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne informa l'Amministrazione appaltante trasmettendo, tramite il RUP, per le sue ulteriori determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'art. 225 del medesimo Regolamento.
10. Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di cui al comma 1, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui al presente articolo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'appaltatore.

11. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di eseguire un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

#### **ART. 94 Presa in consegna dei lavori ultimati**

1. L'Amministrazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, e quindi anche prima del termine finale di esecuzione dell'intero appalto.
2. Qualora l'Amministrazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. Nel caso di esercizio da parte dell'Amministrazione appaltante della facoltà di ricorrere a consegne anticipate, parziali o totali, delle opere ultimate, come previste nel primo comma del presente articolo, il collaudatore in corso d'opera, ai sensi e con le modalità indicate nell'art. 230 del Regolamento, e previa verifica, effettuata dal D.L. di compiutezza delle opere eseguite, provvederà a redigere, senza pregiudizio di successivi accertamenti fino al collaudo finale, uno o più verbali di accertamento finalizzati alla/e consegna/e anticipata/e.
5. La presa di possesso da parte dell'Amministrazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del D.L. o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
6. Qualora l'Amministrazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

#### **ART. 95 Garanzia delle opere**

1. Salvo il disposto dell'art. 1669 del C.C. e le eventuali prescrizioni del presente Capitolato, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Amministrazione appaltante, per la durata di due anni dalla data del verbale di Collaudo provvisorio, per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.
2. Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).
3. Per tutti i materiali e le apparecchiature per le quali le case produttrici forniscano garanzie biennali decorrenti dalla data di start up, è onere dell'Appaltatore provvedere a garantire l'Amministrazione appaltante per il periodo intercorrente tra la cessazione della garanzia del produttore e la data del verbale di Collaudo provvisorio.
4. Per tutti i materiali e le apparecchiature per le quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferire all'Amministrazione appaltante.

5. Per il periodo di garanzia delle opere, l'Appaltatore deve stipulare la polizza assicurativa di cui all'ART. 73 del presente Capitolato che tenga indenne l'Amministrazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

## **PARTE XIX - NORME FINALI**

### **ART. 96 Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore**

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto per quanto vigente, al Codice, al Regolamento e al presente Capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
  - a. Nominare il Direttore Tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato e iscritto all'Albo Professionale. L'Appaltatore dovrà fornire al D.L. apposita dichiarazione del Direttore Tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico. L'Amministrazione appaltante ha la facoltà di esigere il cambiamento immediato di detto Direttore Tecnico senza bisogno di darne motivazione e senza indennità di sorta per l'Appaltatore o per lo stesso Direttore Tecnico.
  - b. Realizzare la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal D.L. in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al D.L. tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal presente Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del Codice civile e risponde di tutte le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato;
  - c. Realizzare i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione e manutenzione del cantiere attrezzato, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta del D.L., nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Amministrazione appaltante.
  - d. Effettuare la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione appaltante, sia di giorno che di notte, nei giorni feriali e festivi e durante i periodi di chiusura del cantiere per le festività, nonché nei periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione appaltante. Per la custodia del cantiere, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
  - e. Assumere in proprio, tenendone indenne l'Amministrazione appaltante, ogni responsabilità risarcitoria e le obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
  - f. Mantenere la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi pubblici o privati adiacenti alle opere da eseguire fino all'emissione del certificato di collaudo;
  - g. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del

- cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni del D.L., nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
- h. Concedere, su richiesta del D.L., a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come pure dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto a impianti di sollevamento. Il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
  - i. Eseguire la pulizia iniziale compresa l'estirpazione delle piante e alberature presenti all'interno del cantiere, e la successiva posa in opera di diserbanti per l'intera area di sedime del cantiere, nonché la pulizia quotidiana del cantiere, dei locali in costruzione e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
  - j. Sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
  - k. Provvedere alla fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro fosse particolarmente indicato dal D.L., a scopo di sicurezza;
  - l. Costruire, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dal D.L. e dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, di locali a uso Ufficio del personale della direzione e assistenza, arredati, illuminati e forniti di servizi (energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento, condizionamento, servizi igienici), a seconda delle richieste del D.L., compresa la relativa manutenzione e il servizio ordinario di pulizia. I locali dovranno essere provvisti di un armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, adeguate attrezzature informatiche (compresi relativi software e hardware). In ogni caso, i locali e le relative dotazioni dovranno risultare a norma ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
  - m. Consegnare, prima della smobilitazione del cantiere, un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, precisato da parte del D.L. con ordine di servizio, da liquidarsi in base al solo costo del materiale;
  - n. Provvedere all'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché alla rimozione di dette protezioni a richiesta della D.L.; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario a evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo

- di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- o. Adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute in tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.
  - p. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione appaltante (consorzi, enti pubblici, privati, provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
  - q. Mettere a disposizione tutte le attrezzature, il personale qualificato, le cognizioni tecniche e le risorse economiche per svolgere al meglio il presente contratto e di effettuare sia prima dell'inizio dei lavori che durante il periodo di svolgimento dei lavori, tutte le ulteriori verifiche che riterrà utili. L'Appaltatore ha quindi l'obbligo di verificare che sussistano tutti gli elementi per l'espletamento dell'incarico e ritenere le informazioni contenute nei documenti di progetto e di appalto complete, coerenti, esaurienti e conformi alla normativa in vigore. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad eseguire, prima dell'inizio dei lavori e durante gli stessi, tutti i sondaggi ed i controlli (saggi sulle fondazioni, rilievo sottoservizi, indagini sui materiali e sulle carpenterie ed armature degli elementi strutturali ecc.) che riterrà necessari e sufficienti al fine di evitare il verificarsi di sorprese e imprevisti nel corso dei lavori che possano variare l'importo dell'appalto. Il programma ed i metodi dei saggi e dei controlli che l'Appaltatore vorrà eseguire dovrà essere sottoposto all'Amministrazione appaltante per ottenerne l'autorizzazione. Resta impregiudicata, in ogni caso, tutta la responsabilità dell'Appaltatore in merito alla conformità del Progetto Costruttivo e di Dettaglio alla normativa vigente. Tutti gli oneri diretti e indiretti derivanti da tali attività restano totalmente e esclusivamente carico dell'Appaltatore e non possono costituire motivo di richiesta di proroga dei tempi o per formulare riserve.
  - r. L'Appaltatore è tenuto a predisporre tutti i calcoli o i disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere o architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica dall'Area Genio Civile della Regione Lazio e delle eventuali prescrizioni ivi contenute. L'Appaltatore deve inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati. L'Appaltatore è altresì obbligato a depositare a sua cura e spese, prima dell'inizio dei lavori e per il tramite del D.LL., la denuncia d'inizio dei lavori delle opere strutturali e al pagamento dei relativi diritti di istruttoria, ai sensi della normativa regionale vigente. L'Appaltatore deve, infine, provvedere al pagamento dei diritti d'istruttoria per il deposito di eventuali varianti alle opere strutturali intervenute in corso di esecuzione dei lavori, per il deposito della relazione a strutture ultimate del D.L. e per il deposito del certificato di collaudo emesso dal collaudatore statico.
  - s. Eseguire, presso gli Istituti indicati dal D.L., tutte le esperienze e saggi che verranno ordinati, sui materiali o sulle apparecchiature in opera prima delle relative demolizioni, rimozioni, smontaggi o bonifiche. In particolare, l'Appaltatore deve provvedere a

quanto necessario per la caratterizzazione e l'assegnazione del relativo codice CER per tutti i materiali che devono essere conferiti a discarica controllata, tramite l'affidamento a laboratori autorizzati di tutte le analisi e le indagini conoscitive propedeutiche a tali procedure. In caso di rinvenimento di materiali classificati come pericolosi o non pericolosi, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli interventi di bonifica, di accatastamento ordinato nell'ambito del cantiere e di conferimento a discarica autorizzata dei materiali suddetti, compresi il carico il trasporto e gli oneri di discarica, nel pieno rispetto della normativa vigente

- t. Eseguire, presso istituti indicati dal D.L. o dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, tutte le prove di carattere ambientale che verranno in ogni tempo ordinate.
- u. Eseguire ogni prova di carico che sia ordinata dal D.L. su pali di fondazione, solai, balconi, pareti prefabbricate e qualsiasi altra struttura portante o di finitura, di significativa importanza statica o comunque ritenuta importante ai fini della sicurezza. L'Appaltatore è altresì tenuto alla realizzazione di un palo pilota da portare a rottura ai fini della corretta valutazione delle caratteristiche di resistenza del terreno. Sono da ritenersi compresi e compensati tutti gli oneri per l'esecuzione del palo pilota e delle prove a rottura.
- v. Osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
- w. Osservare le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.
- x. Sostenere le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dal D.L..
- y. Compiere il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite.
- z. Garantire il libero accesso al cantiere e il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta del D.L., l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
- aa. Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dal D.L., senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale ai sensi dell'articolo 230 del Regolamento.
- bb. Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 118 del Codice dei contratti.



- cc. Riparare eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che il D.L. o il personale di sorveglianza e di assistenza.
- dd. Comunicare, ove richiesto e con cadenza quindicinale decorrente dalla data di consegna dei lavori, le seguenti notizie statistiche, che dovranno essere comunicate al D.L. entro e non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina:
  - i. elenco degli operai e dei tecnici (distinti per categoria) impiegati per l'esecuzione dei singoli lavori con la specifica dei giorni e delle ore;
  - ii. tipo di lavoro eseguito;
  - iii. motivazione dell'eventuale sospensione dei lavori;
- ee. Redigere e consegnare tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente per la procedura di richiesta di sopralluogo tecnico da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e per il successivo rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, secondo quanto specificato al precedente ART. 44.
- ff. Predisporre tutte le domande di autorizzazione intestate all'Amministrazione appaltante e da presentarsi presso enti terzi (quali ASL, Comune, VVFF, ACEA, Italgas, Telecom, ENEL, ecc..) e pagare le eventuali spese relative.
- gg. Assolvere tutti gli oneri relativi alle imposte, ai canoni e ai contributi nonché tutti gli oneri per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori e per le somministrazioni necessari agli allacciamenti ai pubblici servizi delle utenze del nuovo complesso edilizio. Si citano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni degli oneri a carico dell'Appaltatore:
  - i. Oneri per allaccio dell'acqua potabile, e dell'acqua antincendio
  - ii. Oneri per allaccio del gas,
  - iii. Oneri per allaccio dell'energia elettrica,
  - iv. Oneri per l'imbotto in fogna
- hh. Predisporre tutta la documentazione necessaria all'elaborazione del piano di lavoro per l'eventuale rimozione dei manufatti in cemento amianto, e presentare a sua totale cura e spese il piano di lavoro all'Organo di Vigilanza e Controllo competente territorialmente, nonché eseguire tutte le analisi e i campionamenti di carattere fisico e ambientale richiesti dalla normativa vigente, specificamente richiesti dall'Organo di Vigilanza e Controllo, ordinati in ogni momento dal D.L..
- ii. Rispettare in fase di realizzazione dell'opera tutti gli adempimenti prescritti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma (classi di resistenza al fuoco, requisiti dei materiali, caratteristiche degli elementi di separazione, porte e infissi di adeguata resistenza al fuoco, ecc).
- jj. Ottenere le eventuali approvazioni ancora non pervenute del progetto esecutivo e delle eventuali integrazioni da parte di tutti gli Enti Competenti (ASL, Vigili del Fuoco, Genio Civile,.....)
- kk. Eseguire, senza oneri aggiuntivi, tutti gli interventi di spostamento e ripristino funzionale dei sottoservizi sia interrati che fuori terra, interni ed esterni, ovunque collocati (linee elettriche, telefoniche e di trasmissione dati comprensivi dei server,

rack e quadri elettrici; impianti idrici di adduzione e smaltimento; impianti meccanici quali canalizzazioni e condutture e linee di distribuzione dei fluidi; impianti antincendio quali linee di distribuzione impianti di rivelazione, impianti idrici antincendio, etc.); e in generale tutti gli interventi necessari per dare i lavori finiti a regola d'arte, nel corso di tutte le lavorazioni relative ai consolidamenti strutturali e agli interventi sulle opere civili e impiantistiche.

ll. L'Appaltatore sarà responsabile delle opere di contenimento e di puntellamento delle strutture e, pertanto sarà suo onere: la verifica dello stato delle stesse, l'eventuale integrazione delle parti mancanti prevedendo anche degli interventi di consolidamento e messa in sicurezza, il mantenimento delle strutture secondo il programma delle lavorazioni, ogni intervento di manutenzione e ogni verifica necessaria ai sensi della normativa vigente per garantire la sicurezza e l'efficacia strutture di puntellamento, lo smontaggio il trasporto e l'accatastamento in luogo sicuro e il trasporto a fine lavori in luogo indicato dal D.L.. Tutti gli oneri relativi alle opere descritte sono a totale carico dell'Appaltatore compresi eventuali danni o integrazioni delle parti mancanti.

mm. L'Appaltatore dovrà svolgere, secondo le specifiche indicazioni e disposizioni che saranno di volta in volta emanate sia dal direttore dei lavori che dal responsabile del procedimento, tutte le attività – anche strumentali, di verifica, e a carattere professionale e specialistico - funzionali e necessarie per la compilazione e la formalizzazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) dell'immobile, elaborato a cura del soggetto certificatore abilitato e indipendente nominato dall'Università ai sensi della normativa vigente in materia. In particolare, l'appaltatore è tenuto ad eseguire, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione e senza che questo possa costituire motivi di riserva o eccezione alcuna, tutte le attività e le lavorazioni di tipo conoscitivo e di verifica, anche strumentali e che comportano l'affidamento delle stesse a professionisti qualificati, e tutti i saggi e le prove in situ e di laboratorio che saranno in ogni tempo disposte dal direttore dei lavori secondo le specifiche esigenze del soggetto certificatore incaricato della redazione dell'APE. L'Appaltatore è inoltre tenuto alla redazione, da parte di un tecnico qualificato, di tutti gli elaborati grafici e le relazioni tecniche che saranno in ogni tempo richiesti dal direttore dei lavori secondo le specifiche esigenze del soggetto certificatore di cui sopra.

2. Il corrispettivo per tutti gli obblighi e oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori di cui all' ART. 3 del presente Capitolato.

### **ART. 97 Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore**

1. L'Appaltatore è obbligato:

- a. a intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal D.L., subito dopo la firma di questi;
- c. a consegnare al Direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato e ordinate dal D.L. che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d. a consegnare al D.L. le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal D.L..

2. L'Appaltatore è tenuto, inoltre:

- a. a produrre al D.L. un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta del D.L.. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
- b. a predisporre l'apertura di passi carrabili con relative pratiche istruttorie presso il Municipio di competenza e assegnazione dei numeri civici che si rendono necessari;
- c. a eseguire il monitoraggio con capisaldi e relative letture mensili degli edifici limitrofi alle opere da realizzare e relativo testimoniale di stato con quadro fessurativo degli edifici stessi;
- d. a eseguire le pratiche necessarie presso gli uffici preposti degli allacci ai pubblici servizi.

### **ART. 98 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione**

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell'Amministrazione appaltante. Per essi, secondo le indicazioni del progetto è previsto:
  - a. Il trasporto a rifiuto, nel rispetto della normativa vigente;
  - b. In attuazione dell'art. 36 del Capitolato Generale, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei luoghi di stoccaggio a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'art. 35 del Capitolato Generale, fermo restando quanto previsto dall'art. 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'ART. 99 del presente Capitolato.

### **ART. 99 Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati**

1. In attuazione del Decreto del Ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. L'Appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
3. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. È previsto lo smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario al D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri dovuti. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.

#### **ART. 100 Custodia del cantiere**

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione Appaltante o di altra Ditta e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione Appaltante.

#### **ART. 101 Cartello di cantiere**

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, secondo le indicazioni del D.L., un numero adeguato di esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'art. 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

#### **ART. 102 Spese contrattuali, imposte, tasse**

2. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nella misura che sarà comunicata dai competenti uffici dell'Amministrazione appaltante, liquidata dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto, nonché tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Oltre alle spese contrattuali di cui all'art. 8 del Capitolato Generale, sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - b. le tasse e gli altri oneri dovuti a enti territoriali diversi dall'Amministrazione appaltante o alla stessa riconducibili (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.), direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.
4. In caso di atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le eventuali maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del Capitolato generale. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ed in ogni caso tutti gli oneri che sono espressamente indicati come a carico dell'Appaltatore nel presente Capitolato.
5. L'appalto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

## **ART. 103 Conformità agli standard sociali**

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto. La sottoscrizione può essere omessa se l'appaltatore è in possesso della Certificazione sistema di Gestione Etica e Responsabilità Sociale SA8000.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
  - a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
  - b. fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
  - c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
  - d. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
  - e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma precedente la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'ART. 56 comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

## **ART. 104      Codice della privacy**

1. La committenza, in relazione e ai sensi del d.lgs. 10/08/2018 n. 101, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, dando atto di aver ricevuto la lettera informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, essendo a conoscenza delle informazioni ivi contenute, in particolare con riguardo alle finalità e alle modalità del trattamento ivi specificate nonché dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o trasferiti, esprime il proprio consenso all'impresa per il trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui all'informativa e per la comunicazione e/o diffusione dei propri dati personali alle categorie di soggetti indicate nell'informativa.
2. In relazione e ai sensi del d.lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche in materia di trattamento dei dati personali, l'impresa esprime il proprio consenso alla committenza e ai tecnici da essa stessa incaricati per il trattamento dei propri dati, per tutti gli adempimenti e le finalità relative e conseguenti all'oggetto del presente contratto, compresa la comunicazione e/o diffusione dei propri dati alle categorie di soggetti interessate.